

Sindacale

- S116-26 - Articolo 4, DL n. 62/2026 – Incentivo alla stabilizzazione – Messaggio INPS n. 2518/2026 - L'INPS ha reso nota l'apertura della procedura telematica per la presentazione delle domande relative all'incentivo alla stabilizzazione introdotto dall'articolo 4 del DL n. 62/2026
- S117-26 - Inps, circ. n. 82/2026: esonero per l'assunzione di lavoratrici madri – Legge di Bilancio 2026 - L'Inps fornisce le indicazioni in merito all'esonero contributivo per promuovere l'assunzione di madri lavoratrici introdotto dalla legge di Bilancio 2026
- S118-26 - DM 22 giugno 2026 – Art. 14, comma 6, DL n. 159/2025 – Cittadini stranieri formati nei Paesi di origine – SIISL - Pubblicato il Decreto interministeriale 22 giugno 2026, attuativo dell'art. 14, comma 6, del DL n. 159/2025, che disciplina le modalità di iscrizione al SIISL dei cittadini stranieri che hanno completato percorsi di istruzione e formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine

Fiscalità

- F51-26 - Immobili categoria F, le indicazioni del Notariato sul trattamento fiscale - Lo Studio n. 36-2026 del Notariato chiarisce il trattamento IVA e dell'imposta di registro nelle compravendite di immobili delle categorie catastali F, fornendo indicazioni operative sulle principali fattispecie
- F52-26 - Concordato preventivo, per le costruzioni contano anche le variazioni delle rimanenze - Per la fuoriuscita dal Concordato Preventivo Biennale contano sia i ricavi che la variazione delle rimanenze. Così la DRE Lombardia risponde ad un interpello di un'impresa del settore immobiliare e delle costruzioni

Urbanistica Edilizia Ambiente

- U65-26 - RENTRI: aggiornate le istruzioni per la compilazione del FIR e del Registro di Carico e scarico - Sono disponibili sul sito dedicato al RENTRI le nuove istruzioni operative per la compilazione della documentazione sulla tracciabilità dei rifiuti
- U66-26 - Ambiente e Sostenibilità: Osservatorio normativo regionale - Pubblicato dall'Ance l'Osservatorio normativo regionale in materia di Ambiente e Sostenibilità contenente aggiornamenti fino al 28 luglio 2026

Lavori Pubblici

- LL.PP.26-26 - Collegi consultivi tecnici: pubblicato il Decreto Direttoriale che istituisce l'Elenco - Pubblicato il Decreto Direttoriale n. 1317 del 22 giugno 2026 che disciplina l'Elenco dei soggetti disponibili a ricoprire l'incarico di componente o presidente dei Collegi consultivi tecnici di competenza ministeriale

Sicurezza e normativa tecnica

- N30-26 - 74° elenco dei soggetti abilitati ad effettuare verifiche su attrezzature di lavoro - Adottato, dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il 74° elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

S116-26 - Articolo 4, DL n. 62/2026 – Incentivo alla stabilizzazione – Messaggio INPS n. 2518/2026

L'INPS ha reso nota l'apertura della procedura telematica per la presentazione delle domande relative all'incentivo alla stabilizzazione introdotto dall'articolo 4 del DL n. 62/2026

Si informa che l'INPS, a seguito della relativa circolare n. 72/2026 sulla materia (vedasi notizia S109-26 di ANCE FVG Informa n°29/2026), ha reso nota, con il messaggio n. 2518 del 29 luglio 2026, l'apertura della procedura telematica per la presentazione delle domande inerenti l'incentivo alla stabilizzazione introdotto dall'articolo 4 del Decreto Legge n. 62/2026 e fornito le relative istruzioni operative.

Si rammenta che il beneficio consiste nell'esonero del 100% dei contributi previdenziali a favore dei datori di lavoro privati per le trasformazioni in rapporti a tempo indeterminato, effettuate nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026, di rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati entro il 30 aprile 2026 e di durata effettiva non superiore a dodici mesi, riguardanti giovani che, alla data della trasformazione, non abbiano ancora compiuto trentacinque anni e non siano mai stati occupati con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L'Istituto chiarisce che, dalla data di pubblicazione del messaggio in esame, le istanze possono essere trasmesse accedendo con la propria identità digitale al sito INPS nella sezione "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)" – Incentivi decreto Lavoro 2026 – Articolo 4 – ESTA" e compilando il relativo modulo di istanza on-line.

Nel caso in cui la domanda di riconoscimento dell'esonero in argomento sia inviata per una trasformazione già effettuata, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l'Istituto procede alla verifica dei requisiti e comunica l'eventuale accoglimento della domanda con indicazione dell'importo spettante.

Qualora, invece, la richiesta venga presentata per una trasformazione non ancora effettuata, l'INPS provvede ad accantonare le risorse per il beneficio spettante e invita il datore di lavoro, tramite PEC o e-mail e una notifica nell'area "MyINPS", a completare la trasformazione e a trasmettere la relativa comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di dieci giorni, pena la mancata concessione dell'agevolazione.

L'Istituto conferma, inoltre, che nei casi di trasformazione dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato o di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione l'articolo 2, comma 30, della legge n. 92/2012, che prevede la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale dell'1,40% prevista per i contratti a tempo determinato dal comma 28 del medesimo articolo 2.

Per l'esposizione dell'agevolazione contributiva di cui trattasi, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per lavoratore, dal mese di competenza agosto 2026, si rinvia al paragrafo 1 del messaggio attinente le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens.

In particolare, l'INPS evidenzia che nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo di altri incentivi non cumulabili con l'esonero in argomento e voglia fruire della misura, il datore medesimo deve procedere alla restituzione dell'agevolazione già fruita tramite flussi regolarizzativi che vengono elaborati senza aggravio delle sanzioni civili.

Con specifico riferimento all'esonero "giovani under 30" di cui alla legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018), nel caso in cui il datore di lavoro interessato stia fruendo, per la

trasformazione effettuata a decorrere dal 1° agosto 2026, dell'agevolazione al 50% per il medesimo rapporto di lavoro (c.d. incentivo GEICO) e intenda accedere, in presenza degli specifici presupposti legittimanti, al nuovo esonero al 100%, lo stesso datore deve procedere alla restituzione della prima agevolazione e alla conseguente applicazione del nuovo esonero.

Ai fini della restituzione delle quote di esonero di cui alla legge di Bilancio 2018 (incentivo GEICO), i datori di lavoro devono seguire le indicazioni riportate nel messaggio INPS n. 3389/2021.

Per quanto ivi non richiamato, si rimanda al messaggio in argomento.

S117-26 - Inps, circ. n. 82/2026: esonero per l'assunzione di lavoratrici madri – Legge di Bilancio 2026

L'Inps fornisce le indicazioni in merito all'esonero contributivo per promuovere l'assunzione di madri lavoratrici introdotto dalla legge di Bilancio 2026

Con la circolare n. 82/2026, l'Inps fornisce indicazioni sull'esonero contributivo per promuovere l'assunzione di madri lavoratrici, introdotto dalla legge di Bilancio 2026, commi 210-213 (vedasi notizia S10-26 di ANCE FVG Informa n°2/2026).

Si riportano di seguito le principali indicazioni fornite dall'Istituto.

Datori di lavoro che possono accedere all'esonero

L'esonero è riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

Lavoratrici per le quali spetta l'esonero

L'esonero spetta per le assunzioni a tempo determinato, anche in somministrazione, per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei rapporti di lavoro agevolati da tempo determinato a tempo indeterminato, effettuate dai datori di lavoro privati, a decorrere dal 1° gennaio 2026, di donne, madri di almeno tre figli di età minore di diciotto anni e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Nello specifico, l'esonero spetta in favore delle assunzioni delle lavoratrici che soddisfino i seguenti requisiti:

- essere madri di almeno tre figli di età inferiore a 18 anni (dovendosi intendere 17 anni e 364 giorni).

L'Inps precisa che l'esonero in esame spetta anche alle lavoratrici che hanno figli in adozione o in affidamento, compresi i periodi di pre-affido o preadozione.

- essere prive, al momento dell'assunzione, di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

La locuzione "privo di impiego" è stata, da ultimo, definita con il decreto del Ministro del Lavoro del 17 ottobre 2017, che individua i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati. Tale nozione si riferisce a quei lavoratori svantaggiati che "negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione".

Inoltre, l'Istituto precisa che l'esonero riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato e indeterminato del settore privato, compresi i rapporti di lavoro part-time, con l'esclusione dei rapporti di apprendistato.

Rapporti di lavoro incentivati, assetto e durata dell'esonero

L'esonero è pari, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui da riparametrare e applicare su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 666,66 euro (€ 8.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, tale soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura

di 21,50 euro (€ 666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell'agevolazione, alla contribuzione datoriale che può esserne effettivamente oggetto.

Sono escluse dall'applicazione dell'esonero in esame le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento. Per gli esempi riportati dall'Inps sul tema, si rinvia al paragrafo 4 della circolare in oggetto.

Con riferimento alla durata del periodo di fruizione dell'agevolazione, l'Inps precisa che l'esonero spetta:

- in caso di assunzione a tempo determinato, anche in somministrazione, per dodici mesi dalla data di assunzione;
- in caso di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine già agevolato, per diciotto mesi dalla data della prima assunzione;
- in caso di assunzione a tempo indeterminato, per ventiquattro mesi dalla data di assunzione.

L'esonero spetta anche in caso di proroga del rapporto di lavoro fino al limite complessivo di dodici mesi.

Inoltre, il periodo di fruizione dell'esonero può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento.

L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legge di Bilancio 2026 per l'esonero in esame. Se dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'Istituto non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso all'esonero.

Condizioni di spettanza dell'esonero

Il diritto alla fruizione dell'esonero in argomento è subordinato alle seguenti condizioni generali:

- rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006;
- applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione disciplinati dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015.

Per l'illustrazione dettagliata di tali condizioni, si rinvia al paragrafo 5 della circolare allegata.

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

L'Inps chiarisce che l'esonero in argomento non sia sussumibile nella disciplina di cui all'articolo 107 del TFUE, relativa agli aiuti concessi dallo Stato o mediante risorse statali.

Coordinamento con altre agevolazioni

L'agevolazione in trattazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di

finanziamento previsti dalla normativa vigente in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro. Per l'illustrazione degli esempi di non cumulabilità riportati dall'Istituto, si rinvia al paragrafo 7 della circolare in oggetto.

Per quanto non riportato, si rinvia alla circolare riportata di seguito.



Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 29/07/2026

Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale

Circolare n. 82

E, per conoscenza,

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali

Allegati n.1

OGGETTO: **Articolo 1, commi da 210 a 213, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028". Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per le assunzioni, effettuate dal 1° gennaio 2026, di donne, madri di almeno tre figli, prive di impiego da almeno sei mesi. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti**

SOMMARIO: *L'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, stabilisce che, in favore dei datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio*

2026, assumono donne, madri di almeno tre figli di età minore di diciotto anni e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile. Con la presente circolare si forniscono indicazioni relative alla predetta misura di esonero contributivo e istruzioni per la gestione dei relativi adempimenti previdenziali.

INDICE

1. Premessa
2. Datori di lavoro che possono accedere all'esonero
3. Lavoratrici per le quali spetta l'esonero
4. Rapporti di lavoro incentivati, assetto e durata dell'esonero
5. Condizioni di spettanza dell'esonero
6. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
7. Coordinamento con altre agevolazioni
8. Istruzioni operative
9. Modalità di esposizione dei dati relativi all'esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens
10. Modalità di esposizione dei dati relativi all'esonero nella sezione <PosAgri> del flusso UniEmens
11. Modalità di esposizione dei dati relativi all'esonero nella sezione <ListaPosPA> del flusso UniEmens
12. Istruzioni contabili

1. Premessa

La legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito, legge di Bilancio 2026), all'articolo 1, comma 210, prevede che: *"Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne, madri di almeno tre figli di età minore di diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, è riconosciuto, nei termini di cui al comma 211, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche".*

Il successivo comma 211 del medesimo articolo 1 dispone che: *"Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero di cui al comma 210 spetta per dodici mesi dalla data dell'assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, l'esonero è riconosciuto nel limite massimo di diciotto mesi dalla data dell'assunzione con il contratto di cui al primo periodo. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'assunzione".*

Sono esclusi dal beneficio, come espressamente previsto dal comma 212 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2026, i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato, in relazione ai quali il quadro normativo già prevede l'applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

L'esonero contributivo in argomento, pertanto, spetta a condizione che l'assunzione con

contratto di lavoro subordinato riguardi donne che, alla data dell'evento incentivato, rispettino cumulativamente i seguenti requisiti:

- siano madri di almeno tre figli di età minore di diciotto anni;
- siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

La misura dell'esonero è pari al 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile e, comunque, nei limiti di spesa di cui al comma 213 del medesimo articolo 1.

Tanto rappresentato, con la presente circolare si forniscono indicazioni e istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo in argomento, nonché le relative istruzioni contabili.

2. Datori di lavoro che possono accedere all'esonero

L'esonero contributivo in argomento è riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

Pertanto, la misura in trattazione non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l'elencazione recate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Lavoratrici per le quali spetta l'esonero

L'esonero contributivo in trattazione spetta per le assunzioni a tempo determinato, anche in somministrazione, per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei rapporti di lavoro agevolati da tempo determinato a tempo indeterminato, effettuate dai datori di lavoro privati, a decorrere dal 1° gennaio 2026, di donne, madri di almeno tre figli di età minore di diciotto anni e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Nello specifico, atteso il tenore letterale della norma, l'esonero spetta in favore delle assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2026 di donne che soddisfino i seguenti requisiti richiesti dalla citata disposizione:

- essere madri di almeno tre figli di età inferiore a 18 anni (dovendosi intendere 17 anni e 364 giorni).

Al riguardo, il requisito deve essere posseduto dalla lavoratrice al momento dell'assunzione a tempo determinato o a tempo indeterminato, dovendosi ritenere ininfluenza, ai fini della fruizione dell'esonero, la nascita del terzo figlio successiva all'evento incentivato o il compimento di diciotto anni da parte di uno dei figli in data successiva all'assunzione incentivata o, ancora, nell'ipotesi di un numero di figli maggiore di tre, la presenza di figli di età superiore a 18 anni, a condizione che almeno tre abbiano il requisito anagrafico richiesto.

Si specifica che il possesso del requisito si cristallizza al momento dell'assunzione a tempo determinato o indeterminato, non producendosi alcuna decadenza dal diritto a beneficiare dell'esonero in argomento in caso di premorienza di uno o più figli o dell'eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare o, ancora, nelle ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre.

Inoltre, tenuto conto della parificazione tra la filiazione naturale e gli istituti dell'adozione e dell'affidamento operata dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (c.d. Testo unico della

maternità e della paternità), ai fini dell'applicazione della misura in argomento, a tutela e sostegno della maternità e della paternità, l'esonero contributivo in esame spetta anche alle lavoratrici che hanno figli in adozione o in affidamento, compresi i periodi di pre-affido o preadozione;

- essere prive, al momento dell'assunzione, di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Al riguardo, si precisa che la locuzione "privo di impiego" è stata, da ultimo, definita con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017, che individua i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati. Tale nozione, come specificato dal citato D.M., nonché dalla circolare del medesimo Ministero n. 34 del 25 luglio 2013, si riferisce a quei lavoratori svantaggiati che *"negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione"*.

La nozione di impiego regolarmente retribuito viene riferita, dunque, non tanto alla condizione di regolarità contributiva del rapporto di lavoro, quanto alla rilevanza del lavoro sotto il profilo della durata (per il lavoro subordinato) o della remunerazione (per il lavoro autonomo o parasubordinato). Per le attività di lavoro autonomo o parasubordinato il riferimento è alla remunerazione, su base annua, inferiore ai limiti esenti da imposizione che, per il diverso importo delle detrazioni, è di 5.500,00 euro in caso di lavoro autonomo propriamente detto, e di 8.500,00 euro per le collaborazioni coordinate e continuative e le altre prestazioni di lavoro di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, TUIR).

Pertanto, l'esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato e indeterminato del settore privato, incluso il settore agricolo, compresi i rapporti di lavoro *part-time*, con l'esclusione dei rapporti di lavoro domestico e dei rapporti di apprendistato (cfr. l'art. 1, comma 212, della legge di Bilancio 2026).

4. Rapporti di lavoro incentivati, assetto e durata dell'esonero

L'esonero in argomento, valevole per le sole assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2026, è pari, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui da riparametrare e applicare su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 666,66 euro (€ 8.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, tale soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,50 euro (€ 666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Atteso il tenore letterale della norma, si chiarisce che, nell'ipotesi di trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, l'esonero può essere riconosciuto solo nel caso in cui il rapporto a termine sia già agevolato per effetto della medesima disposizione.

Come espressamente previsto dal comma 211 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2026, l'esonero contributivo in argomento spetta anche per le assunzioni a scopo di

somministrazione.

Considerata la *ratio* sottesa alla misura in trattazione, non rientra, fra le tipologie di rapporto di lavoro incentivate, l'assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ancorché stipulato a tempo indeterminato^[1].

Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell'agevolazione, alla contribuzione datoriale che può esserne effettivamente oggetto.

Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:

- i premi e i contributi dovuti all'INAIL;
- il contributo, ove dovuto, al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi operata dall'articolo 1, comma 756, della medesima legge;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi prevista dall'articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige Sudtirolo di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 148/2015;
- il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, 7 aprile 2016, n. 95269, adottato ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del decreto legislativo n. 148/2015;
- il contributo previsto dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Sono, inoltre, escluse dall'applicazione dell'esonero in commento le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

Pertanto, si precisa che non sono oggetto di agevolazione le seguenti forme di contribuzione:

- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui al decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166;
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all'articolo 1, commi 8 e 14, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182;
- il contributo di solidarietà per gli sportivi, di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166.

Si fa presente che, nei casi di trasformazione dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato o di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione l'articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell'1,40 per cento prevista per i contratti

a tempo determinato dal comma 28 del medesimo articolo 2.

Con riferimento alla durata del periodo di fruizione dell'agevolazione in argomento, si precisa che, ai sensi dell'articolo 1, comma 211, della legge di Bilancio 2026, l'esonero in trattazione spetta:

- in caso di assunzione a tempo determinato, anche in somministrazione, per dodici mesi dalla data di assunzione;
- in caso di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine già agevolato, per diciotto mesi dalla data della prima assunzione;
- in caso di assunzione a tempo indeterminato, per ventiquattro mesi dalla data di assunzione.

L'esonero in argomento spetta anche in caso di proroga del rapporto di lavoro, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al limite complessivo di dodici mesi.

Infine, come già chiarito per altre agevolazioni, si precisa che il periodo di fruizione dell'esonero può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento.

Ai sensi del comma 213 dell'articolo 1 in commento, l'agevolazione in trattazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziare.

Nel dettaglio, i benefici contributivi sono riconosciuti nel limite di spesa di:

- 5,7 milioni di euro per l'anno 2026;
- 18,3 milioni di euro per l'anno 2027;
- 24,7 milioni di euro per l'anno 2028;
- 25,3 milioni di euro per l'anno 2029;
- 25,9 milioni di euro per l'anno 2030;
- 26,5 milioni di euro per l'anno 2031;
- 27 milioni di euro per l'anno 2032;
- 27,6 milioni di euro per l'anno 2033;
- 28,2 milioni di euro per l'anno 2034;
- 28,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035.

L'Istituto provvede, ai sensi del medesimo comma 213 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2026, al monitoraggio del rispetto dei citati limiti di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze.

Se dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso all'esonero contributivo in trattazione.

5. Condizioni di spettanza dell'esonero

Il diritto alla fruizione dell'esonero in argomento è subordinato alle seguenti condizioni generali:

- rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, ossia:
 - regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 - assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di

lavoro individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge;

- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Al riguardo, si rappresenta che, secondo il disposto di cui al successivo comma 1175-bis del medesimo articolo 1^[2]: *“Resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione”*;

- applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione, da ultimo disciplinati dall'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. In particolare, l'esonero contributivo di cui si tratta non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:

1) l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione (cfr. l'art. 31, comma 1, lett. a);

2) l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro sei mesi dalla cessazione del rapporto (tre mesi per i rapporti stagionali) - la propria volontà di essere riassunto (cfr. l'art. 31, comma 1, lett. b). Tale condizione vale anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nella risposta all'interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, secondo la quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere all'assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere;

3) presso il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (cfr. l'art. 31, comma 1, lett. c);

4) la lavoratrice è stata licenziata nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, o risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo (cfr. l'art. 31, comma 1, lett. d).

Inoltre, ai fini della legittima fruizione dell'esonero in trattazione, si ribadisce quanto già previsto dal medesimo articolo 31, nella parte in cui dispone, alla lettera e) del comma 1, che, con riferimento al contratto di somministrazione, i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore, e, al comma 2, che, ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro

subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o intercorrano rapporti di collegamento o controllo.

Infine, si ricorda che, come previsto al comma 3 del medesimo articolo 31, l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie, inerenti all'instaurazione e alla modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione, produce la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la data di decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

6. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

Sotto il profilo soggettivo, l'esonero contributivo introdotto dall'articolo 1, comma 210, della legge di Bilancio 2026 è rivolto a tutti i datori di lavoro del settore privato, così come individuati nel precedente paragrafo 2.

In relazione alla normativa comunitaria, l'esonero contributivo in argomento, ancorché costituisca una misura di riduzione del costo del lavoro con l'utilizzo di risorse statali, si caratterizza come un intervento generalizzato, potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico del Paese, le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale. La sua applicazione, infine, prescinde da criteri di discrezionalità amministrativa.

Per le sue caratteristiche, la norma non risulta, pertanto, idonea a determinare un vantaggio a favore di taluni datori di lavoro o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale. Si ritiene, conseguentemente, che il citato esonero non sia sussumibile nella disciplina di cui all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativa agli aiuti concessi dallo Stato o mediante risorse statali.

7. Coordinamento con altre agevolazioni

Come espressamente previsto dall'articolo 1, comma 212, della legge di Bilancio 2026, l'agevolazione in trattazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.

Conseguentemente, prendendo a riferimento le forme di incentivo all'assunzione maggiormente diffuse, fruibili in relazione alle nuove assunzioni, a titolo esemplificativo, l'esonero contributivo in argomento non è cumulabile con l'incentivo per l'assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi o prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni di cui all'articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012.

Inoltre, si precisa che, per il periodo di applicazione dell'esonero in trattazione, non è possibile godere, per le medesime lavoratrici, della c.d. "Decontribuzione Sud", disciplinata dall'articolo 1, commi da 406 a 422, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, legge di Bilancio 2025).

Infine, considerata l'entità della misura dell'esonero in trattazione, pari al 100 per cento dei contributi complessivamente dovuti dal datore di lavoro, lo stesso non risulta cumulabile con l'incentivo previsto per l'assunzione di lavoratori disabili di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, né con l'incentivo previsto per l'assunzione di beneficiari del trattamento NASpI di cui all'articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012, pari, a seguito delle modifiche introdotte

dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 150/2015, al 20 per cento dell'indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento.

Sempre con riferimento all'eventuale compatibilità dell'esonero in argomento con altri regimi agevolati, si fa presente che, nelle ipotesi in cui le lavoratrici assunte vengano occupate in Paesi extracomunitari non convenzionati, in considerazione della disciplina speciale del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, recante "Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, che prevede una contribuzione previdenziale speciale, con l'applicazione di retribuzioni convenzionali, l'esonero in trattazione non trova applicazione (cfr. la circolare n. 236 del 30 luglio 1994, nella quale, con riferimento alle agevolazioni previste per le assunzioni dei lavoratori in mobilità, era già stata esclusa la possibilità di concedere i benefici contributivi per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari assicurati in base al decreto-legge n. 317/1987, data la specialità dell'impianto normativo della predetta legge).

In forza della previsione secondo cui l'esonero non è cumulabile con *"altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente"* si fa, inoltre, presente che il beneficio in trattazione non è cumulabile con la riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate, né con le riduzioni contributive previste per il settore dell'edilizia.

Diversamente, per espressa previsione normativa, la misura è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, prorogata fino al 2027 dalla legge di Bilancio 2025 (cfr. l'art. 1, comma 212, della legge di Bilancio 2026).

L'esonero, inoltre, è compatibile con l'agevolazione prevista dall'articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, pari all'1 per cento dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della "Certificazione della parità di genere" di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nei limiti e nel rispetto della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro effettivamente dovuta. Infatti, i due benefici presentano una diversa struttura, incidendo l'esonero in trattazione sulla contribuzione dovuta per la singola lavoratrice nella misura del 100 per cento e l'agevolazione di cui al citato articolo 5, comma 2, della legge n. 162/2021 sul monte contributivo aziendale nella misura dell'1 per cento.

L'esonero in trattazione è, infine, cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore, quale, ad esempio, l'esonero, sino al 31 dicembre 2026, sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico della lavoratrice madre prevista dall'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024).

8. Istruzioni operative

Allo scopo di conoscere con certezza l'ammontare del beneficio spettante e l'eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro deve inoltrare all'INPS - avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza *on-line denominato "ELM3"* appositamente predisposto dall'Istituto e disponibile sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DIResCO)" - la domanda di ammissione all'agevolazione.

Per essere autorizzato alla fruizione dell'agevolazione, il datore di lavoro, previa autenticazione, deve inoltrare all'Istituto, avvalendosi esclusivamente del citato modulo di istanza *on-line*, la domanda di ammissione all'esonero, fornendo le seguenti informazioni:

- l'indicazione della lavoratrice assunta e la dichiarazione del suo *status* di priva di impiego e madre di almeno tre figli di età inferiore a 18 anni;
- il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato/trasformato;
- l'importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
- l'indicazione della eventuale percentuale di *part-time* nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
- la misura dell'aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

L'Istituto, una volta ricevuta la richiesta telematica, mediante i propri sistemi informativi centrali, provvede a:

- verificare l'esistenza del rapporto di lavoro mediante la consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie;
- calcolare l'importo dell'incentivo spettante in base all'aliquota contributiva datoriale indicata;
- verificare la sussistenza della copertura finanziaria per l'esonero richiesto;
- in caso di sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo agevolabile, informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza *on-line*, che il datore di lavoro è autorizzato a fruire dell'esonero e individua l'importo massimo dell'agevolazione spettante per l'assunzione.

Al riguardo, si precisa che, nelle ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro nel corso di un rapporto di lavoro *part-time*, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non può superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, l'importo già autorizzato nella procedura telematica. Nelle ipotesi di diminuzione dell'orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in *part-time*, è onere del datore di lavoro riparametrare l'incentivo spettante per fruire dell'importo ridotto.

Successivamente all'accantonamento definitivo delle risorse finanziarie, effettuato in base all'aliquota contributiva datoriale dichiarata nella richiesta telematica, il datore di lavoro può fruire dell'importo dovuto, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione per il periodo spettante, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.

La fruizione del beneficio avviene mediante conguaglio nelle denunce contributive, secondo le indicazioni di seguito riportate e nei limiti della contribuzione esonerabile come sopra precisato.

Anche a seguito dell'autorizzazione al godimento dell'agevolazione, vengono effettuati i controlli volti ad accertare l'effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell'incentivo in oggetto.

9. Modalità di esposizione dei dati relativi all'esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens

I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell'esonero in oggetto, devono esporre a partire dal flusso UniEmens di competenza agosto 2026, le lavoratrici per le quali spetta l'esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.

In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione dovuta calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante devono essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, l'elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore "**ELM3**" avente il significato di "Esonero articolo 1, comma 210, legge n. 199/2025";
- l'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere presente tre volte, valorizzato con i codici fiscali di tre figli;
- nell'elemento <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere inserito il valore "CF_PERS_FIS";
- nell'elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l'AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell'elemento <BaseRif> deve essere inserito l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese con esclusivo riferimento ai mesi arretrati;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati sopra esposti nel flusso UniEmens sono poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice "**L633**", avente il significato di "conguaglio esonero art.1, comma 210, legge n. 199/2025";
- con il codice "**L634**", avente il significato di "Arretrati Esonero art.1, comma 210, legge n. 199/2025".

Si sottolinea che la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi arretrati da gennaio 2026 a luglio 2026 può essere effettuata nei flussi UniEmens dei tre mesi successivi alla pubblicazione della presente circolare (flussi di competenza agosto 2026, settembre 2026 e ottobre 2026).

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l'attività e vogliono fruire dell'esonero spettante, possono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (UniEmens/vig).

10. Modalità di esposizione dei dati relativi all'esonero nella sezione <PosAgri> del flusso UniEmens

I datori di lavoro agricoli autorizzati a fruire dell'esonero di cui all'articolo 1, commi da 210 a 213, della legge di Bilancio 2026 devono valorizzare per le lavoratrici interessate, a partire dal flusso UniEmens di competenza del mese di agosto 2026, gli elementi di seguito specificati:

- in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice "**Y**";
- in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice Agevolazione "**LA**", avente il significato di "Esonero contributivo donne madri almeno 3 figli disoccupate – art. 1 commi da 210 a 213, della legge 30 dicembre 2025, n. 199".

Per dichiarare l'importo spettante dell'esonero relativo alle competenze pregresse (dal mese di gennaio 2026 al mese di luglio 2026), per le lavoratrici indicate con il <CodAgio> "**LA**" devono essere valorizzati i seguenti elementi:

- in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> con il codice "**Y**";
- <CodAgio> con il codice agevolazione "**LB**", avente il significato di "Arretrati Esonero contributivo donne madri almeno 3 figli disoccupate – art. 1 commi da 210 a 213, della legge 30 dicembre 2025, n. 199".
- <Retribuzione> con l'importo del recupero spettante, rispetto alla totalità dei periodi pregressi.

Il codice agevolazione **"LB"**, utilizzato per dichiarare l'importo spettante rispetto ai periodi pregressi dell'esonero, deve essere utilizzato esclusivamente nella competenza del mese di ottobre 2026 inviata nel 4° periodo di trasmissione (dal 1° novembre al 28 febbraio 2027).

In fase di trasmissione dei flussi, l'Istituto verifica che le agevolazioni indicate nei medesimi siano coerenti con le autorizzazioni rilasciate.

I datori di lavoro agricoli possono verificare l'attribuzione dei suddetti codici di agevolazione consultando le sezioni "Codici Autorizzazione" e "Lavoratori Agevolati" della posizione aziendale, nel "Cassetto Previdenziale del Contribuente".

11. Modalità di esposizione dei dati relativi all'esonero nella sezione <ListaPosPA> del flusso UniEmens

I datori di lavoro con lavoratrici iscritte alla Gestione pubblica autorizzati a fruire dell'esonero previsto dall'articolo 1, commi da 210 a 213, della legge di Bilancio 2026, per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2026, devono compilare, a partire dalla denuncia del mese di agosto 2026, la sezione <ListaPosPA> del flusso UniEmens, valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> pensionistico con la retribuzione lorda imponibile e l'elemento <Contributo> con la contribuzione piena calcolata su tale imponibile.

Per esporre il beneficio spettante deve essere compilato, per ciascun mese oggetto dell'esonero, l'elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

- nell'elemento <AnnoRif> deve essere inserito l'anno oggetto dell'esonero;
- nell'elemento <MeseRif> deve essere inserito il mese oggetto dell'esonero;
- nell'elemento <CodiceRecupero> deve essere inserito il valore **"73"**, avente il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni articolo 1, commi da 210 a 213, della legge 30 dicembre 2025, n. 199";
- nell'elemento <Importo> deve essere indicata la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro oggetto dello sgravio nei limiti comunque previsti per il mese o frazione di mese.

La possibilità di esporre l'esonero relativamente ai mesi pregressi (da gennaio 2026 a luglio 2026) è consentita esclusivamente nelle denunce <ListaPosPA> dei mesi di agosto 2026, settembre 2026 e ottobre 2026.

I codici fiscali dei tre figli devono essere indicati nell'elemento V1_Periodo Precedente, Causale 7, Codice Motivo Utilizzo 5 "Regolarizzazione da circolare o messaggio" da compilare all'atto dell'assunzione, per ciascun figlio secondo le indicazioni che seguono:

- <GiornoInizio> e <GiornoFine>: devono corrispondere a quelli dell'elemento in cui è dichiarato il Codice Recupero **"73"**;
- <DataAtto> di <DescrMotivoUtilizzo>: indicare la data della presente circolare;
- <IdentAtto>: valorizzare con **"5"**.

Si evidenzia altresì che l'agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici e che la stessa non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione, individuabile assumendo come riferimento la nozione e l'elencazione recate nell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001.

12. Istruzioni contabili

Per la rilevazione degli oneri per l'agevolazione contributiva in argomento, posti a carico dello

Stato, si provvede a istituire nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza contabile – GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive), il seguente conto:

- GAW37205 – per rilevare l'esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratrici madri di tre o più figli prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi - articolo 1, commi da 210 a 213, della legge n. 199/2025.

Al conto di nuova istituzione gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile del DM andranno contabilizzate le somme conguagliate dai datori di lavoro ed esposte nel flusso UniEmens, con il codice "**L633**", avente il significato di "conguaglio esonero art.1, comma 210, legge n. 199/2025" e con il codice "**L634**", avente il significato di "Arretrati Esonero art.1, comma 210, legge n. 199/2025", secondo le istruzioni operative fornite nel paragrafo 9 della presente circolare.

Lo stesso conto GAW37205 sarà associato ai codici "**LA**" ed "**LB**", nella sezione <PosAgri> del flusso UniEmens, sulla base delle indicazioni operative fornite al precedente paragrafo 10, nonché al valore "**73**" nella sezione <ListaPosPa> del flusso UniEmens - procedura ECA, come illustrato al paragrafo 11 della presente circolare.

La Direzione generale, come di consueto, curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri connessi con gli sgravi contributivi in esame.

In allegato si riporta la variazione al piano dei conti (Allegato n. 1).

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga

[1] Al riguardo, si osserva come il lavoro intermittente, anche laddove preveda la corresponsione di un compenso continuativo in termini di indennità di disponibilità (la cui misura è, peraltro, rimessa alla pattuizione fra le parti), costituisca pur sempre una forma contrattuale strutturalmente concepita allo scopo di fare fronte ad attività lavorative di natura discontinua (*"prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente [...] anche [...] in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno"* - cfr. l'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015), tant'è che, sul piano generale, la durata della prestazione lavorativa è soggetta a limitazioni di legge (*"con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari"* - cfr. l'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015). Infine, l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, nell'*an* e nel *quantum*, è soggetto alla totale discrezionalità delle esigenze produttive del datore di lavoro (*"un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa"* - cfr. l'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015).

[2] Il comma 1175-bis dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 è stato introdotto dall'articolo 29, comma 1, lettera b), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

S118-26 - DM 22 giugno 2026 – Art. 14, comma 6, DL n. 159/2025 – Cittadini stranieri formati nei Paesi di origine – SIISL

Pubblicato il Decreto interministeriale 22 giugno 2026, attuativo dell'art. 14, comma 6, del DL n. 159/2025, che disciplina le modalità di iscrizione al SIISL dei cittadini stranieri che hanno completato percorsi di istruzione e formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine

Sul sito del Ministero del Lavoro è stato pubblicato il Decreto ministeriale 22 giugno 2026 , attuativo dell' articolo 14, comma 6, del DL n. 159/2025 (vedasi notizia S59-26 di ANCE FVG Informa n°14/2026), che disciplina le modalità di iscrizione al Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) dei cittadini stranieri che hanno completato percorsi di istruzione e formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione).

Il provvedimento definisce il ruolo dei soggetti proponenti e gli adempimenti necessari al perfezionamento dell'iscrizione sulla piattaforma SIISL, favorendo la valorizzazione dei profili professionali dei partecipanti e l'inserimento in percorsi di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

L'art. 14, comma 6, del decreto-legge n. 159/2025, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, recante "Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile" , prevede che i cittadini stranieri formati all'estero siano iscritti al Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) , la piattaforma istituita dall'art. 5 del DL n. 48/2023, finalizzata a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

L'iscrizione dei cittadini stranieri formati nei Paesi di origine avviene per il tramite dei soggetti proponenti, individuati dalle " Linee Guida dedicate alle modalità di predisposizione e valutazione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica rivolti a cittadini di paesi terzi residenti all'estero ", che hanno proposto, singolarmente o in forma di partenariato, i programmi formativi approvati ai sensi del predetto art.23.

In particolare, il decreto in argomento prevede quanto segue:

- l'elenco dei cittadini stranieri formati all'estero è inviato in interoperabilità alla piattaforma SIISL mediante cooperazione applicativa con la Piattaforma Ingressi Formativi all'Estero (PIF) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- i soggetti proponenti accedono al SIISL tramite SPID o CIE e visualizzano l'elenco dei cittadini stranieri che hanno completato con esito positivo i percorsi formativi di propria competenza;
- il soggetto proponente deve integrare il profilo di ciascun cittadino straniero formato all'estero con i relativi dati di contatto;
- il SIISL invia automaticamente una notifica al cittadino straniero per il perfezionamento dell'iscrizione alla piattaforma e l'attivazione del profilo;
- in caso di mancata attivazione del profilo, il soggetto proponente è tenuto a verificare l'esattezza dei dati di contatto e, se necessario, a rettificarli;
- decorsi 15 giorni dalla predetta notifica, in assenza di attivazione del profilo, il soggetto proponente dovrà, inoltre, sollecitare il cittadino a completare la procedura di iscrizione.

Attivato il profilo, il SIISL genera un curriculum precompilato con le informazioni relative

alla formazione svolta, che sarà reso visibile ai datori di lavoro dei settori di riferimento del percorso formativo completato, favorendo così l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Il soggetto proponente, infine, deve informare il cittadino straniero della registrazione del suo profilo sul SIISL e del trattamento dei relativi dati personali.

Per gli ulteriori dettagli operativi e tecnici si rinvia al decreto in argomento al relativo Allegato tecnico.

F51-26 - Immobili categoria F, le indicazioni del Notariato sul trattamento fiscale

Lo Studio n. 36-2026 del Notariato chiarisce il trattamento IVA e dell'imposta di registro nelle compravendite di immobili delle categorie catastali F, fornendo indicazioni operative sulle principali fattispecie

Le compravendite di immobili censiti nelle categorie catastali F continuano a presentare diversi profili interpretativi sul piano fiscale. A fare il punto è lo Studio n. 36-2026 del Consiglio nazionale del Notariato, pubblicato il 17 luglio, che analizza il trattamento ai fini IVA e dell'imposta di registro delle cessioni di fabbricati in corso di costruzione o ristrutturazione, unità collabenti, lastrici solari e aree urbane, offrendo un quadro operativo delle diverse fattispecie.

Lo Studio conferma, innanzitutto, che la cessione dei fabbricati in corso di costruzione (categoria F3) e di quelli in corso di definizione (categoria F4), quando effettuata da un soggetto passivo IVA, deve essere assoggettata a IVA. Si tratta infatti di immobili ancora inseriti nel ciclo produttivo e non ancora ultimati. L'impostazione è perfettamente allineata all'orientamento consolidato dell'Agenzia delle Entrate, secondo cui tali trasferimenti sono sempre imponibili ai fini IVA, con applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

Diversa, invece, la posizione assunta per i fabbricati collabenti (F2) e per i lastrici solari (F5). Secondo il Notariato, la loro cessione rientra, in linea generale, nel regime di esenzione IVA previsto per i trasferimenti di fabbricati. Per gli immobili collabenti resta tuttavia imponibile la vendita effettuata dall'impresa costruttrice o ristrutturatrice entro cinque anni dalla conclusione dei lavori, oppure oltre tale termine qualora sia esercitata l'opzione per l'imponibilità.

Proprio su questo punto emerge una significativa divergenza interpretativa con l'Agenzia delle Entrate. L'Amministrazione finanziaria ha infatti sostenuto, in diversi documenti di prassi, che né i lastrici solari classificati in categoria F5 né gli immobili collabenti censiti in categoria F2 possano beneficiare del regime di esenzione previsto per gli immobili abitativi o strumentali. Di conseguenza, secondo l'Agenzia, tali cessioni restano imponibili ai fini IVA.

Lo Studio affronta anche il caso delle aree urbane (F1), precisando che il trattamento fiscale varia in funzione della destinazione urbanistica dell'area: sarà quindi determinante verificare se il terreno sia o meno edificabile.

Un capitolo specifico è dedicato alle cessioni degli immobili appartenenti alle categorie catastali F quando vengono trasferiti come pertinenze di un bene principale.

Per i fabbricati in corso di costruzione o di definizione ceduti come pertinenze, il Notariato ritiene che continui ad applicarsi il regime di imponibilità IVA, in quanto gli immobili sono ancora inseriti nel ciclo produttivo, indipendentemente dal trattamento fiscale previsto per il bene principale.

Per le aree urbane pertinenziali, invece, la disciplina cambia: se l'area è edificabile segue il regime IVA del bene principale; se non è edificabile, resta esclusa dall'IVA e si applica l'imposta di registro. Analogo criterio viene adottato per i fabbricati collabenti e i lastrici solari pertinenziali, che secondo il Notariato seguono il regime di esenzione IVA previsto per l'immobile principale, sia esso abitativo o strumentale.

L'ultima parte dello Studio affronta infine il tema dell'applicabilità delle cosiddette

agevolazioni “prima casa” agli immobili censiti nelle categorie catastali F, analizzando le condizioni nelle quali i benefici fiscali possono trovare applicazione.

Le conclusioni del Notariato rappresentano un importante riferimento interpretativo per operatori e professionisti. Tuttavia, nelle fattispecie in cui l'orientamento si discosta da quello dell'Agenzia delle Entrate, è opportuno adottare particolare prudenza. Gli indirizzi dell'Amministrazione finanziaria costituiscono infatti il parametro seguito dagli uffici territoriali nell'attività di controllo e negli eventuali accertamenti fiscali.

Consiglio Nazionale del Notariato

Studio n.36-2026/T

LA CESSIONE DEI BENI CLASSIFICATI NELLA CATEGORIA CATASTALE F TRA IVA E REGISTRO

di Francesco Raponi

(Approvato dalla Commissione Studi Tributarî il 09 aprile
2026)

Abstract

Si intende stabilire quale sia il regime impositivo cui assoggettare gli atti di trasferimento a titolo oneroso, posti in essere da un soggetto passivo iva, aventi ad oggetto beni immobili classificati in una delle categorie "F", che comprende le aree urbane (F1), i fabbricati collabenti (F2), i fabbricati in corso di costruzione (F3), i fabbricati in corso di definizione (F4) ed i lastrici solari (F5).

L'analisi permetterà di concludere che per le aree urbane la sola classificazione catastale nella categoria F1 non consente di ritenere sempre sussistente il presupposto oggettivo per farne rientrare la cessione nel campo di applicazione dell'iva, atteso che a tali fini bisognerà invece prendere in considerazione la destinazione prevista dagli strumenti urbanistici.

Con riferimento invece ai fabbricati collabenti (F2), in corso di costruzione (F3), in corso di definizione (F4) e ai lastrici solari (F5), la cui natura non fa emergere dubbi sull'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, la ricerca è orientata a determinare se le relative cessioni siano esenti o imponibili.

Con l'avvertenza che le conclusioni che saranno formulate non sono del tutto condivise dalla Amministrazione Finanziaria, risulterà che la cessione dei beni in costruzione e in corso di definizione è sempre imponibile e quella avente ad oggetto fabbricati collabenti e lastrici solari, ai

sensi dell'art. 10 – 8 bis dpr 633 del 1972, è di regola esente e imponibile soltanto se ne ricorrono i presupposti previsti da tale norma.

Con l'occasione sarà altresì verificato il regime fiscale delle cessioni effettuate da soggetti passivi iva aventi ad oggetto beni appartenenti alle categorie fittizie trasferiti come pertinenze.

Per le aree urbane pertinenziali emergerà che il relativo trasferimento rientra nel campo di applicazione dell'iva secondo la natura del bene principale nel solo caso in cui risultano suscettibili di utilizzazione edificatoria, poiché in caso contrario, non potendosi applicare il medesimo criterio di assimilazione tipologica, è soggetto ad imposta di registro.

Con riferimento invece ai fabbricati pertinenziali in corso di costruzione e/o in corso di definizione, ritenendosi decisivo che si trovano ancora nel ciclo produttivo dell'impresa e dovendosi pertanto prescindere dal regime previsto per i beni ultimati proprio dei beni principali, le cessioni che li abbiano ad oggetto potranno risultare soltanto imponibili.

Con riguardo poi ai fabbricati collabenti e ai lastrici solari pertinenziali, risulterà che, la relativa cessione rientra nel perimetro applicativo dell'art. 10 – 8 bis dpr iva se vengono ceduti come pertinenze di una abitazione e in quello dell'8 ter se invece risultano pertinenze di un bene strumentale.

Nella parte finale, infine, sarà analizzata la possibilità di applicare le agevolazioni prima casa al trasferimento avente ad oggetto fabbricati classificati nella categoria catastale F.

Sommario: 1. Introduzione. - 2. Beni di categoria F rientranti nel ciclo produttivo dell'impresa - 2.1 Fabbricati in costruzione. - 2.2 Fabbricati in corso di definizione. - 2.2.1 La posizione del Fisco e della Cassazione. Critica. - 2.2.2 Soluzione proposta - 3. Altri immobili di categoria F - 3.1 Aree urbane. - 3.2 Fabbricati collabenti. - 3.3 Lastrici solari. - 4. Beni di categoria F pertinenziali - 4.1 Regime Iva dei fabbricati classificati in categoria F pertinenziali. - 4.2 Regime fiscale delle aree urbane pertinenziali. - 5. Beni di categoria f - agevolazioni 1 casa - 5.1 Fabbricati in corso di costruzione - 5.2 Fabbricati in corso di definizione - 5.3 Fabbricati Collabenti - 5.4 Lastrici solari - 6. Conclusioni.

1. INTRODUZIONE

Le categorie catastali F¹, che comprendono le aree urbane F1, i fabbricati collabenti (F2), in corso di costruzione (F3), in corso di definizione (F4) e i lastrici solari (F5), sono state previste dall'art 3 Dm Mef 28/1998 per consentire una migliore identificazione catastale dei beni che possono esservi ricompresi in funzione degli atti traslativi e/o costitutivi di diritti reali che dovessero averli ad oggetto².

Ciononostante il legislatore non ha ancora ritenuto di regolamentarne il trattamento tributario³, generando una situazione di incertezza⁴, soprattutto nel perimetro applicativo che si intende approfondire con il presente lavoro, relativo all'imposta sul valore aggiunto⁵. Non è servita da

¹ Le categorie F sono state istituite con l'art. 15 del Dpr 26.10.1972 n. 650 che recitava "nel Catasto Fabbricati verranno iscritti i lastrici solari nonché le aree scoperte di pertinenza o dipendenza delle unità immobiliari urbane".

Sono definite "Fittizie" dalla Circolare n. 9/T del 26 novembre 2001 prot. 69262 perché non sono previste nel quadro generale delle categorie in quanto ad esse non è associabile una rendita catastale.

Le categorie fittizie sono state inoltre disciplinate dalle circolari n. 2 del 20 gennaio 1984 del Mef (che tratta dell'accatastamento delle nuove costruzioni), 1/T dell'8 maggio 2009 dell'Agenzia del Territorio (che tra l'altro nel par. 3.5 disciplina le aree urbane F6), e n. 18 dell'8 giugno 2017 della Agenzia delle Entrate che ha introdotto per le infrastrutture la categoria F7 il tutto come precisato dalla Guida Operativa Catasto Fabbricati Do.c.f.a. a pag. 9.

² Non rilevano nell'ottica del presente contributo i fabbricati in attesa di dichiarazione e le aree su cui sono stati edificati, ricompresi nella categoria F6 e le infrastrutture di comunicazione facenti parte della categoria F7 la cui natura particolare richiede un approfondimento che non può essere effettuato in questa sede. Il Vademecum Docfa della Agenzia delle Entrate su www.agenziaentrate.gov.it/portale/documenti versione luglio 2022 a pag. 25 nota 30 precisa che la categoria F/6 – Fabbricato in attesa di dichiarazione rappresenta una sorta di categoria "di servizio" che permette, da un lato, di avere evidenza degli enti urbani dichiarati al Catasto Terreni per i quali non è ancora stata presentata la dichiarazione al Catasto Fabbricati e, dall'altro lato, di assicurare la necessaria correlazione e continuità storica delle informazioni registrate negli archivi di Catasto Terreni e di Catasto Fabbricati. La registrazione di una unità immobiliare urbana nella categoria F6 avviene automaticamente dopo l'approvazione del Tipo Mappale e consiste nella iscrizione nella partita speciale "area di enti urbani e promiscui" Guida cit. pag. 11.

³ L'analisi si compendia nello stabilire se i trasferimenti che abbiano ad oggetto beni classificati in categoria F possono essere ricompresi nel perimetro dell'imposta sul valore aggiunto oppure se invece siano soggetti all'applicazione dell'imposta di registro.

⁴ Ad alimentare l'incertezza in capo agli operatori non aiutano neanche le conclusioni che sono state raggiunte in relazione agli altri comparti impositivi che se applicate al sistema Iva potrebbero avere ripercussioni differenti rispetto a quelle indicate dalla stessa Agenzia delle Entrate. Prendiamo ad esempio il trasferimento oneroso dei beni in categoria F3 con destinazione abitativa. Mentre ai fini della applicazione delle agevolazioni 1 casa, in coerenza con il sistema Iva, si prende atto che si tratta di beni da ultimare e si indica in tre anni il termine ultimo per la fine dei lavori (su cui infra), in relazione al sistema delle plusvalenze invece, se il medesimo bene si trova da 5 anni in tale stato, viene considerato come già ultimato senza dover attendere i tre anni richiesti solo per la conferma delle agevolazioni.

⁵ Nell'ambito applicativo dell'imposta di registro la problematica inerente l'inquadramento delle cessioni aventi ad oggetto beni appartenenti alla categoria F riguarda principalmente il profilo della valutazione. A tal fine sarebbe opportuno supportarne il valore basandosi su perizie giurate e su foto datate da allegare se del caso al relativo atto.

stimolo in tal senso né la classificazione come “durevole”⁶ della categoria F2, e neppure il numero elevato di beni appartenenti alle categorie F3 e F4⁷, che, benché catalogate come “necessariamente” provvisorie⁸, hanno assunto invece valenza di categorie anch’esse stabili⁹, formando oggetto di molteplici transazioni commerciali¹⁰.

Spetta pertanto all’interprete colmare la lacuna, considerando le numerose variabili e la particolare natura dei singoli beni¹¹ riconducibili nelle sotto-categorie F¹², e tenendo presente che con

⁶ Risposta n. 357 del 2019 ha definito i fabbricati classificati F2 come appartenenti ad una “classificazione durevole”.

⁷ In Italia ci sono oltre 1 milione di F3 e F4 (non esiste a dire il vero un dato ufficiale fonte AI Overview). La ragione principale di tale numero così elevato potrebbe essere anche essere quella di sottrarsi al pagamento dell’Imu e della Tari. Tuttavia i Comuni dovrebbero segnalarne gli abusi della AE (circ. n. 27 del 2022).

⁸ Risposta n. 357 del 2019 in materia di agevolazioni 1 casa.

⁹ La stessa Amministrazione Finanziaria aveva già preso atto di tale scenario quando, muovendo dalla stabilità della destinazione dei fabbricati in costruzione “F3”, si era pronunciata (Risoluzione n. 23 del 2009) sulle modalità per fissare la data di decorrenza dei 5 anni dalla loro ultimazione ai fini della verifica della emersione di eventuali plusvalenze ai sensi dell’art. 67 lettera b) del Tuir in caso di vendita che li avesse ad oggetto.

¹⁰ Nonostante la “breve durata”, che avrebbe dovuto caratterizzarle. Come prevede la circolare 4/T del 29 ottobre 2009 dell’Agenzia del Territorio le classificazioni F/3 e F/4, relative rispettivamente ai fabbricati in corso di costruzione e in corso di definizione sono (o meglio dovrebbero essere) provvisorie per un periodo che va dai 6 ai 12 mesi.

¹¹ La stessa Agenzia delle Entrate, giungendo a conclusioni non sempre condivisibili ha indicato presupposti differenti per l’inquadramento relativo ad ognuno di detti immobili proprio in ragione della loro differente natura. Per i beni F2 ad esempio l’Agenzia delle Entrate è partita dal parametro che non sono riconducibili nel numero 8 bis e neanche nel numero 8 ter dell’art. 10 del dpr 633 del 1972 per ritenerne la relativa cessione soggetta ad iva. Per i beni F3 ha valorizzato il dato di essere fabbricati non ancora ultimati per concludere che la relativa cessione è sempre soggetta ad iva. Per quelli F4 invece ha fatto riferimento al criterio della categoria catastale di origine per affermare che a seconda dei casi la relativa cessione sia esente o imponibile. Per i beni F5 infine è partita dal presupposto che trattasi di beni diversi da quelli strumentali per ricondurne la relativa cessione onerosa nello scenario impositivo di cui al numero 8 bis dell’art. 10 dpr 633 del 1972.

¹² A prescindere dal loro effettivo utilizzo. In alcune delle singole categorie F (F4, F2 e F5) possono rientrare beni di natura differente rispetto ai quali risulta difficoltoso applicare la medesima disciplina tributaria. In relazione ai beni classificati nella categoria F4, ad esempio, si ricomprendono sia fabbricati prossimi all’ultimazione che beni in corso di ristrutturazione. Tra i fabbricati collabenti possono essere ricompresi sia beni che in origine avevano natura abitativa che fabbricati che prima del degrado erano classificati come strumentali (non solo abitazioni abbandonate, fabbricati rurali, vecchie stalle, ma anche opifici industriali in degrado nonché alberghi dismessi aventi destinazioni miste). Ed infine come lastrici solari F5 possono essere classificati non solo tetti di copertura di fabbricati ma anche aree scoperte.

riferimento allo scenario impositivo in argomento non può ritenersi ugualmente operante la distinzione¹³, dipendente dalle differenti categorie catastali, propria solo di quelle ordinarie¹⁴.

La ricerca risulta ulteriormente complicata poiché il transito in una delle categorie F non è un adempimento obbligatorio¹⁵ ed anche perché la stessa categoria F non può essere considerata unitariamente¹⁶, visto che i beni che possono esservi ricompresi, proprio per la loro differente natura e del diverso percorso necessario per la corrispondente individuazione catastale¹⁷, non sono assoggettabili alla medesima¹⁸ disciplina¹⁹ tributaria²⁰.

¹³ L'Amministrazione finanziaria (Risoluzione n. 91 del 2007) con riferimento alla cessione di beni in corso di ristrutturazione (riconducibili come si vedrà anche ad una delle due specifiche categorie di beni F4) ha dovuto riconoscere che si può prescindere dalla relativa classificazione catastale. I temi sono stati sviluppati nello studio n. 88-2009/T -Iva- cessione di fabbricato strumentale in corso di ristrutturazione edilizia- aliquota applicabile est. F. Raponi le cui conclusioni possono essere ritenute ancora valide.

¹⁴ Come sostenuto in numerosi documenti di prassi dalla Agenzia delle Entrate. (Circolare Ae n. 27 del 2006 pag. 2) (anche Circolare 1° marzo 2007 n. 12; Risoluzione n. 58/E del 2008 e Circolare n. 22/E del 2013) la distinzione tra fabbricati abitativi e fabbricati strumentali dipende dalla differente classificazione catastale. Anche Cassazione Ordinanza 15192 del 2021 afferma che l'unico criterio oggettivo per individuare la strumentalità dell'immobile è rappresentato dalla categoria catastale di appartenenza al momento del trasferimento.

¹⁵ Il comma 2 dell'art. 3 del D.M. 28/98 prevede infatti che i beni classificabili in categoria F "possono" ma non "devono" necessariamente formare oggetto di iscrizione in Catasto tra tali categorie fittizie.

¹⁶ La conclusione cui giungono sia l'Agenzia delle Entrate che la Cassazione che la classificazione catastale del fabbricato "al momento della cessione" resta in generale il criterio di riferimento principale potrebbe risultare fuorviante riguardo alla cessione di fabbricati F la cui classificazione è per definizione provvisoria e non obbligatoria.

¹⁷ La classificazione in una delle categorie F richiede la certificazione da parte di un tecnico di situazioni di fatto, tra loro molto differenti, peraltro difficilmente documentabili e riscontrabili.

¹⁸ A riprova di quanto sostenuto non è sempre consentito il passaggio dall'una all'altra delle categorie fittizie. Nel Vademecum Docfa cit. pag. 27 è precisato a tal fine che non è ammissibile l'attribuzione della categoria F3 nell'ambito di dichiarazioni di variazioni di beni immobili già censiti in catasto nelle categorie F2, F4 e F7. È invece possibile il passaggio dalla categoria F2 ad un'altra categoria (tranne evidentemente la categoria F3) mediante la procedura di ristrutturazione che presuppone interventi edilizi /impiantistici radicali. Vademecum Docfa Agenzia delle Entrate pag. 59.

¹⁹ Anche in relazione all'applicazione delle agevolazioni 1 casa non è possibile individuare una regola che valga per tutti i beni appartenenti alla categoria F la qual cosa genera inevitabilmente ripercussioni anche in relazione alle aliquote applicabili in caso in cui l'operazione presenti i tre requisiti per essere ritenuta riconducibile nel sistema applicativo dell'iva (su cui infra).

²⁰ I beni classificati nelle categorie F2, F3 e F4 hanno in comune soltanto la caratteristica di non essere idonei a produrre un reddito proprio (I beni F1 e F5 potrebbero produrre un reddito di natura fondiaria non determinabile catastalmente il cui presupposto è il solo possesso ai sensi della lettera e) dell'art. 67 Tuir), di non avere una rendita catastale e di non essere dotati di una planimetria. Tali unità sono rappresentate solo nell'elaborato planimetrico, mentre si esclude la presentazione di singole planimetrie (Circolare n. 9 del 2001). Le aree Urbane F6 non risultano neanche nell'elaborato planimetrico visto che si estinguono automaticamente in uno con l'accatastamento.

Ciò premesso, al fine di stabilire quale è il regime impositivo cui assoggettare gli atti di trasferimento in esame, occorre comunque²¹ rifarsi ai principi di carattere generale in materia di cessione di beni immobili posti in essere da un soggetto passivo iva²².

In questa ottica la cessione dei beni in costruzione (F3) e dei fabbricati in corso di definizione (F4)²³, non essendo stati “ultimati”, risulterà sempre imponibile trovandosi ancora nel ciclo produttivo dell’impresa²⁴.

Nella stessa direzione, in applicazione dell’art. 10 n. 8 bis dpr iva, la cessione di fabbricati collabenti (F2) e di lastrici solari (F5) risulterà esente, secondo il regime naturale proprio dei fabbricati²⁵. Sarà invece imponibile soltanto se la stessa cessione sia posta in essere dal costruttore o dall’impresa di ripristino nei 5 anni dalla ultimazione; ed in caso di decorso dei 5 anni se tali soggetti esercitino l’opzione per l’applicazione dell’iva²⁶.

Infine, muovendo sempre dalla normativa di riferimento, si dovrà concludere che la qualificazione catastale di “area urbana F1” non incide sulla tassazione della cessione che la abbia ad oggetto, dovendosi basare soltanto sulla relativa destinazione prevista dagli strumenti urbanistici.

Con l’avvertenza che le conclusioni che seguono non sono del tutto condivise dalla Amministrazione Finanziaria si procederà ad un’analisi che, non solo per praticità espositiva,

²¹ Nella stessa direzione di quanto sostenuto si dovrà tenere anche presente che solo i beni classificabili nelle categorie F3 e F4, sono strettamente connessi all’esecuzione di un intervento edilizio e che possono assumere tale classificazione perché interessati da lavori edilizi in generale (F3 e F4) o di ristrutturazione (F4). Nello stesso senso occorrerà considerare che invece per la classificazione dei beni nelle categorie F1 e F2 non è richiesta un’attività edilizia a monte, essendo la risultante di uno specifico accatastamento o di una apposita variazione catastale. Di contro solo i lastrici solari F5 possono essere la risultante della esecuzione di un intervento edilizio, quando siano stati costituiti al momento della prima edificazione, che essere costituiti semplicemente a seguito di uno specifico accatastamento o di una apposita variazione catastale per “frazionamento” catastale di un fabbricato esistente.

²² Il costruito normativo di riferimento è composto soprattutto dagli articoli 2, 10 n. 8 bis, 8 ter e 27 quinquies del dpr Iva e 40 del Tur nonché dall’art. 36 comma 2 DL 4 luglio 2006 n. 223 (legge 4.8.2006 n. 248) (decreto Visco-Bersani).

²³ Per i fabbricati F4 in corso di ristrutturazione solo se i relativi lavori siano iniziati.

²⁴ Come si rileva infatti dai numeri 8 bis e 8 ter dell’art. 10 decreto Iva possono risultare imponibili, oltre alle cessioni di fabbricati di nuova costruzione o che abbiano ad oggetto beni qualificati dalla particolare natura dell’intervento ex art. 3 comma 1 lettere c), d) ed f) del dpr 380 del 2001, anche quelle aventi ad oggetto fabbricati che sono ancora nel ciclo produttivo dell’impresa.

²⁵ Con applicazione (in forza del richiamo che l’art. 40 Tur fa al n. 8 bis dell’art. 10 Iva) dell’imposta di registro proporzionale del 9% e delle imposte ipotecarie e catastali fisse di euro 50 ognuna. In caso di vendita congiunta di tali beni unitamente ad altri la cui cessione risulti imponibile occorrerà distinguere caso per caso la quota parte del corrispettivo imputabile ad ognuno dei beni trattati.

²⁶ Risulta comunque abbastanza improbabile configurare una fattispecie di degrado con riferimento ad un fabbricato collabente che sia stato ultimato o ristrutturato con un intervento di edilizia pesante negli ultimi cinque anni. Non può invece escludersi la possibilità che il cedente costruttore o impresa di ripristino esercitino l’opzione per l’applicazione dell’iva.

raggruppa in due macro-categorie i beni classificabili nella categoria F, distinguendo quelli che si trovano ancora nel ciclo produttivo dell'impresa (F3 e F4) rispetto alle altre tipologie di beni immobili (F1, F2 e F5).

2. BENI DI CATEGORIA F RIENTRANTI NEL CICLO PRODUTTIVO DELL'IMPRESA

Partendo dal presupposto che le cessioni dei beni che si trovano ancora nel ciclo produttivo dell'impresa sono soggette obbligatoriamente ad iva, non si dovrebbero incontrare difficoltà per inquadrare tra le operazioni imponibili, sia quelle aventi ad oggetto beni classificati come F3, che le cessioni riguardanti fabbricati in corso di definizione classificabili nella categoria F4²⁷. Si tratta infatti, in entrambi i casi, di beni che verrebbero trasferiti quando si trovano ancora in tale circuito, in una fase nella quale non sono ancora pronti per il transito ad una categoria ordinaria, che non a caso deve essere sempre attestata, tramite la procedura Docfa, con la presentazione di una dichiarazione di "ultimazione di fabbricato"²⁸.

2.1 Fabbricati in costruzione.

La categoria F/3 può essere attribuita soltanto alle unità oggetto di dichiarazione di nuova costruzione che, al momento dell'accatastamento, non sono ultimate e per tale ragione non sono suscettibili di produrre un reddito proprio²⁹; è assegnata normalmente alle nuove costruzioni, ma può essere attribuita anche alle unità derivanti da divisioni di unità ultimate solo in parte (ossia da divisioni di unità già censite in categoria F/3) ovvero alle unità edificate, e comunque non ancora ultimate, su aree urbane (F/1)³⁰.

Proprio perché si tratta di beni "non ultimati", si concorda con l'Amministrazione Finanziaria quando sostiene³¹ che alla relativa cessione non sono applicabili le disposizioni di cui ai nn. 8 bis e

²⁷ Con le limitazioni e le precisazioni precisate più avanti nel testo.

²⁸ Vademecum Docfa pag. 59.

²⁹ Vademecum Docfa pag. 27.

³⁰ Per le unità immobiliari già dichiarate in catasto come ultimate, e pertanto censite nelle pertinenti categorie catastali produttive di reddito, non è invece ammissibile l'attribuzione della categoria F/3 a seguito di dichiarazione di variazione per interventi edilizi sul bene. Vademecum Docfa pag. 27.

³¹ Circ. n. 12 del 2007 pag. 25 – Circ. n. 18 del 2013.

8 ter dell'art. 10 del dpr Iva poiché le stesse sono state dettate solo con riferimento ai fabbricati "ultimati"³².

La data di ultimazione della costruzione o dell'intervento edilizio, oltre che per le finalità specifiche di cui ai numeri 8 bis e 8ter, rappresenta in questo senso anche il termine finale per stabilire se un bene si trova ancora nel circuito produttivo³³.

Risulta quindi condivisibile anche l'ulteriore conclusione che l'alienazione onerosa di un fabbricato o porzione di fabbricato in corso di costruzione, proprio perché si tratta di un bene non ancora ultimato è sempre imponibile³⁴, con applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa³⁵.

Ai fini del corretto inquadramento della cessione in oggetto, pertanto, si ritiene necessaria la sussistenza del solo presupposto di natura oggettiva³⁶, che deve trattarsi cioè di beni "inseriti (ancora) nel ciclo produttivo dell'impresa"³⁷, senza che possa rilevare la qualifica del soggetto acquirente e l'utilizzo che ne farà.

³² Circ. n. 12 del 2007 par. 10.

³³ Precisando quali siano gli effetti della ultimazione è stata anche fornita la nozione di immobile non ultimato favorendone il relativo inquadramento in chiave tributaria.

³⁴ Con applicazione di norma dell'aliquota ordinaria del 22%. Tuttavia è prevista l'applicazione della aliquota del 10 % in caso di cessione di beni in costruzione destinati a civile abitazione o a fabbricati o porzioni di fabbricato diversi dalle case di abitazione di cui alla legge Tupini (purché permanga in entrambi i casi l'originaria destinazione ex n. 127 undecies Tabella A parte III dpr Iva – su cui studio n 88-2009/T Est. Raponi cit.). È prevista inoltre l'aliquota del 4% se vengano invocate le agevolazioni 1 casa (n. 21 Tabella A parte III dpr Iva).

³⁵ Risposta Ae n. 241 del 4.8.2020.

³⁶ Emerge quindi una caratterizzazione esclusivamente oggettiva del concetto di permanenza nel circuito produttivo.

³⁷ È importante sottolineare che tale principio deve essere ritenuto valido anche se, come anticipato, nel sistema delle imposte sui redditi, argomentando dall'art. 2645 bis cc, ai fini della determinazione del quinquennio per l'emersione delle plusvalenze il Fisco (Risoluzione n. 23 del 2009) ha dovuto dare conto che i fabbricati in costruzione se rimangono in tale situazione di non ultimazione in via permanente possono essere considerati come se fossero ultimati. A conferma della conclusione basta considerare che non sono solo differenti i relativi comparti ma anche i presupposti e le qualifiche dei soggetti interessati.

Fino a quando un fabbricato non sia idoneo ad espletare la sua funzione, ovvero non sia idoneo ad essere destinato al consumo, non può ancora dirsi ultimato³⁸. La sua “produzione” non sarà stata ancora completata e la relativa cessione risulterà imponibile ³⁹.

Non può essere condivisa, di conseguenza, la recente posizione⁴⁰ della Cassazione⁴¹, la quale sostiene che la permanenza nel circuito produttivo dell’impresa deve essere basata anche su riscontri di natura soggettiva. Più nello specifico la Suprema Corte ritiene che un bene in costruzione classificato in categoria F3 potrebbe considerarsi fuori dall’ambito applicativo dell’art 8-ter dell’art. 10 dpr 633 del 1972, con applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa, soltanto quando anche all’esito dell’operazione di trasferimento risulti ancora “effettivamente” nel circuito produttivo, fattispecie che si verificherebbe nel solo caso in cui cedente e cessionario siano entrambi imprese edili. Diversamente quando il cessionario sia il consumatore finale, (un privato oppure anche una società che non svolga attività edile) lo stesso fabbricato, proprio a causa della cessione in favore di tale soggetto, sarebbe fuoriuscito dal circuito produttivo risultando assoggettabile alla medesima disciplina prevista per i beni ultimati⁴².

In questa sede, tuttavia, non può che ribadirsi⁴³ che seguendo tale impostazione si perderebbe di vista il concetto di fondo, che la permanenza nel ciclo produttivo è una situazione che non può dipendere da una scelta dell’acquirente ma è sempre rimessa all’attività del soggetto passivo cedente.

³⁸ Circ. n. 12 del 2007 par. 10.

³⁹ In ordine alla cessione di beni non ancora ultimati, ad esempio in contrasto con quanto affermato dalla Cassazione (su cui infra) ed aderendo all’ultimo orientamento del Fisco (così Ris. n. 365 del 2022) (circolare 1° marzo 2007, n. 12/E) è fuor di dubbio che trattandosi di un bene ancora nel ciclo produttivo la relativa cessione sia soggetta ad Iva. La conclusione muove dal fatto che l’articolo 10, nn. 8-bis) e 8-ter) del DPR n. 633 del 1972, nell’individuare il regime IVA applicabile alla cessione di fabbricati, non tratta specificamente anche dei fabbricati “non ultimati”. Ciò diversamente da quanto espressamente previsto in altri ambiti normativi sempre riconducibili all’iva (come, ad esempio, il n. 21) della Tabella A, parte II, (aliquota del 4% prima casa) e il n. 127-undecies) (aliquota agevolata del 10% fabbricati abitativi e strumentali immobile Tupini) della Tabella A, parte III, entrambe allegate al d.P.R. n. 633 del 1972).

⁴⁰ Ordinanze n. 12000/2020, n. 22757/2016, n.23499/2016 e n. 22138/2017.

⁴¹ L’argomento è stato ampiamente sviluppato e oggetto di critica nello Studio CNN n. 181-2017/T La nozione di immobile in corso di costruzione: recenti orientamenti giurisprudenziali Est. N. Forte cui si rinvia.

⁴² In tal caso la cessione non sconta le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa ma rinforzate del 3% e dell’1%.

⁴³ Studio CNN n. 181/2017 cit.: la nozione di fabbricato in costruzione riflette una situazione oggettiva e non può subire variazioni sulla base della situazione soggettiva della parte acquirente.

2.2 Fabbricati in corso di definizione.

Nonostante interpretazioni di senso opposto⁴⁴, le conclusioni cui si è pervenuti per i beni in costruzione devono essere ritenute valide anche per le cessioni aventi ad oggetto fabbricati in corso di definizione, classificati in categoria F4, trattandosi di beni che al momento della relativa cessione si trovano ancora in corso di trasformazione edilizia o in corso di ristrutturazione.

Per comprendere meglio quanto si vuole sostenere, occorre muovere dalla premessa che possono far parte della categoria F4 due tipologie di fabbricati, che pur presentando in apparenza caratteri tra loro non omogenei, possono essere considerati entrambi ancora nel circuito produttivo dell'impresa. Secondo le fonti ufficiali della stessa Agenzia delle Entrate⁴⁵, infatti, possono esservi ricompresi non solo fabbricati che si trovano in uno stato prossimo ad essere dichiarati ultimati negli atti del Catasto⁴⁶, ma anche fabbricati su cui sono in corso interventi di ristrutturazione edilizia.

In particolare, nella prima sottocategoria rientrano porzioni di fabbricato delle quali, all'atto dell'accatastamento di altre porzioni⁴⁷, si sta stabilendo la destinazione o la consistenza⁴⁸. Si tratta

⁴⁴ Su cui infra.

⁴⁵ Vademecum Docfa Ae pag. 28 La categoria F/4 può essere assegnata soltanto a quelle "porzioni di fabbricato - o dell'area circostante - che all'atto della richiesta di accatastamento delle altre porzioni non siano ancora state definite funzionalmente o strutturalmente". L'attribuzione della categoria F/4 è prevista per le porzioni immobiliari non ancora accatastate e non per immobili derivanti da variazione di unità immobiliari urbane già censite con attribuzione di rendita catastale; costituisce eccezione a tale previsione l'esecuzione di "interventi rivolti a ridefinire radicalmente gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere tese a trasformare un fabbricato in un insieme di unità immobiliari, in tutto o in parte diverse da quelle in precedenza iscritte in catasto" (art. 3, comma 1, lettera d, del D.P.R. n. 380 del 2001) 33. In tale evenienza, pertanto, gli interventi edilizi devono riguardare il fabbricato, o una porzione dello stesso, composto da più unità immobiliari. Non è, pertanto, ammessa la variazione in categoria F/4 di un'unica unità immobiliare urbana oggetto di intervento edilizio.

⁴⁶ Si tratta di beni che sono solo in attesa dell'accatastamento. È opportuno precisare che "censire" è il termine generico che indica la registrazione di un bene in Catasto mentre accatastare è l'azione specifica di eseguire il censimento del fabbricato per la prima volta o di apportare modifiche a un bene già censito. Il tutto con lo scopo di attribuirgli una rendita facendone emergere una sua autonomia nella produzione di un reddito. In sintesi il Catasto è il registro che "censisce" gli immobili e "accatastare" è l'azione di iscrivere o aggiornare un immobile in tale registro.

⁴⁷ È importante sottolineare che secondo il Vademecum Docfa cit. pag. 27 tale condizione, che la classificazione nella categoria F4 si può effettuare solo al momento dell'accatastamento di altre porzioni del medesimo fabbricato, è imprescindibile. Si pensi ad uno stabile del quale vengono accatastati gli appartamenti e classificati come F4 gli spazi al piano terra che prima del definitivo accatastamento verranno venduti.

⁴⁸ Non è consentito il passaggio dalla categoria F3 alla categoria F4. Vademecum Docfa cit. pag. 27.

più nello specifico di unità immobiliari già edificate e già censite⁴⁹, ma non ancora accatastate⁵⁰, le quali saranno accorpate ad altre unità immobiliari urbane⁵¹ e che, benché “completate”⁵², si trovano ancora in una fase di trasformazione edilizia⁵³.

Inoltre, fanno parte dell'altra sotto-categoria di beni classificabili come F4 anche fabbricati per i quali sia in corso un intervento di ristrutturazione edilizia ex art. 3 comma 1 lett. d) del dpr 380 del 2001, in cui vengono abbattuti muri divisorii e di confine tra le varie unità immobiliari⁵⁴, con la precisazione che l'intervento deve riguardare l'intero fabbricato o una parte di fabbricato composta da più unità immobiliari e non può avere ad oggetto una singola unità⁵⁵.

⁴⁹ Si tratta di fabbricati, che devono essere oggetto di trasferimento di diritti. Esempio: Aree sottostanti un fabbricato che in caso di ritardo nella divisione di spazi disponibili ai piani terreni o interrati per attività commerciali o per box e nella necessità di procedere alle vendite degli appartamenti sovrastanti vengono censite come F4 prima dell'accatastamento definitivo ad esempio allo scopo di essere posti a garanzia di un mutuo. Oppure ancora scale condominiali da rendere esclusive che medio tempore non lo sono ancora o definire solo spazialmente sottotetti interclusi e non ancora definiti”.

⁵⁰ All'atto della richiesta dell'accatastamento di altre porzioni del medesimo stabile si presentano come fabbricati “ultimati nella struttura” ma non ancora definiti, funzionalmente e strutturalmente, perché soggetti a variazione di destinazione d'uso o a un frazionamento (es. porzioni di vano – scale condominiali rese esclusive – sottotetti interclusi o non definiti). (Vademecum Docfa pag. 56 e pag. 60). È opportuno precisare che in tutti i casi in cui si debba frazionare una unità immobiliare già accatastata a ciascuna delle porzioni va comunque attribuita una propria redditività con una propria categoria catastale definita.

⁵¹ Ancora più in particolare sono beni su cui l'impresa dovrà ancora intervenire a causa delle “riserve di definizione della estensione di parti comuni coperte o scoperte” oppure a causa del “ritardo nella divisione degli spazi disponibili ai piani terreni o interrati per attività commerciali o per box (Vademecum Docfa Agenzia delle Entrate pag. 27.)”. A riprova di ciò si consideri che non possono essere censite in categoria F4 le porzioni di immobile derivate da scorporo di unità immobiliari urbane già censite e accatastate in catasto con propria rendita. Esempio: Un locale negozio ultimato e accatastato in categoria C1 che viene frazionato non potrà dar luogo a due locali F4 ma solo a due locali C1 con due subalterni. Invece un locale destinato a negozio ma non ancora definito e attualmente classificato come F4 potrà essere diviso in due unità che potranno essere classificate come F4 (circ. n. 4T del 2009 e circ. 9T del 2001).

⁵² Non è comunque ammessa una variazione catastale di singole unità immobiliari da una categoria ordinaria (A, B, C, D) in quella F4.

⁵³ Risposta 167/2022 pag. 7. Nello stesso senso anche Risoluzione n. 99 dell'8.4.2009 pag. 6. Sul piano catastale si tratta in entrambi i casi di porzioni di fabbricato, anche di recente costruzione per le quali non è stata mai effettuata e presentata la “fine dei lavori”.

⁵⁴ Come ad esempio frazionamenti di ville da cui devono essere ricavati degli appartamenti ma dei quali non sono ancora definiti forma superficie e non sono stati ancora stipulati gli atti di vendita. Un altro caso può essere quello di porzioni immobiliari come stanze scorporate per essere vendute.

⁵⁵ Circolare n. 4/T del 2009 par. 3.3 e circ. 9/T del 2001. Fattispecie differente è quella relativa che alla individuazione di singole unità F4 al fine della relativa rivendita mediante il frazionamento di un intero fabbricato che sia stato censito in categoria F4 poiché su di esso è in corso un intervento di ristrutturazione ai sensi dell'art. 3 lettera d) dpr 380 del 2001. L'unico requisito è che tale attività sia legittimata da un idoneo titolo edilizio che ne giustifichi l'intervento. Nulla esclude inoltre che già in origine l'intero stabile anziché classificato come un unico F4 sia formato da tante unità F4 per quanti erano gli appartamenti in precedenza.

2.2.1 La posizione del Fisco e della Cassazione. Critica.

Nonostante il quadro appena rappresentato, la cui ricostruzione come detto non avrebbe potuto lasciare spazio a dubbi interpretativi, il Fisco⁵⁶, invece, pronunciandosi su una fattispecie di cessione di fabbricati che al momento del trasferimento saranno in corso di ristrutturazione, senza formulare alcuna distinzione tra le sottocategorie come sopra delineate, ha sostenuto che alla cessione di beni F4, visto che si tratta di una categoria provvisoria, si deve applicare la disciplina Iva secondo la categoria catastale che il bene aveva prima di tale classificazione⁵⁷.

Se ad esempio in origine si trattava di un bene strumentale, secondo il Fisco⁵⁸ l'atto che lo abbia ad oggetto deve essere regolato con applicazione dell'Iva nella misura del 22%⁵⁹, ed inspiegabilmente⁶⁰ con applicazione delle ipotecarie e catastali rinforzate rispettivamente del 3% e dell'1%⁶¹.

Va detto da subito che tale soluzione, probabilmente condizionata dal voler necessariamente collocare i beni oggetto di cessione in una delle specifiche categorie ordinarie, salvo quanto si sosterrà più avanti, non risulta del tutto condivisibile.

⁵⁶ Risposta n. 167 del 2022. Così anche Risoluzione n. 99 del 8.4.2009 cit. benché pronunciata in relazione alle spese di ristrutturazione di un immobile nell'ambito della determinazione del reddito imponibile.

⁵⁷ La soluzione prospettata nel documento di prassi sarebbe stata corretta se avesse avuto ad oggetto un fabbricato su cui effettuare dopo una ristrutturazione edilizia ex lettera d) dell'art. 3 dpr 380 del 2001, la cui cessione fosse stata conclusa prima che sia stato dato inizio ai lavori ma che ciononostante abbia assunto la classificazione F4. La ricorrenza di tale presupposto secondo la stessa AF è decisiva per considerare il fabbricato come rientrante nel ciclo produttivo. Se la cessione di un bene da ristrutturare fosse posta in essere prima dell'inizio dei lavori verrebbe assoggettata ad imposta secondo la categoria catastale che a quella specifica data coincide con la sua ancora attuale ed effettiva destinazione.

⁵⁸ Risposta n. 167 del 2022.

⁵⁹ Poiché non risulterebbe applicabile l'aliquota agevolata del 10% di cui al n. 127-undecies della tabella A parte III allegata al decreto Iva.

⁶⁰ In particolare non si comprende tale conclusione in merito alle imposte ipocatastali quando vengono richiamati a supporto documenti di prassi dai quali invece emerge chiaramente che secondo la stessa Agenzia a fattispecie simili si applicano le ipocatastali in misura fissa (Circ. 12 del 2007; circ. 12 del 2010; circ. 18 del 2013). Viceversa la soluzione della Ae potrebbe risultare valida se i lavori non siano ancora iniziati.

⁶¹ Se in origine era classificato come abitazione il fabbricato manterrebbe la stessa classificazione. Risoluzione n. 99/2009 cit. Quanto asserito tuttavia può valere solo per i beni F4 in corso di ristrutturazione e non anche per l'altra sottocategoria dei beni in attesa di accatastamento rispetto ai quali non è possibile individuare una categoria di origine.

Innanzitutto perché potrebbe valere solo per i beni classificati in categoria F4 che siano in corso di ristrutturazione, e non anche per l'altra sottocategoria di beni F4 in attesa di accatastamento, rispetto ai quali, non essendo stati mai accatastati, non sarebbe neanche possibile individuare una categoria catastale di origine⁶².

In secondo luogo perché anche con riguardo ai beni appartenenti alla sottocategoria di fabbricati in corso di ristrutturazione, che prima dell'inizio dell'intervento risultavano accatastati, non si comprende come possa trovare applicazione il criterio indicato dall'Agenzia delle Entrate quando al momento dell'atto del trasferimento la categoria originaria non sarebbe più corrispondente alla mutata consistenza del bene⁶³. Senza considerare che, seguendo tale tesi, si legittimerebbe l'asimmetria di ritenere tassabile la cessione di un fabbricato che sia ancora nel circuito produttivo secondo la disciplina prevista invece per un bene ultimato⁶⁴.

La Cassazione⁶⁵, da parte sua, probabilmente condizionata dal voler collocare anche i beni in oggetto in una delle specifiche categorie ordinarie, pronunciandosi peraltro solo in merito alle imposte ipotecarie e catastali, ha affermato che ai fini della individuazione della relativa disciplina è necessaria una verifica, da effettuarsi caso per caso⁶⁶, volta a stabilire se il medesimo fabbricato

⁶² Risulta anche difficile conciliare la conclusione cui perviene l'Agenzia delle Entrate con l'esigenza di rispettare la regola dettata dalla stessa Agenzia secondo cui non possono essere censite in categoria F4 le porzioni di immobile derivate da scorporo di unità immobiliari urbane già censite in catasto con propria rendita (Vademecum Docfa cit. pag. 28). Non essendo ammessa la variazione in F4 di un'unica unità oggetto di intervento edilizio -atteso che la rendita catastale tiene già conto delle perdite connesse alla mancata utilizzabilità delle stesse per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria- non si comprenderebbe la ratio del diverso trattamento cui risulterebbero assoggettabili le cessioni dei beni in corso di ristrutturazione che non siano classificabili come F4. Si aggiunga inoltre che non essendo obbligatorio il passaggio in F4 la vicenda si presterebbe anche ad utilizzi elusivi.

⁶³ Come rilevato peraltro anche dalla Corte di Cassazione (Sentenza n. 16946 del 13.2.2024).

⁶⁴ Se seguendo la tesi del Fisco si facesse riferimento alla situazione catastale di origine si rischierebbe di assoggettare a tassazione la cessione su presupposti errati. In sostanza si assoggetterebbe a tassazione un bene su caratteristiche catastali consistenti nell'originaria qualifica che nel frattempo sarebbe variata e non più attuale. Prova ne sia il fatto che a seguito dell'inizio dei lavori il bene potrebbe essere censito con la categoria F4 altrimenti avrebbe conservato quella di origine.

⁶⁵ Sentenza n. 16946 del 13.2.2024. Anche la sentenza però si riferisce solo alla sottocategoria dei fabbricati in corso di ristrutturazione e non prende in alcuna considerazione l'altra sottocategoria di beni F4.

⁶⁶ Più nello specifico la stessa Suprema Corte ha precisato che benché la qualificazione ai fini Iva dipende dalla classificazione catastale non può sostenersi che lo stesso concetto possa essere ritenuto applicabile al regime delle imposte ipocatastali.

F4 abbia natura strumentale⁶⁷. Solo se l'analisi si risolve positivamente, rientrando la fattispecie nell'art 10-8 ter dpr iva, si dovrebbero ritenere applicabili le ipocatastali rinforzate⁶⁸ del 3% e dell'1%⁶⁹.

2.3 Soluzione proposta

Nonostante l'autorevolezza di tali posizioni, come già anticipato, si ritiene invece che anche la cessione di un fabbricato in corso di definizione, trattandosi di un bene che si trova ancora nel ciclo produttivo, sia imponibile, al pari di quella avente ad oggetto fabbricati in corso di costruzione⁷⁰, e a prescindere da quale sia la sottocategoria che ne formi oggetto.

Più in particolare, con riguardo ad entrambe le due sottocategorie di beni in corso di definizione, si tratterebbe di fabbricati che al momento della cessione si trovano in uno stato di avanzamento che non consente di poterli considerare come fuoriusciti completamente dal circuito produttivo

⁶⁷ Per stabilire se il bene sia o meno strumentale la medesima Corte di Cassazione rinvia alla relativa situazione di fatto e in particolare alla potenziale vocazione strumentale che lo stesso potrebbe avere e che sia compatibile con la categoria F4. A parte le difficoltà di tale verifica, non si riesce a comprendere come possa essere considerato strumentale un fabbricato quando è ancora in attesa di definizione non solo per consistenza ma anche e soprattutto per destinazione. Nello stesso senso non sembra possibile raggiungere il medesimo risultato neanche quando oggetto dell'operazione sia un fabbricato "intero" o "una porzione dello stesso e non un singolo bene" che sia in ristrutturazione, quando cioè non è ancora possibile definirlo funzionalmente e strutturalmente in relazione alle singole porzioni da cui sarà composto.

⁶⁸ La Cassazione n. 16946 del 13.2.2024 più nello specifico precisa che le ipocatastali rinforzate sono tali con riferimento alla categoria unitaria dei beni strumentali a prescindere dall'assoggettamento ad Iva delle relative cessioni (Cass Ord. 24.2.2020 n. 4861). Pertanto ai fini della individuazione dei beni la cui cessione è tassata con le ipocatastali rinforzate non vale il fatto che non siano ultimati e che siano in corso di ristrutturazione ma solo se possa essere considerato strumentale.

⁶⁹ Ai sensi dell'art. 1 bis della tariffa allegata al Tuic per l'applicazione dell'imposta ipotecaria del 3% e dell'art. 10 del Tuic per l'imposta catastale dell'1% è richiesto che deve trattarsi necessariamente di beni strumentali rientranti nell'ambito applicativo di cui all'art 10 comma 8 ter del dpr Iva.

⁷⁰ Anche l'art. 2 del DM 2.1.1998 n 28 che regola le categorie F alla lettera a) prevede espressamente e congiuntamente nella medesima categoria la categoria dei "fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione o di definizione". Pertanto anche sul piano più prettamente tributario nulla toglie che siano assoggettati allo stesso regime. (Si veda anche Circolare n. 22 del 2013 pag. 21).

dell'impresa⁷¹ o comunque non ancora pronti per essere inquadrati nel perimetro applicativo dell'art. 10 nn. 8 bis e 8 ter dpr Iva⁷².

La relativa cessione avrebbe ad oggetto cespiti che vengono trattati quando si trovano ancora in un momento anteriore rispetto alla data di ultimazione ⁷³.

Non si comprende inoltre perché per i beni F4 sui quali sia in corso un intervento di ristrutturazione ex art. 3 lett. d) dpr 380/2001 ci si debba discostare dalle conclusioni cui è già giunta più volte la stessa Amministrazione Finanziaria riguardo alla cessione avente ad oggetto la stessa tipologia di beni che invece non abbiano avuto tale classificazione. Nello specifico anche per la cessione di un bene F4 in ristrutturazione non può non valere la medesima regola, prevista in generale per i fabbricati in corso ristrutturazione⁷⁴, che la qualifica come necessariamente imponibile solo se i relativi lavori siano effettivamente⁷⁵ iniziati⁷⁶.

⁷¹Ris. 91 del 2007. Non si comprenderebbe peraltro quale possa essere la differenza tra i beni F4 in ristrutturazione e i fabbricati in corso di ristrutturazione, che non abbiano avuto tale classificazione, la cui cessione è considerata imponibile dalla stessa Agenzia delle Entrate purché i relativi lavori siano effettivamente iniziati.

⁷² Tale conclusione infatti può essere ritenuta valida anche riguardo a quei beni F4 che benché siano "porzioni di fabbricato già ultimato che non siano da completare" non siano ancora definiti funzionalmente o strutturalmente. Più nello specifico "fabbricati dei quali non è ancora definita la consistenza (vale a dire l'esatta estensione) e la destinazione d'uso rispetto ai quali è necessaria una ulteriore attività edilizia". Esempio: società che ha realizzato un fabbricato. Ha ultimato e venduto gli appartamenti sovrastanti ma non ancora gli spazi commerciali al piano terra che vengono accatastati in attesa della vendita in categoria F4. Per ultimarne la costruzione l'impresa dovrà intervenire e definirli ulteriormente in chiave edilizia.

⁷³ Vademecum Docfa pag. 59. Per entrambe le sottocategorie di beni sarebbero in corso lavori legittimati da un titolo edilizio. Tanto è vero che come previsto per i beni F3 "a seguito della stessa ultimazione dei lavori" la causale richiesta per chiudere la pratica per far transitare i beni in una categoria catastale ordinaria è indicata come "ultimazione di fabbricato".

⁷⁴ Evidentemente tale problematica si pone solo con riguardo ai beni in corso di ristrutturazione. Circ. n. 12 del 2007 pag. 24.

⁷⁵ Occorre distinguere il caso in cui i lavori non siano ancora iniziati rispetto all'ipotesi in cui i lavori invece siano iniziati almeno parzialmente. Soltanto nel caso in cui i lavori non siano iniziati l'operazione sarebbe soggetta obbligatoriamente ad iva con applicazione delle imposte ipotecarie e catastali rinforzate rispettivamente del 3% e dell'1% e comunque solo se il bene sia ancora strumentale ovvero avrebbe potuto essere censito in una delle categorie A10, B, C, D, E. Se invece i lavori fossero iniziati in conformità a quanto affermato con la ris. 91 del 2007 la vendita del bene in ristrutturazione, a prescindere dalla classificazione in categoria F4, deve essere assoggettata ad iva obbligatoriamente con applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

⁷⁶ Anche se in misura parziale. Circ. n. 12 del 2007 e Ris. 91 del 2007. È opportuno che quanto indicato sia riportato nell'atto facendo riferimento ad un'adeguata documentazione.

Soltanto da quel momento infatti potrà sostenersi che anche il fabbricato in corso di ristrutturazione così come quello in corso di costruzione, a prescindere se sia stato classificato come F4, è entrato nel circuito produttivo⁷⁷.

Viceversa⁷⁸ solo se i lavori non⁷⁹ siano iniziati⁸⁰ e quindi, limitatamente al caso molto marginale e di difficile attuazione di fabbricati classificati come F4⁸¹ in data anteriore all'inizio⁸² della ristrutturazione, alla cessione che li abbia ad oggetto si deve ritenere applicabile la disciplina corrispondente alla categoria catastale ordinaria che avevano prima della modifica della classificazione.

Partendo da questa premessa, oltre che sull'imponibilità della fattispecie, è possibile prendere posizione anche in merito all'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali.

Posto infatti che ai sensi dell'art 1 bis della tariffa allegata al Tuic, per l'applicazione dell'imposta ipotecaria del 3%, e dell'art. 10 del Tuic per l'imposta catastale dell'1%, è richiesto che debba trattarsi necessariamente di beni strumentali "ultimati" rientranti nell'ambito applicativo di cui all'art. 10 comma 8 ter del dpr Iva, con riferimento ai beni classificati nella categoria F4 non potranno trovare mai applicazione le imposte ipotecarie e catastali rinforzate del 3% e dell'1%.

⁷⁷ In questo senso: Studio CNN n. 88 del 2009 "Iva-cessione di fabbricato strumentale in corso di ristrutturazione edilizia- aliquota applicabile" Est. F. Raponi cit.

⁷⁸ Sul tema si confronti Studio CNN n. 88 del 2009 Est. Raponi cit. e Quesito n.54-2023/T est. Raponi.

⁷⁹ Testualmente circ. n. 12 del 2007 pag. 24. Più precisamente anche se è stato richiesto o rilasciato il permesso a costruire ma non è stato dato inizio al cantiere, il fabbricato interessato non potrà ancora essere considerato in corso di ristrutturazione benché classificato come F4.

⁸⁰ A tali fini non basta la richiesta delle autorizzazioni amministrative alla esecuzione dell'intervento (circ. n. 12 del 2007 pag. 24. - Risoluzione n. 91 del 2007).

⁸¹ Esclusivamente su base documentale. La problematica potrebbe porsi poiché non risulta una procedura catastale di verifica effettiva dell'inizio dei lavori che è vagliata dagli organi preposti solo su base documentale e che come precisato nel testo non soddisfa i requisiti richiesti dalla Agenzia per inquadrare la fattispecie in chiave Iva. Ipoteticamente potrebbe aversi un bene classificato in categoria F4 solo sulla base di un titolo edilizio e senza che però sia stato verificato l'effettivo inizio dei lavori che se può risultare sufficiente ai fini della classificazione catastale non basta per qualificare il bene come rientrante nel ciclo produttivo dell'impresa.

⁸² È opportuno precisare che il Vademecum Docfa a pag. 59 prevede solo la comunicazione di fine lavori. Non risulta invece regolata anche la comunicazione della data di inizio lavori che avrebbe consentito un miglior inquadramento delle relative cessioni in chiave fiscale.

3. ALTRI IMMOBILI DI CATEGORIA F.

L'inquadramento nell'ambito iva delle cessioni aventi ad oggetto beni classificati nelle categorie F1, F2 e F5 dipende da diversi fattori che, con riguardo alle aree urbane, possono farle rilevare, a seconda della destinazione per l'imponibilità o per l'esclusione dal relativo campo di applicazione, mentre con riferimento ai fabbricati collabenti e ai lastrici solari ne determinano di norma la qualificazione secondo il regime naturale della esenzione da imposta, potendo risultare imponibili solo se ne ricorrono i relativi presupposti⁸³.

Nella stessa ottica va considerato inoltre che le differenti ricadute sul piano fiscale ne giustificano un'analisi separata, nonostante che le medesime aree urbane, fabbricati collabenti e i lastrici solari siano accomunati dall'essere tutte e tre classificabili nella relativa categoria F soltanto a seguito di un nuovo accatastamento o di una variazione catastale⁸⁴. Come emergerà meglio più avanti infatti tale elemento non risulta sempre determinante ai fini del relativo inquadramento.

3.1 Aree urbane.

La sola classificazione catastale delle aree urbane nella categoria F1 non consente di ritenere soddisfatto il presupposto oggettivo per farne rientrare le relative cessioni nella disciplina iva prescindendo dalla relativa destinazione urbanistica.

Tale conclusione peraltro è valida senza deroghe per tutte le tipologie configurabili di aree urbane⁸⁵; occorrerà rifarsi alle risultanze degli strumenti urbanistici sia con riferimento alle aree derivanti dalla demolizione totale di tutti i fabbricati presenti su una particella urbana⁸⁶, che

⁸³ Si tratta di beni che non sono più nel ciclo produttivo dell'impresa o che non vi sono mai entrati e che, tranne casi residuali relativi ai lastrici solari che ne siano la risultante, per la relativa classificazione non è richiesto un intervento edilizio a monte.

⁸⁴ Con riguardo ai fabbricati collabenti occorre osservare che come evidenziato nella nota 29439 del 30 luglio 2013 della Direzione Centrale Catasto e Cartografia dell'Agenzia delle Entrate, oltre che ad una variazione catastale è possibile che vengano classificati in categoria F2 anche fabbricati dichiarati come collabenti 'ex novo', privi di un pregresso censimento come costruzione al C.F. e al C.T. purché secondo la procedura Docfa pag. 26 del Vademecum siano individuabili e perimetrabili.

⁸⁵ Non costituisce un'area urbana la particella del catasto terreni su cui è stato edificato un fabbricato che viene iscritta a partita 1 ed è definita "area di enti urbani e promiscui".

⁸⁶ Trattasi del caso in cui alla demolizione seguirà la dichiarazione di nuove unità immobiliari (ad esempio nei casi di demolizione e ricostruzione con distinzione delle due fasi dei lavori).

riguardo alle aree ottenute dal frazionamento di unità già censite al Catasto Fabbricati⁸⁷ ed infine anche per le cosiddette aree urbanizzate⁸⁸.

Dovendosi prescindere dal mero dato catastale, ai fini del relativo inquadramento in chiave fiscale, occorre tenere sempre presente che l'area urbana è equiparabile ad un terreno⁸⁹ e che il regime tributario che si deve applicare alle negoziazioni che le riguardano è quello proprio di tali beni⁹⁰, basato sulle risultanze degli strumenti urbanistici⁹¹. Ciò posto, al pari di quanto previsto per i terreni, se ne potrà verificare l'imponibilità o l'esclusione della relativa cessione dal campo di applicazione dell'Iva secondo i presupposti di carattere generale cui all'art. 2 comma 3 n. 3 del dpr iva⁹².

⁸⁷ Per essere oggetto di atti di trasferimento di diritti reali e che rimangono a far parte del lotto edificato. In questo caso non è necessaria l'identificazione autonoma dell'area nel Catasto Terreni e la stessa può essere oggetto di aggiornamento al solo Catasto Fabbricati, qualora - dopo il rogito - venga: - dichiarata bene comune a più unità immobiliari; - fusa con altra unità immobiliare presente nell'edificio; - dichiarata corte esclusiva di un'altra unità immobiliare presente nell'edificio. Il professionista è tenuto ad indicare, in relazione tecnica, lo scopo della presentazione dell'atto di aggiornamento tecnico, sulla base di eventuale dichiarazione del titolare di diritti sull'immobile. Più in particolare si tratta di quelle aree nude facenti parte ancora del medesimo lotto edificato (per lotto si intende il mappale) da tenere distinte dalle aree nude "stralciate da un lotto e non più correlate ad esso" per le quali è richiesto invece il frazionamento anche nel Catasto Terreni.

⁸⁸ Trattasi di aree scoperte in contesto urbanizzato, non edificate e che, nello stato in cui si trovano, non sono suscettibili di reddito proprio e non costituiscono pertinenza esclusiva di altra unità immobiliare.

⁸⁹ Ai fini Imu ai sensi dell'art. 1 comma 741 lettera a) legge 160 del 2019 le aree urbane sono considerate come aree edificabili, e non terreni agricoli o fabbricati, derivanti dalla manipolazione intensiva del terreno e dunque assoggettate ad imposta (così Cass. n. 26673 del 6.10.2025). La possibilità di riconoscerne la natura pertinenziale, sempre ai soli fini Imu, e dunque l'esenzione è soggetta alla duplice condizione che tale qualificazione discenda esclusivamente dalla disciplina urbanistica e che l'area deve essere accatastata unitariamente al fabbricato.

⁹⁰ Al riguardo, come precisato con circolare 23 maggio 2013, n. 18/E, assume rilevanza ai fini dell'individuazione del corretto regime impositivo da applicare agli atti di trasferimento dei terreni la distinzione tra "terreni edificabili" e "terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria". L'articolo 36, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, definisce "area fabbricabile" l'area "utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione o dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo". In base alla predetta disposizione, un'area si considera edificabile ancor prima della conclusione dell'iter procedimentale per l'approvazione dello strumento urbanistico generale, purché detto documento di pianificazione urbanistica sia stato adottato dal Comune.

⁹¹ La definizione meramente catastale delle aree "inedificate" classificate in categoria F1, in contrapposizione alle aree classificate in categoria F6 come aree edificate, non vale ai fini fiscali ((La particella di terreno su cui è stato edificato l'immobile è individuata con un nuovo numero e trasferita alla partita speciale 1 (area di enti urbani e promiscui". La particella edificata viene iscritta in Catasto con il medesimo numero attribuito nella mappa. (Circolare n. 1/T del 2009)).

⁹² Ad esempio se l'area urbana ricade in zona agricola la cessione che la abbia ad oggetto sarà soggetta all'imposta di registro.

3.2 Fabbricati collabenti.

Diversamente dalle aree urbane, con riguardo ai fabbricati collabenti⁹³ può risultare decisivo ai fini dell'inquadramento delle cessioni che li abbiano ad oggetto muovere dal presupposto che la relativa classificazione nella categoria F2 dipende solo ed esclusivamente da un nuovo accatastamento o da una variazione catastale.

La stessa Agenzia delle Entrate⁹⁴ ha tenuto in considerazione tale elemento, benché sia giunta a conclusioni non condivisibili, dal momento che, pur argomentando dal dato che la classificazione catastale del fabbricato "al momento della cessione" resta in generale il criterio di riferimento principale⁹⁵, ha sostenuto che se all'atto della cessione il bene è inquadrato nella categoria F2⁹⁶, la

⁹³ Più in particolare il riferimento è ai "fabbricati fatiscenti, ruderi, unità con tetto crollato e inutilizzabili". Ministro delle Finanze 2 gennaio 1998, n. 28 e nota n. 29439 del 30 luglio 2013 della Direzione Centrale Catasto e Cartografia dell'Agenzia delle entrate (cfr. circolare 13 giugno 2016, n. 27/E). Si tratta in particolare delle costruzioni caratterizzate da un notevole livello di degrado che ne determina una incapacità reddituale temporalmente rilevante. La dichiarazione di collabenza presuppone specifiche verifiche finalizzate ad accertare tra l'altro: - l'impossibilità di produrre reddito neanche con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria a causa dell'accentuato degrado (art. 3 comma 2 del D.M. 2 gennaio 1998 n. 28); - l'assenza di allacci alla rete di acqua, luce e gas; - l'impossibilità di essere iscritto in altra categoria catastale - non consista in una delle tipologie che catastalmente non sono né individuabili e né perimetrabili e cioè quelle unità: a) prive totalmente di copertura e della relativa struttura portante o di tutti i solai b) delimitate da muri che non abbiano almeno altezza di un metro. Infatti, se dovessero verificarsi entrambe queste le circostanze, l'unità immobiliare sarebbe ascrivibile alla più consona qualità "Fabbricato diruto" del catasto terreni.

⁹⁴ Risposta n. 554 del 2022. Il concetto peraltro era stato già espresso nella risposta n. 241 del 2020.

⁹⁵ Circolare n. 27 del 4 agosto 2006; Circolare 1° marzo 2007 n. 12; Risoluzione n. 58/E del 2008 e Circolare n. 22/E del 2013: la distinzione tra fabbricati abitativi e fabbricati strumentali dipende dalla differente classificazione catastale. Così anche Cassazione Ordinanza 15192 del 2021 la quale afferma che l'unico criterio oggettivo per individuare la strumentalità dell'immobile è rappresentato dalla categoria catastale di appartenenza al momento del trasferimento.

⁹⁶ Non sarebbe possibile attribuire la categoria catastale F2 quando il fabbricato sia iscrivibile in altra categoria catastale o non sia individuabile o perimetrabile (Direzione Centrale Catasto nota 29439 del 2013).

relativa vendita è sempre imponibile⁹⁷ poiché non rientrerebbe in una delle categorie catastali ordinarie rispetto alle quali soltanto sarebbe possibile applicare il regime di esenzione⁹⁸.

Seguendo l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate⁹⁹, si giungerebbe alla conclusione, non supportabile su base normativa, in base alla quale per considerare imponibile iva una cessione basterebbe un semplice accatastamento o una variazione catastale e non solo uno degli interventi di cui alle lettere c, d o f dell'art. 3 dpr 380 del 2001¹⁰⁰.

Ragionando nei termini dell'Amministrazione Finanziaria inoltre ci si porrebbe in contrasto con il dettato normativo, visto che le cessioni di fabbricati, compresi quelli appartenenti alle categorie F, sono di norma esenti da iva e l'imponibilità ne rappresenta solo l'eccezione¹⁰¹.

In questo senso va considerato che lo spazio dell'imponibilità nel sistema iva, ponendosi come eccezione alla regola che dispone l'esenzione, non può essere ampliato ulteriormente.

Più in particolare, contrariamente a quanto affermato dalla Agenzia delle Entrate, la cessione di un fabbricato collabente, proprio perché appartenente alla categoria F2 e non ad una delle categorie ordinarie, non potrà risultare imponibile ma esente secondo il principio di carattere generale espresso dall'art 10 del dpr Iva. Più in particolare la cessione in argomento, non avendo ad oggetto un bene avente natura strumentale, o che non presenta più i requisiti per essere definito ancora

⁹⁷ La cessione sconta le imposte ipocatastali in misura fissa e non proporzionale proprio perché non è possibile ricomprendere i beni in oggetto nell'ambito applicativo dell'art. 10 comma n. 8 ter.

⁹⁸ Più in particolare il Fisco ritiene che i beni F2 non rientrano in nessuna categoria per le quali è prevista l'esenzione Iva dai numeri 8 bis e 8 ter dell'art 10 dell'Iva. Ed ancora se all'atto della cessione la proprietà è effettivamente inquadrabile nella categoria catastale F/2, in base a elementi oggettivi che ne certifichino lo stato di fatto, (e non è qualificabile quale bene abitativo o strumentale) tale cessione non rientra nel regime di esenzione, bensì in quello ordinario di imponibilità. Con applicazione dell'IVA nella misura del 22 per cento e non quella del 10% considerato che tecnicamente non può parlarsi di cessione di fabbricato (C.M. Lavori Pubblici n 1820/1960). Ciò nonostante tali fabbricati possono godere delle detrazioni per interventi di recupero finalizzati al risparmio energetico e al cosiddetto super bonus essendo le unità collabenti manufatti già costruiti e individuati catastalmente e quindi rispetto ad essi ammessi interventi volti alla conservazione non trattandosi di beni nuovi (circolare 25 luglio 2022, n. 28/E).

⁹⁹ La tesi sostenuta dalla Agenzia delle Entrate peraltro potrebbe esporre la dichiarazione della collabenza ad utilizzi abusivi ai fini fiscali come peraltro avvertito dalla medesima amministrazione quando afferma che "si reputa opportuno ricordare che l'attribuzione della "collabenza" è regolata da chiari principi.

¹⁰⁰ Oltre che una nuova costruzione. L'AE, pertanto, prevedendo l'imponibilità Iva in oggetto, avrebbe indebitamente introdotto una nuova ipotesi di imponibilità oltre a quelle previste dai nn. 8 bis e 8 ter. Quanto appena sostenuto tuttavia non deve condurre alla conclusione affrettata che la vendita di beni che siano stati oggetto di una variazione catastale sia sempre esente. Caso per caso occorrerà approfondire la questione muovendo dallo scenario normativo che è stato più sopra ricordato.

¹⁰¹ Studio CNN n. 181/2017 cit.

come tale, deve essere ricondotta nel perimetro di applicazione del comma 8 bis dell'art. 10 dpr Iva¹⁰².

Sono esenti infatti, non solo le cessioni aventi a oggetto beni su cui siano state eseguite attività edilizie di manutenzione ordinaria e/o di manutenzione straordinaria (arg. ex lett. a) e b) dell'art. 3 dpr 380/2001), ma anche tutte quelle altre cessioni, come appunto quelle riguardanti fabbricati collabenti, il cui oggetto non sia individuabile¹⁰³ come bene che si trovi ancora nel ciclo produttivo dell'impresa, quale bene di nuova costruzione o come la risultante di uno degli interventi tipici elencati nel medesimo art. 3 del D.P.R. 380/2001¹⁰⁴.

Ad ulteriore conferma di quanto sostenuto, occorre precisare, che un bene non “nasce” collabente ma “diventa” collabente, a seguito di un processo naturale, ed inoltre, che la qualifica di fabbricato collabente viene attribuita solamente all'esito favorevole di una specifica procedura catastale¹⁰⁵, e non perché sussiste un intervento edilizio che ne possa qualificare la relativa cessione secondo il costruito normativo che emerge dai commi 8 bis e 8ter dell'art. 10 del decreto Iva ¹⁰⁶.

L'inquadramento nel regime naturale di esenzione comporterà di norma l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale e delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa di 50 euro ognuna.

¹⁰² Dai numeri 8 bis e 8 ter dell'art. 10 decreto Iva si rileva che sono imponibili soltanto le cessioni di fabbricati di nuova costruzione o che abbiano ad oggetto beni qualificati dalla particolare natura dell'intervento ex art. 3 comma 1 lettere c), d) ed f) del dpr 380 del 2001 cui sono stati assoggettati e le cessioni di fabbricati che sono ancora nel ciclo produttivo. Ciò sta a significare anche che, come già sostenuto in altre sedi (Studio n. 57–2016/T “Iva: vendita nel quinquennio a seguito di frazionamento” est. F. Raponi pagg. 6 e 7), sono invece esenti le cessioni di fabbricati su cui siano stati eseguiti interventi di cui alle lettere a) e b) del medesimo art. 3 e le cessioni di fabbricati, come quelli collabenti, che, contrariamente a quanto affermato dal Fisco, non sono riconducibili ad una delle categorie ordinarie di cui ai numeri 8 bis e 8 ter.

¹⁰³ In sintesi non è annoverabile in una delle tre fattispecie per le quali soltanto in via eccezionale la cessione è qualificata per l'imponibilità.

¹⁰⁴ Come già sostenuto in altre sedi (Studio n. 57–2016/T “Iva: vendita nel quinquennio a seguito di frazionamento” est. F. Raponi pagg. 6 e 7) cit.

¹⁰⁵ Per attestarne l'appartenenza alla categoria F2 occorre una specifica denuncia in Catasto cui deve essere allegata una apposita autocertificazione e una perizia tecnica giurata (da cui tra l'altro emerga l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua, e del gas. (art. 6 lett c) del D.M. 2 gennaio 1998 n 28)) nonché una pertinente e databile documentazione fotografica). Tali beni peraltro sono sprovvisti di planimetria.

¹⁰⁶ Per transitare nella categoria F2 non è richiesto che la natura e la struttura del fabbricato collabente abbiano subito modifiche tranne che quelle connesse alla situazione di degrado.

Tuttavia non si potrebbe escludere che, sempre ai sensi dell'art 10 comma 8 bis dpr Iva, la cessione in argomento possa essere anche soggetta ad iva. Va dato atto infatti che anche la cessione di un fabbricato collabente potrà risultare imponibile se sia operata dal costruttore originario o dal soggetto passivo che vi abbia effettuato interventi di edilizia pesante prima che il bene sia divenuto fatiscente, oppure se sia posta in essere nei 5 anni dalla relativa ultimazione dei lavori elencati nelle lett. c), d) e f) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001¹⁰⁷.

Inoltre la stessa cessione potrà risultare imponibile anche in caso di decorso dei 5 anni, se il soggetto cedente, qualificabile con riferimento al medesimo fabbricato come impresa di ripristino, eserciti l'opzione per la relativa applicazione. Di conseguenza sarebbe pure possibile applicare la modalità di assolvimento dell'iva della inversione contabile ove ne ricorrano i requisiti anche in capo al soggetto passivo acquirente ai sensi dell'art. 17 comma 6 lettera a-bis (che richiama anche il comma 8 bis) del dpr Iva.

Viceversa se fosse effettuata da un'impresa non costruttrice né di ripristino la cessione risulterebbe in ogni caso esente essendo come più volte precisato l'esenzione e non l'imponibilità il regime naturale dei fabbricati nel regime iva.¹⁰⁸

Un'ultima questione riguarda la differente natura che possono avere i fabbricati collabenti, ed in particolare se la soluzione di ricomprenderne le cessioni nel comma 8 bis possa essere ritenuta idonea per tutte le tipologie di fabbricati che possono essere classificati in categoria F2.

Se infatti tale conclusione appare sicuramente coerente nell'ipotesi in cui la cessione abbia ad oggetto fabbricati in degrado che erano destinati ad abitazione e loro pertinenze¹⁰⁹, qualche difficoltà di inquadramento potrebbe emergere invece, se oggetto della cessione siano fabbricati collabenti che in origine erano beni strumentali¹¹⁰.

Ad ogni modo in mancanza di una specifica normativa, che qualifichi in misura differenziata i singoli fabbricati che possono essere ricompresi tra quelli collabenti, e dovendo escludersi, come

¹⁰⁷ È comunque molto difficile ipotizzare che ciò accada essendo pressoché impossibile che un fabbricato nei 5 anni dalla sua ultimazione possa essere andato in degrado.

¹⁰⁸ Del resto non può escludersi un "mercato" di fabbricati collabenti così come che lo stesso dopo essere stato costruito o ristrutturato sia stato abbandonato e lasciato in totale degrado.

¹⁰⁹ Rispetto ai quali tranne casi marginali non si avrebbe un mutamento di regime.

¹¹⁰ Ad esempio anche se in via marginale potrebbero emergere profili connessi alla rettifica della detrazione dell'iva eventualmente effettuata prima che il bene sia stato classificato in categoria F2 a seguito del mutamento della destinazione. Manuale N. Forte pag. 1047. L'art. 19 bis del dpr iva 2 indica tre cause da cui potrebbe trarre origine l'obbligo. 1.cambio di destinazione del bene (come nel caso prospettato). 2.mutamenti del regime fiscale.3. variazione della percentuale del pro-rata.

già precisato, l'applicazione del comma 8 ter dedicato esclusivamente ai fabbricati strumentali non può che applicarsi in via unitaria la soluzione di cui all'art. 10 - 8 bis¹¹¹.

Non si ritiene possibile pertanto accogliere la tesi¹¹² che, pur essendo mossa dall'esigenza di assicurare una tassazione più coerente con la natura effettiva dei fabbricati collabenti, ritiene che la relativa cessione deve essere tassata come se oggetto della stessa fosse il medesimo bene considerato come appartenente alla categoria catastale che aveva prima dell'attribuzione della stessa categoria catastale F/2¹¹³.

Pur apprezzandone la ratio, allo stato della vigente normativa, non si ritiene possibile infatti, come già chiarito per la cessione dei beni F4, qualificare l'oggetto della imposizione in base ad una categoria catastale non più esistente al momento dell'atto¹¹⁴. Del resto, il fabbricato divenuto e classificato collabente avrebbe una conformazione e una natura autonoma non più corrispondente alla classificazione catastale originaria¹¹⁵.

¹¹¹ Benché la relativa circolazione anziché favorita dalla neutralità derivante dalla attrazione nel regime dell'IVA potrebbe risultare condizionata dalla applicazione del l'imposta di registro in via proporzionale in quanto esente ex art. 10 n. 8 bis. Va rilevato che, come emergerà meglio più avanti, la cessione di un fabbricato collabente, se trasferito come "pertinenza" di un bene strumentale, dovrà essere ricondotta nel perimetro applicativo dell'art 10 n 8 ter del dpr iva.

¹¹² Sostenuta da Nicola Forte, *Manuale Iva 2019*, Santarcangelo di Romagna, 2019, pagg. 633-634: se in origine il bene era classificato come un'abitazione, la relativa cessione risulterà esente. Se invece apparteneva alla categoria catastale di un locale commerciale l'atto che lo abbia ad oggetto, pur risultando normalmente esente, sarà imponibile solo se il soggetto cedente eserciti l'opzione per l'applicazione dell'iva regolata a seconda dei casi con l'inversione contabile.

¹¹³ Accedendo a tale tesi, se ad esempio l'immobile fosse stato originariamente accatastato in categoria D/8, il relativo atto di compravendita risulterebbe soggetto alla disciplina di cui al n.8-ter dell'art. 10, comma 1 del D.P.R. n.633/1972. Sarebbe esente da Iva e non imponibile (salvo opzione per l'applicazione dell'IVA con eventuale assolvimento dell'iva mediante l'inversione contabile) con conseguente applicazione all'atto di vendita dell'imposta fissa di registro e delle imposte ipotecarie e catastale rispettivamente del 3% e dell'1 %.

¹¹⁴ Con la conseguenza peraltro di dover applicare il regime relativo alle imposte ipotecarie e catastali sempre a seconda della categoria catastale di origine, in misura fissa o in misura proporzionale rinforzata del 3% e dell'1%.

¹¹⁵ Senza considerare che ad esempio rispetto ad alcuni fabbricati che a causa del loro accentuato degrado e abbandono sono considerati non abitabili da tempo immemore potrebbe essere difficoltoso individuarne la categoria catastale di origine.

Più che la categoria catastale di origine per quanto detto va approfondita la storia in chiave fiscale del fabbricato collabente¹¹⁶.

3.3 Lastrici solari.

L'analisi del regime impositivo cui assoggettare la cessione dei lastrici solari censiti in via autonoma nella categoria F5¹¹⁷ rispetto a quella riguardante gli altri beni classificati come F2, F3e F4 impone innanzitutto di chiarirne la natura.

Sarà possibile infatti applicare il costrutto normativo dettato in termini generali dall'art. 10 del Dpr Iva soltanto se si conclude che anche i "lastrici solari" possano essere ricompresi nella più ampia categoria dei fabbricati.

Il dubbio si pone poiché il lastrico solare, che normalmente è una parte di un edificio che pur praticabile resta un tetto¹¹⁸, può anche consistere in una copertura di ambienti sottostanti che possono essere anche aree scoperte.

Tuttavia posto che nel sistema iva il regime impositivo relativo ai beni immobili ne limita l'oggetto ai terreni o ai fabbricati, si ritiene preferibile qualificare i lastrici solari come fabbricati seguendo quanto già sostenuto dal Fisco¹¹⁹ e dalla Corte di Cassazione¹²⁰. Risulta evidente infatti che la realizzazione di un lastrico suppone un'attività di "trasformazione" che lo distingue in particolare dall'area urbana censibile come F1.

¹¹⁶ In questa ottica occorrerà ripercorrere la storia del fabbricato fin dalla sua prima edificazione e valutarne in chiave iva la ricorrenza dei requisiti per qualificare la fattispecie come potenzialmente o obbligatoriamente imponibile. Dallo scenario normativo di cui all'art 10 commi 8 bis e 8 ter del dpr Iva si desume che nella vita di un fabbricato si ha un periodo iniziale relativo alla fase della sua produzione in forza di un titolo edilizio durante il quale la relativa cessione è sempre imponibile. Nei primi cinque anni decorrenti dalla relativa ultimazione l'eventuale cessione sarà ugualmente sempre imponibile. Trascorsi 5 anni, la stessa cessione sarà soggetta ad iva su opzione senza limitazioni soggettive, se il bene oggetto di cessione sia appartenente ad una delle categorie di beni strumentali, e con la limitazione che l'opzione sia riservata al solo cedente costruttore e/o ristrutturatore in caso di beni non aventi natura strumentale. In mancanza dell'esercizio dell'opzione la cessione risulterà in ogni caso esente.

¹¹⁷Le problematiche di inquadramento della cessione si pongono soltanto in relazione alla vendita dei lastrici solari accatastati in via autonoma come F5. La tassazione della cessione dei lastrici solari che non siano accatastati in via autonoma ma solo come parte di un immobile di maggiore consistenza segue la tassazione del bene principale cui sono annessi. Si veda Cass 15192 del 2021.

¹¹⁸ Si distingue dalla terrazza che invece è un ripiano di copertura che nasce già delimitato all'intorno da balaustre, ringhiere o muretti con una precisa funzione di accesso e utilizzo per utenti. Solo la trasformazione del primo nella seconda è urbanisticamente rilevante e soggetta a permesso di costruire. (Tar Napoli n. 2861/2022).

¹¹⁹ Circolare n.36/E del 19 dicembre 2013

¹²⁰ Corte di Cassazione (n. 15192/2021)

Precisato che ci troviamo di fronte ad un “fabbricato”, occorre stabilire se collocare le relative cessioni nel comma 8 bis dell’art. 10 dpr Iva relativo a tutti i fabbricati che non sono strumentali o se invece sia possibile attrarre i lastrici solari tra i beni strumentali e quindi regolarne la tassazione ai sensi del n 8 ter dello stesso art. 10 del dpr Iva.

Per risolvere la questione occorre prendere posizione in ordine alla problematica se in chiave fiscale si deve considerare il lastrico come una porzione di un fabbricato già esistente di cui ne rifletta la natura, oppure se la medesima classificazione nella categoria F5 conferisca allo stesso lastrico solare dignità di bene autonomo e distinto anche sul piano fiscale.

Se si concludesse infatti che il lastrico non sia un bene autonomo, benché classificato come F5, sempre nell’ottica dell’8 bis e dell’8 ter, si dovrebbe ritenere la relativa cessione assoggettata ad imposizione come se oggetto della stessa fosse stato il medesimo immobile di cui faceva parte considerato nella sua interezza.

Tuttavia tale soluzione, pur potendo apparire più equilibrata, non si presterebbe a ricomprendere tutte le tipologie di lastrico solare, atteso che, come anticipato, oltre che di un tetto di copertura potrebbe trattarsi pure di coperture di ambienti sottostanti come anche aree scoperte.

Viceversa, posto che il lastrico solare non ha le caratteristiche¹²¹ per essere considerato un bene strumentale¹²², deve essere considerato, non solo sul piano catastale ma anche su quello fiscale, come bene autonomo rispetto al fabbricato da cui è stato separato o dell’area cui risulti afferente, e pertanto l’unica soluzione che allo stato appare sostenibile è quella che ricomprende la relativa cessione nel perimetro applicativo di cui all’art. 10 n. 8 bis dpr Iva¹²³.

Il concetto peraltro è condiviso dalla Corte di Cassazione¹²⁴ per la quale un lastrico solare non è un bene strumentale posto che “l’unico criterio oggettivo per individuare la strumentalità di un bene è

¹²¹ Solo se il lastrico solare fosse trasferito come pertinenza di un fabbricato strumentale la relativa cessione verrebbe regolata ai sensi dell’art 10 n 8 ter del dpr Iva. (su cui si veda infra). A tal fine occorre che ricorra il requisito oggettivo (destinazione durevole e funzionale del lastrico a servizio di un altro bene cd. principale) requisito soggettivo (volontà del proprietario della cosa principale o del titolare di diritti reali sulla stessa di porre il lastrico- pertinenza in rapporto di strumentalità funzionale con la cosa principale). Secondo il Fisco (circolare n. 12/E del 1 ° marzo 2007 pag. 12) occorre inoltre che il vincolo sia evidenziato nell’atto di cessione.

¹²² Corte di Cassazione (n. 15192/2021) precisa che i lastrici non possiedono alcuna delle caratteristiche indicate dall’art. 43 del tuir che definisce i beni strumentali. Peraltro neanche se fosse destinato alla installazione di un lastrico solare posto che al momento della cessione non si avrebbe alcuna certezza del bon esito della futura realizzazione.

¹²³ Circolare n.36/E del 19 dicembre 2013. Concetto fatto proprio dalla Cassazione nella Ordinanza n. 15192 del 1.6.2021.

¹²⁴ Corte di Cassazione (n. 15192/2021) secondo cui ai fini del relativo inquadramento non devono assumere rilevanza la natura dell’immobile per il quale il lastrico funge da copertura, né le future utilizzazioni o destinazioni che il medesimo lastrico è in grado di assumere.

rappresentato dalla categoria catastale” e che possono appartenere alla relativa categoria dei beni strumentali solo i beni B, C, D, E ed A/10.

Più nello specifico rileva che il lastrico deve essere considerato per quello che rappresenta al momento dell’atto e non per l’utilizzo che intende effettuare il soggetto acquirente. Per tale ragione ad esempio non rileva che tale soggetto possa renderlo un bene produttivo, poiché ai fini fiscali l’oggetto della cessione va individuato alla data in cui la stessa viene posta in essere e non in chiave prospettica.

Questa conclusione però non significa che la cessione di un lastrico solare¹²⁵ debba scontare necessariamente l’imposta proporzionale di registro del 9% benché come già precisato il regime naturale delle cessioni di fabbricati sia l’esenzione¹²⁶.

Per coerenza ai sensi dell’art. 10 n. 8 bis del dpr Iva non si potrebbe escludere infatti che la cessione in argomento, se operata dal costruttore originario o dal soggetto passivo che vi abbia effettuato interventi di edilizia pesante e se sia posta in essere nei 5 anni dalla relativa ultimazione, è soggetta ad iva. Sarà ugualmente imponibile se, in caso di decorso dei 5 anni, tali soggetti esercitino l’opzione per la relativa applicazione. Di conseguenza sarebbe anche possibile applicare la modalità di assolvimento dell’iva della inversione contabile ove ne ricorrano i requisiti anche in capo al soggetto passivo acquirente. Viceversa se la cessione fosse effettuata da un’un’impresa non costruttrice né di ripristino risulterebbe in ogni caso esente. Al fine del corretto inquadramento come per i fabbricati collabenti quindi anche per i lastrici andrà approfondita la relativa “storia edilizia”¹²⁷.

La situazione descritta non è priva di conseguenze.

Ad esempio potrebbe comportare che in caso di alienazione congiunta di un fabbricato strumentale rientrante nel campo applicativo dell’iva e di un lastrico solare occorrerà distinguere il

¹²⁵ In un primo momento (circolare n. 12/E del 1 ° marzo 2007) trattando gli immobili non produttivi di reddito, come i lastrici solari e le aree urbane (rientranti nella categoria F) l'Agenzia delle Entrate, seguendo un ragionamento simile a quello formulato per le cessioni aventi ad oggetto beni F2, aveva sostenuto che la cessione dei lastrici solari non essendo A2 e neanche un bene strumentale doveva risultare imponibile IVA.

¹²⁶ Essendo cessioni intervenute senza che siano state precedute da un intervento edilizio (tranne che per l’F5 che sia il lastrico di copertura di un bene di nuova costruzione) andrebbero collocate tra gli atti esenti.

¹²⁷ Rispetto ai fabbricati collabenti potrebbe configurarsi per i lastrici solari fattispecie più frequenti di rivendita specie per utilizzi relativi alla installazione di impianti fotovoltaici.

corrispettivo imputandolo ai singoli beni specie se siano applicabili differenti tipologie di imposte¹²⁸.

4. BENI DI CATEGORIA F- PERTINENZIALI

4.1 Regime Iva dei fabbricati classificati in categoria F pertinentenziali.

Le conclusioni cui si è pervenuti possono avere delle ricadute importanti e differenti tra loro nel sistema iva quando i beni appartenenti alle categorie fittizie vengono ceduti a titolo oneroso come pertinenze¹²⁹ di un fabbricato¹³⁰.

Occorre premettere a tal fine che anche per i fabbricati classificati nelle categorie F2¹³¹, F3, F4 e F5 trasferiti come pertinenze, fatte salve alcune particolarità che verranno evidenziate più avanti, valgono le stesse regole dettate in generale per la cessione di fabbricati aventi natura di pertinenza¹³². Più in particolare, vale pure per i fabbricati classificati in una delle categorie fittizie la regola secondo cui la costituzione del vincolo pertinenziale è idonea ad attribuire alla pertinenza la

¹²⁸ Si pensi al caso in cui un soggetto passivo alieni un opificio industriale D1 con sovrastante un lastrico F5 che non sia stato edificato dal cedente. La vendita dell'opificio sarà esente o assoggettata a iva se sia stato effettuato l'esercizio della relativa opzione; scontrerà inoltre l'imposta fissa di registro e le imposte ipotecarie e catastali rinforzate; lo stesso atto per il lastrico scontrerà invece l'imposta di registro proporzionale con applicazione della misura minima di euro 1000.

¹²⁹ Al fine di dare rilievo al vincolo pertinenziale occorre che ricorrano sia il requisito oggettivo (destinazione durevole e funzionale del bene a servizio di un altro bene cd. principale) che il requisito soggettivo (volontà del proprietario della cosa principale o del titolare di diritti reali sulla stessa di porre la pertinenza in rapporto di strumentalità funzionale con la cosa principale). Secondo il Fisco (circolare n. 12/E del 1° marzo 2007 pag. 12) occorre inoltre che il vincolo sia evidenziato nell'atto di cessione.

¹³⁰ Come precisato dalla Circolare n. 12 del 1° marzo 2007 pag. 12 la vicenda è soggetta sul piano fiscale allo stesso trattamento sia nel caso che la pertinenza sia oggetto del medesimo atto di cessione del fabbricato principale che nell'ipotesi in due beni siano ceduti con atti separati.

¹³¹ Si ritiene che anche un fabbricato collabente possa essere destinato a pertinenza di un bene abitativo o di un bene strumentale. Indipendentemente dal relativo stato di conservazione infatti anche in relazione a tale tipologia di fabbricato può sussistere un legame funzionale e strutturale con il bene principale.

¹³² La regola generale in materia di alienazione di pertinenze nel regime Iva è espressa dalla Circ. n. 12 del 1° marzo 2007 con la quale si è sostenuto che la costituzione del vincolo pertinenziale consente di attribuire alla pertinenza la medesima natura del bene principale. Tuttavia occorre sottolineare che ogni operazione conserva la sua autonomia nel senso che i presupposti devono essere verificati distintamente.

medesima natura del bene principale in applicazione del principio di assimilazione tipologica¹³³, e che non è sempre possibile attribuire al fabbricato pertinenziale lo stesso trattamento del bene principale¹³⁴. A tal proposito va tenuto presente che si applica di norma anche per i cespiti in oggetto la regola secondo cui ogni operazione, sia quella inerente il bene principale, che quella riguardante il bene di pertinenza, conserva la sua autonomia, nel senso che i relativi presupposti devono essere verificati distintamente¹³⁵.

Se ad esempio la vendita del bene principale è imponibile, non dovrà esserlo necessariamente anche quella avente ad oggetto la pertinenza¹³⁶. Quest'ultima verrà trasferita applicando sempre la disciplina iva, ma secondo i presupposti oggettivi e soggettivi che determinano il regime fiscale in concreto applicabile alla operazione che la riguardi¹³⁷.

¹³³ Ad esempio il box auto quale pertinenza di un'abitazione assume anch'esso natura di bene abitativo pur se classificato come C6 (rientrerà dunque nell'8 bis dell'art. 10 dpr iva). L'abitazione del custode (A3) pertinenziale ad uno stabilimento industriale assumerà la natura di stabilimento industriale rientrando nella previsione di cui al n 8 ter dell'art. 10 dpr iva. In questo senso testualmente Studio n 102/2012 del 27 luglio 2012 "Novità e questioni aperte in tema di cessioni di fabbricati in ambito Iva" Par. 6 Est. N. Forte e A. Lomonaco. Così pure Quesito n. 21-2007/T Novità decreto Bersani- Tassazione Beni strumentali – Pertinenze Est. T. Tassani. Sempre in questo senso si è espressa la stessa Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 393 del 2008 pag. 4) quando ha affermato che per la contestuale cessione dell'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A3 (alloggio del custode), ove non costituisca pertinenza dell'immobile strumentale per natura, trattandosi di una porzione di fabbricato avente destinazione abitativa occorre far riferimento all'art art 10 n 8 bis dpr iva. Dunque si applica il regime proprio di una cessione di un bene A3 solo se non costituisca pertinenza dell'immobile strumentale per natura – Il che lascia intendere che se invece costituisce pertinenza deve applicarsi al bene A3 il regime del bene principale di cui all'art. 10 n 8 ter.

¹³⁴ Vale in sostanza anche per i beni appartenenti alle categorie fittizie la regola secondo cui non basta la sola costituzione del vincolo pertinenziale che consente di attribuire alla pertinenza la natura del bene principale al fine di estendere al bene pertinenziale il medesimo trattamento fiscale riservato allo stesso bene principale. C'è differenza tra natura e trattamento del bene. Detto in altri termini una cosa è sostenere che la pertinenza ha la stessa natura del bene principale altra cosa affermare che alla stessa pertinenza si applica lo stesso regime Iva del bene principale.

¹³⁵ Circolare n. 12 del 2007 pag. 10 e segg. L'Ae pur sostenendo che alla luce dei criteri previsti dal codice civile, la sussistenza del nesso pertinenziale consente di estendere alla pertinenza l'applicazione della medesima disciplina dettata per la tipologia del fabbricato principale, conclude che tale qualificazione tipologica, non comporta che venga meno la autonoma rilevanza fiscale dell'operazione avente ad oggetto la pertinenza, rispetto alla quale, pertanto, - sempre in via autonoma - devono essere verificati i presupposti oggettivi e soggettivi che determinano il trattamento fiscale in concreto applicabile alla operazione.

¹³⁶ Le conclusioni possono ritenute valide anche se oggetto della cessione siano fabbricati collabenti e si aderisca alla soluzione prospettata nel testo con riferimento a tale sottocategoria.

¹³⁷ Nella Circolare n. 12 del 2007 pag. 10 si fa l'esempio di un box trasferito come pertinenza di un'abitazione il cui trattamento pur essendo determinato in base alla disciplina dettata per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale A non segue necessariamente il trattamento dettato per il fabbricato principale. Potrà risultare che la cessione dell'abitazione sia posta in essere nei 5 anni dalla ultimazione e risultare obbligatoriamente imponibile mentre la cessione del box se posta in essere oltre i 5 anni risultare esente da imposta salva l'opzione per l'applicazione dell'iva (come lo sarebbe stato se fosse un'abitazione).

Lo scenario non muta con riguardo ai fabbricati pertinenziali appartenenti alla categoria fittizia F5¹³⁸, che possono essere ricompresi sia nel perimetro applicativo dei beni abitativi che di quelli strumentali¹³⁹. Al contrario le medesime conclusioni devono essere vagliate diversamente per i fabbricati in costruzione¹⁴⁰ poiché trovandosi ancora nel ciclo produttivo non potranno essere assoggettati allo stesso trattamento previsto per il fabbricato principale ultimato dal comma 8 bis per i beni abitativi e dal comma 8 ter per quelli strumentali.

Se pertanto alla cessione di un lastrico solare classificato come F5 e trasferito come pertinenza di un'abitazione, sarà possibile applicare il trattamento determinato dal comma 2 bis in base alla disciplina dettata per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale A (tranne A10) nel rispetto dei presupposti temporali e soggettivi propri dell'appartenenza a tale categoria¹⁴¹, la stessa conclusione non potrà essere sostenuta riguardo agli immobili in costruzione, e se del caso in corso di definizione, che sono trasferiti quali pertinenza di un'abitazione.

Mentre infatti risulta agevole assoggettare a tassazione un lastrico pertinenziale come se fosse il bene principale, abitazione o fabbricato strumentale, di cui rappresenti la proiezione, non può dirsi altrettanto per beni F3 ceduti come pertinenze¹⁴².

Con riferimento a tali fabbricati, infatti, essendo ancora in corso di costruzione, l'assimilazione tipologica ad un bene principale ultimato, abitazione o fabbricato strumentale, non potrebbe

¹³⁸ La soluzione vale anche per i beni collabenti F2 se si accolla la soluzione interpretativa proposta nel testo per tali cespiti. Viceversa varranno anche per tali fabbricati le considerazioni formulate per i beni immobili in corso di costruzione su cui infra.

¹³⁹ Se venisse accolta la soluzione proposta nel testo riguardo all'inquadramento sul piano fiscale della cessione di un fabbricato collabente, si potrà giungere alla medesima conclusione anche se venisse trasferito un bene F2 come pertinenza di un fabbricato industriale classificato in categoria D. Per coerenza si dovrebbe qualificare il trasferimento del fabbricato collabente pertinenziale come se assumesse anch'esso la natura di immobile strumentale facendolo rientrare nella previsione di cui al n. 8 ter dell'art. 10 dpr iva.

¹⁴⁰ La soluzione è valida anche per i fabbricati in corso di definizione (F4) se si accolla la soluzione interpretativa più sopra proposta per tali cespiti.

¹⁴¹ Se il lastrico fosse invece pertinenza di un fabbricato industriale verrebbe alienato come se fosse "un fabbricato industriale" con applicazione del regime proprio del bene principale e dunque con applicazione del n. 8 ter dell'art. 10 del dpr Iva e non dell'8 bis. Ciò comporta che le conclusioni cui si è pervenuti nel testo della riconducibilità dei lastrici tra i beni non strumentali di cui al n. 8 bis dell'art. 10 dpr Iva vale solo per quelli che siano ceduti in via autonoma. Quando invece il lastrico solare sia ceduto come pertinenza il regime cui sarà assoggettato dipendendo da quello del bene principale potrà essere anche quello dei beni strumentali di cui al n. 8 ter.

¹⁴² Come precisato la conclusione può valere anche per i fabbricati F4.

essere fatta valere per ritenere applicabili anche per essi, il trattamento determinato rispettivamente dal comma 2 bis¹⁴³ o dal comma 2 ter¹⁴⁴.

In buona sostanza, mentre riguardo ai lastrici solari F5 pertinenziali, e se del caso per i fabbricati collabenti, sarebbe possibile orientare la tassazione nel perimetro dell'8 bis o dell'8 ter secondo la natura del bene principale, per i fabbricati in costruzione invece, trovandosi ancora nel ciclo produttivo dell'impresa e non essendo ancora ultimati, non sarebbe mai possibile applicare il regime del bene principale ultimato come cioè se fosse trasferito lo stesso immobile principale¹⁴⁵.

La relativa cessione potrebbe rientrare infatti soltanto nella sfera dell'imponibilità e non potrebbe seguire il regime applicabile come se fosse ceduto il bene "ultimato" di cui rappresenti la proiezione. Detto in altri termini alla cessione di questa tipologia di pertinenza non potrebbe applicarsi mai l'esenzione o l'opzione per l'applicazione dell'iva come se oggetto della medesima cessione fosse il bene principale.

La conclusione peraltro vale non solo nel caso di cessione posta in essere dal costruttore o dall'impresa di ripristino ma anche se il trasferimento del fabbricato F3 sia posto in essere da un soggetto che non sia il costruttore né l'impresa che lo stia ripristinando¹⁴⁶.

L'unica chiave di lettura rimane allora quella di avvalersi di una interpretazione più ampia del principio di assimilazione tipologica, che tenga conto non solo della natura del bene principale ma anche della particolare situazione di bene che sia ancora nel ciclo produttivo nella quale si trova il bene pertenziale in corso di costruzione o se del caso in corso di definizione.

In concreto rispetto alle altre tipologie di fabbricato che possono essere ceduti come pertinenze, per quelli caratterizzati dall'essere ancora nel ciclo produttivo trasferiti come pertinenziali, oltre alla assimilazione tipologica al bene principale va tenuto presente il presupposto che ne consente il trasferimento solo come fattispecie imponibile.

Sia nel caso in cui il bene principale rappresenti un'abitazione che nell'ipotesi in cui sia un bene strumentale la relativa cessione non potrebbe essere assoggettata ad imposta secondo le regole

¹⁴³ In base alla disciplina dettata per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale A (tranne A10).

¹⁴⁴ Per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale A10, C, D e, E.

¹⁴⁵ Come precisato la conclusione può valere anche per i fabbricati F4.

¹⁴⁶ Riguardo ai fabbricati pertinenziali classificati in una delle categorie ordinarie (ad esempio avente ad oggetto un box pertenziale (C6) ad una abitazione) è possibile concludere più agevolmente che la relativa cessione, proprio per l'assimilazione tipologica al bene principale, non può essere assoggettata ad iva su opzione ma potrà rientrare solo nel regime di cui al n 8bis dell'art. 10. Risposta a quesito n. 290/2013 del 8.4.2013 "Cessione di pertinenza da parte di impresa non costruttrice ed esercizio dell'opzione Iva" Est A. Lomonaco - In questo senso anche Studio n. 102/2012 cit.

dettate rispettivamente dal n 8 bis dell'art 10 e dal n 8 ter dello stesso art. 10, ma pur riguardando una pertinenza dovrà essere tassata come se avesse ad oggetto un'abitazione o un bene strumentale in corso di costruzione¹⁴⁷. La categoria catastale del bene principale ultimato avrà rilevanza per altri fini come ad esempio nella determinazione dell'aliquota iva¹⁴⁸.

In definitiva la cessione del fabbricato in corso costruzione, che sia trasferito come pertinenza di un'abitazione o di un fabbricato strumentale, pur dovendo essere tassata come se fosse venduta l'abitazione o il bene strumentale, non potrebbe essere attratta nel regime di esenzione di cui all'8bis e all'8 ter dell'art. 10 dpr iva¹⁴⁹ ma verrebbe assoggettata ad imposizione come se avesse ad oggetto un'abitazione o fabbricato strumentale che si trovano ancora nel ciclo produttivo dell'impresa¹⁵⁰.

4.2 Regime fiscale delle aree urbane pertinenziali.

L' inquadramento della cessione avente ad oggetto aree F1 pertinenziali risulta problematico poiché si deve stabilire solo per dette aree se la natura pertinenziale, e l'applicazione della regola dell'imposizione secondo la disciplina Iva del bene principale, possano comportare l'applicazione della stessa imposta sul valore aggiunto anche ai casi che invece ne sarebbero esclusi¹⁵¹.

¹⁴⁷ La conclusione può valere anche per i fabbricati collabenti F2 se contrariamente a quanto sostenuto nel testo si seguono le indicazioni del Fisco che ne considera imponibili le relative cessioni. Vale come già precisato anche per i fabbricati in corso di definizione F4 se viene accolta la soluzione prospettata nel testo.

¹⁴⁸ Si pensi al caso in cui per la pertinenza garage in corso di costruzione venduto in uno con l'appartamento ultimato siano state invocate le agevolazioni per l'acquisto della prima casa.

¹⁴⁹ Così come non sarebbe attratto nell'8 ter se fosse venduto come pertinenza di un bene strumentale.

¹⁵⁰ La permanenza nel circuito produttivo dei beni pertinenziali F3 e F4 deve essere ritenuta prevalente rispetto alla assimilazione tipologica che nel caso di vendita da non costruttore ne qualificherebbe la cessione in esenzione da imposta. La natura di eccezione alla regola della esenzione propria della imponibilità non subisce deroghe neanche nel caso in cui il trasferimento abbia ad oggetto quale pertinenza un bene classificato nelle categorie Fittizie.

¹⁵¹ Con applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale.

Il problema si pone perché¹⁵², mentre la cessione che avesse ad oggetto un'area pertinenziale F1 suscettibile di utilizzazione edificatoria sconterebbe comunque¹⁵³ l'iva¹⁵⁴, al contrario se oggetto della stessa fosse un'area pertinenziale che non risulti suscettibile di utilizzazione edificatoria è dubbio che la si possa assoggettare ad iva oppure se ai sensi dell'art. 2 comma 3 n. 3 del dpr iva alla stessa cessione debba applicarsi l'imposta di registro in misura proporzionale¹⁵⁵.

Nonostante soluzioni interpretative in senso contrario¹⁵⁶, si ritiene preferibile risolvere la questione ritenendo prevalente tale ultimo disposto normativo, all'esito del quale, l'unica conclusione plausibile¹⁵⁷ è che il trasferimento della pertinenza, conservando il carattere di cosa individuata e diversa da quella principale, sarà regolato con applicazione dell'imposta di registro.

Peraltro depone nella stessa direzione anche il disposto di cui all'art 12 del Dpr Iva, ai sensi del quale le medesime prestazioni accessorie non sono soggette autonomamente ad imposta nei rapporti tra le parti dell'operazione principale solo però se siano entrambe prestazioni rientranti nel perimetro di applicazione dell'iva e non anche quando una delle due sia soggetta a registro perché esclusa da iva come quella prospettata nel caso in oggetto.

In caso di cessione, pertanto, un'area urbana pertinenziale "non suscettibile di utilizzazione edificatoria" dovrà essere considerata fuori campo IVA per carenza del presupposto oggettivo. Solo

¹⁵² A prescindere se la cessione del fabbricato principale sia esente o imponibile.

¹⁵³ Visto che la cessione del bene principale rientra nel regime Iva anche la cessione dell'area rientra nel medesimo regime. Tuttavia si applicheranno le regole proprie della cessione di aree nel sistema iva.

¹⁵⁴ Se la stessa riguardi porzioni di fabbricato la cui cessione sia ugualmente rientrante nell'ambito iva occorrerà distinguere il prezzo tra i singoli cespiti oggetto di vendita, non potendosi applicare anche alla cessione dell'area l'inversione contabile e le ipocatastali rinforzate del 3% e dell'1%.

¹⁵⁵ Non è chiaro cioè se possa applicarsi la regola che attribuisce alla pertinenza la medesima natura del bene principale che imporrebbe di applicare alla cessione dell'area pertinenziale il regime Iva benché art 2 comma 3 n 3 del dpr iva non lo consentirebbe.

¹⁵⁶ Non risulta pertanto condivisibile la ricostruzione differente secondo cui non si può dubitare della circostanza che se la cessione del bene principale è soggetta ad iva anche quella avente ad oggetto l'area, pur se non edificabile, che sia di pertinenza del fabbricato, debba essere assoggettata ad IVA. Si aggiunge inoltre che tale conclusione vale non solo se la cessione dell'area sia avvenuta con il medesimo atto ma anche quando avvenga con atto separato. Così N. Forte Il Corriere Tributario 44/2010 pag. 3648 ritiene che il terreno per effetto di una fictio assumerebbe la natura di fabbricato e dovrebbe scontare le imposte come se lo fosse effettivamente.

¹⁵⁷ Quesito n. 145-2010/T. Est. S. Cannizzaro. Costituzione di servitù su terreno non edificabile pertinenza di fabbricato strumentale – iva/registo. L'atto avente ad oggetto la costituzione di una servitù su un terreno non edificabile di pertinenza di un immobile strumentale, non interrompe il vincolo pertinenziale – in quanto compatibile con la persistenza dello stesso – ma deve essere assoggettato al regime fiscale suo proprio, non già a quello del bene principale. Ciò in quanto tale atto ha, in realtà, ad oggetto un bene individuato e autonomo rispetto a quello principale, ancorché legato a quest'ultimo da un vincolo pertinenziale.

per la pertinenza l'atto sconterà l'imposta di registro in misura proporzionale con un minimo di euro 1000 e le imposte ipocatastali fisse di euro 50 ognuna¹⁵⁸.

5. BENI DI CATEGORIA F - AGEVOLAZIONI 1 CASA.

Anche in relazione all'applicazione delle agevolazioni 1 casa nell'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto non è possibile individuare una regola che valga per tutti i beni appartenenti alle categorie Fittizie.

L'unico dato comune infatti è che nell'ottica dell'agevolazione conta la destinazione futura dei singoli beni e non quella attuale.

Analizziamoli separatamente.

5.1 Fabbricati in corso di costruzione.

Il Fisco¹⁵⁹ ha precisato che, con riferimento ai beni classificati come F3, è consentito beneficiare delle agevolazioni 1 casa soltanto se la finalità dichiarata dal contribuente in sede di atto, di destinare l'immobile a propria abitazione, venga realizzata nel termine massimo di tre anni di decadenza del potere di accertamento da parte dell'Amministrazione Finanziaria, coincidente con il termine decorrente dalla registrazione dell'atto¹⁶⁰.

In caso di vendita di un fabbricato in corso di costruzione, pertanto, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 4% dipende dalla destinazione dell'immobile e dai requisiti dell'acquirente. Più in particolare è possibile usufruire dell'agevolazione se l'immobile, una volta ultimato, non appartiene alle categorie di lusso (A/1, A/8, A/9) e l'acquirente dichiara in atto di possedere i requisiti soggettivi previsti dalla legge.

5.2 Fabbricati in corso di definizione.

Vista la natura dei beni classificati in categoria F4 non sembrerebbe possibile ritenere che il relativo acquisto possa beneficiare in via autonoma delle agevolazioni 1 casa. Come già anticipato infatti le due sub categorie che possono essere ricondotte in tale categoria riguardando porzioni di

¹⁵⁸ Così anche Circ. 12 cit. pag. 13.

¹⁵⁹ Risposta n. 357 del 2019 e ancora prima con la circolare n. 38 del 2005.

¹⁶⁰ Circolare Ae n. 38 del 2005 pag. 20.

fabbricati non abitative o interi stabili in ristrutturazione che non potrebbero presentare i requisiti minimi per poterne valutare l'idoneità ad essere destinati ad abitazione.

Tuttavia è stato¹⁶¹ chiarito che sarebbe possibile godere delle agevolazioni 1 casa nel caso di trasferimento di un bene F4, in cui la natura abitativa verrebbe acquisita solo in data successiva al trasferimento quando saranno terminati i lavori di ristrutturazione¹⁶². La soluzione risulterebbe praticabile ad esempio ipotizzando che l'acquisto abbia ad oggetto ad esempio una porzione di abitazione contigua o comunque di un bene in corso di definizione che all'esito dei lavori possa risultare idoneo all'uso abitativo.

Problematica differente, risolvibile ugualmente in senso positivo, è quella relativa alla possibilità di prospettare la relativa applicazione quale bene pertinenziale.

5.3 Fabbricati Collabenti.

In merito alla possibilità di applicare le agevolazioni 1 casa in relazione ai beni collabenti sono state espresse due posizioni tra loro contrastanti.

La prima, sostenuta dal Fisco¹⁶³, ha escluso la possibilità di invocare le agevolazioni 1 casa perché i fabbricati in categoria F2 non rientrerebbero nella nozione di fabbricato destinato ad abitazione. L'AF ritiene più nello specifico che la titolarità dei diritti enunciati nella nota II-bis) dell'art 1 Tp1 del Testo unico Registro per poter fruire della agevolazione deve riguardare "case di abitazione", ovvero immobili astrattamente idonei al soddisfacimento di esigenze abitative e non potrà esserlo un fabbricato collabente¹⁶⁴.

La seconda tesi, preferibile, sostenuta più di recente dalla Corte di Cassazione¹⁶⁵ invece ritiene ammissibile la possibilità di avvalersi delle agevolazioni 1 casa anche per i beni classificati come F2. Il ragionamento, condivisibile, è che in coerenza con le finalità perseguite dal legislatore, di promuovere e favorire l'acquisto della casa da adibire ad abitazione principale, rileva soltanto che

¹⁶¹ Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Abruzzo (risposta n. 915-95/2024).

¹⁶² Non si comprende tuttavia come questa conclusione possa risultare conciliabile con la prescrizione che il singolo bene non può essere classificato come F4 se non per via di un frazionamento.

¹⁶³ Risposta n. 357 del 2019.

¹⁶⁴ Nello stesso senso che il bene F2 non è un bene direttamente utilizzabile la Dp Palermo ha precisato che debba esserne esclusa l'applicazione ai fini del godimento delle agevolazioni della piccola proprietà contadina poiché non ne sarebbe possibile un rapporto pertinenziale con il terreno.

¹⁶⁵ (Ord. n. 3913 del 21 gennaio 2025 e Ord. n. 3919 del 16.02.2025).

l'immobile, ancorché in stato di abbandono e non abitabile al momento dell'acquisto, sia suscettibile di essere destinato ad abitazione e in tale destinazione risulti completato entro il termine concesso all'Agenzia per l'esercizio del potere di accertamento. Il tutto analogamente a quanto previsto per i fabbricati in corso di costruzione.

5.4 Lastrici solari.

Riguardo ai beni F5 la problematica della fruibilità delle agevolazioni prima casa è limitata solo all'acquisto come pertinenza, non potendo formare oggetto di agevolazione un bene che pur se considerato in via autonoma non può soddisfare le caratteristiche di abitazione non di lusso richieste dalla vigente normativa.

La questione è comunque ancora aperta.

Per l'Agenzia delle Entrate¹⁶⁶ posto che le pertinenze agevolabili sono solo quelle appartenenti alle categorie catastali C2, C6 e C7 e che tale elencazione deve ritenersi tassativa l'acquisto di un lastrico solare F5 non sarebbe agevolabile.

La Corte di Cassazione¹⁶⁷ è giunta invece alla conclusione, condivisibile, che valorizzando il concetto di pertinenza più sostanziale, e non necessariamente collegato al dato catastale, il lastrico solare può essere considerato pertinenza della abitazione principale e per il suo acquisto si potranno pagare le imposte agevolate.

6.CONCLUSIONI.

Dal quadro descritto emergono chiaramente le difficoltà cui possono imbattersi gli operatori che si trovano ad inquadrare sul piano fiscale le cessioni che abbiano ad oggetto beni appartenenti alle categorie fittizie se operate da un soggetto passivo iva. Non solo perché tali beni non possono essere ricondotti sotto una disciplina unitaria, ma anche e soprattutto perché il passaggio in una delle categorie F non è obbligatorio.

¹⁶⁶ Risposta n. 566 del 2021.

¹⁶⁷ Ordinanza n. 22561 del 2021 più in particolare è stato precisato che per definire una pertinenza non rileva la classificazione catastale ma la complementarietà funzionale all'immobile principale.

Si palesa la necessità di un intervento chiarificatore del legislatore¹⁶⁸ o almeno una rivisitazione delle proprie posizioni da parte della Amministrazione Finanziaria¹⁶⁹ con riguardo in particolare alle soluzioni adottate per i beni classificati nella categoria F4 e per i fabbricati collabenti. Nell'attesa, tuttavia, si rappresenta la massima cautela nell'adottare le soluzioni proposte.

¹⁶⁸ Ad esempio si dovrebbe prevedere l'obbligatorietà del passaggio in categoria F. Inoltre per la classificazione tra i beni F2 dovrebbe essere previsto un controllo capillare a regime e non a campione. In relazione ai beni classificati in F4 infine si dovrebbe prevedere come obbligatoria oltre alla certificazione di fine lavori anche quella di inizio lavori con un idoneo supporto fotografico a corredo.

¹⁶⁹ Le problematiche di inquadramento possono dipendere anche da un mancato coordinamento dei provvedimenti della Agenzia delle Entrate area Territorio con quelli propri dell'area Fiscale.

F52-26 - Concordato preventivo, per le costruzioni contano anche le variazioni delle rimanenze

Per la fuoriuscita dal Concordato Preventivo Biennale contano sia i ricavi che la variazione delle rimanenze. Così la DRE Lombardia risponde ad un interpello di un'impresa del settore immobiliare e delle costruzioni

Per le imprese del settore immobiliare e delle costruzioni, la soglia massima dei ricavi il cui superamento determina la fuoriuscita dal Concordato Preventivo Biennale (CPB) deve essere calcolata considerando anche la variazione delle rimanenze risultante dal bilancio, sia in aumento sia in diminuzione.

È questo il chiarimento fornito dalla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate della Lombardia nella risposta all'istanza di interpello n. 904-627/2026. L'orientamento conferma quanto già affermato dall'Agenzia delle Entrate centrale nella risposta n. 39/E/2026, secondo cui la variazione delle rimanenze rappresenta un elemento contabile rilevante non solo ai fini dell'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), ma anche per l'accesso e la permanenza nel Concordato Preventivo Biennale.

Il caso esaminato

L'interpello riguarda un'impresa operante nel settore della costruzione e dello sviluppo immobiliare che, con il Modello Redditi SC 2024 relativo al periodo d'imposta 2023, aveva aderito al Concordato Preventivo Biennale per gli anni 2024 e 2025.

Nel biennio interessato l'attività si è concentrata nello sviluppo di un'importante operazione immobiliare relativa a immobili acquistati nel 2020 e conclusa nel 2025 con la vendita delle unità realizzate. Dal punto di vista contabile, tra il 2020 e il 2024 il progetto aveva determinato un incremento delle rimanenze relative ai prodotti in corso di lavorazione, iscritte nella voce A.2 del Conto economico, quale effetto della capitalizzazione del costo di acquisto del compendio immobiliare e delle successive spese di demolizione e ricostruzione. Nel 2025, con la vendita degli immobili, sono stati invece contabilizzati i relativi ricavi e, parallelamente, una variazione negativa delle rimanenze.

Si tratta di una dinamica del tutto fisiologica per il settore delle costruzioni, ma che ha sollevato dubbi sull'applicazione della causa di cessazione del Concordato prevista dall'articolo 21, comma 1, lettera b-quater, del Dlgs n. 13/2024.

Il nodo interpretativo

La norma stabilisce che il Concordato cessa di produrre effetti quando, in un periodo d'imposta, il contribuente dichiara ricavi superiori al limite previsto per gli ISA, maggiorato del 50%, pari attualmente a 7.746.853,50 euro.

Nel caso concreto, il risultato cambiava radicalmente a seconda del criterio adottato. Seguendo un'interpretazione strettamente letterale della disposizione, che richiama esclusivamente i ricavi di cui all'articolo 85 del Tuir senza menzionare le variazioni delle rimanenze, la soglia sarebbe stata superata e l'impresa sarebbe uscita dal Concordato nel 2025.

Applicando invece un'interpretazione sistematica, coerente con quella già adottata per gli ISA e per l'accesso allo stesso Concordato, la variazione delle rimanenze avrebbe dovuto essere inclusa nel calcolo, consentendo all'impresa di rimanere all'interno del regime.

Il chiarimento della DRE Lombardia

Nel motivare la propria risposta, la Direzione regionale richiama la circolare n. 18/E del 2024, secondo cui il limite dei ricavi che determina la cessazione dal Concordato deve essere individuato facendo riferimento agli stessi elementi contabili utilizzati per verificare l'applicazione degli ISA.

A questo proposito viene richiamato anche il decreto ministeriale 31 marzo 2026, che ha approvato i nuovi ISA per il settore immobiliare (EG40U) e per quello delle costruzioni (EG69U). Il decreto stabilisce infatti che, ai fini della verifica della soglia, "i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali" valutate ai sensi degli articoli 92 e 93 del Tuir.

Di conseguenza, il limite di 7.746.853,50 euro, oltre il quale si verifica la fuoriuscita dal Concordato Preventivo Biennale, deve essere determinato considerando sia i ricavi previsti dall'articolo 85 del Tuir (con esclusione di quelli indicati alle lettere c), d) ed e)), sia la variazione delle rimanenze.

Un principio già affermato dall'Agenzia

La conclusione è coerente con quanto già espresso dall'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 39/E/2026, nella quale la variazione delle rimanenze era stata qualificata come elemento essenziale, insieme ai ricavi, per verificare l'applicazione degli ISA e, di conseguenza, la possibilità di aderire al Concordato Preventivo Biennale.

Alla luce della normativa e dei più recenti orientamenti di prassi, per il settore delle costruzioni la variazione delle rimanenze assume quindi un ruolo determinante nella valutazione dell'attività d'impresa.

In particolare, rileva:

- ai fini degli ISA, per verificare la soglia di 5.164.569 euro che consente l'applicazione degli indici e, specularmente, individua il limite oltre il quale si configura un periodo di non normale svolgimento dell'attività, con conseguente disapplicazione degli ISA;
- nell'ambito del Concordato Preventivo Biennale, sia per verificare il requisito di accesso, ancorato alla medesima soglia prevista per gli ISA, sia per accertare il superamento del limite di 7.746.853,50 euro che determina la cessazione del regime.

Sebbene il chiarimento provenga da una risposta della Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate resa nell'ambito di uno specifico interpello, l'orientamento si inserisce in modo coerente nel quadro interpretativo già delineato dall'Agenzia centrale e costituisce un importante punto di riferimento per le imprese del settore immobiliare e delle costruzioni chiamate ad applicare la disciplina del Concordato Preventivo Biennale.

C/O [REDACTED]
TAXLIT AVVOCATI TRIBUTARISTI
VIA DELLA MOSCOVA, 38
20121 MILANO (MI)
giorgio.infranca@taxlit.it
pietro.semeraro@taxlit.it

OGGETTO: Risposta**Interpello n. 904-627/2026****ma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212**

[REDACTED]

– PIVA:

[REDACTED]

Istanza present**26****Scadenza dei termini per la risposta il 28/09/2026**

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

QUESITO

L'istante è una società operante da oltre trent'anni nel settore della costruzione e dello sviluppo immobiliare che ha quale attività esercitata (i) in via prevalente, lo "sviluppo di progetti immobiliari" (codice ATECO 2025 68.12.00); (ii) in via

secondaria, la "compravendita di beni immobili effettuata su beni propri" (codice ATECO 2025 68.11.00). In quanto immobiliare di costruzione, svolge un'attività tipicamente caratterizzata da cicli produttivi pluriennali, articolata nelle fasi di acquisizione del compendio immobiliare, demolizione e/o ristrutturazione delle preesistenti unità, nuova edificazione, ottenimento dei titoli abilitativi e successiva vendita delle unità realizzate.

In sede di presentazione del Modello Redditi SC 2024, relativo al periodo d'imposta 2023, trasmesso in data 31 ottobre 2024, la Società ha aderito al concordato preventivo biennale (di seguito anche "CPB") di cui al Titolo II del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, per il biennio 2024-2025. Più precisamente, la Società - soggetta agli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito anche "ISA") ed in particolare al modello ISA DG40U ("Locazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili") - ha accettato la proposta di concordato formulata dall'Agenzia delle Entrate, indicando nel quadro P del Modello CPB 2024/2025: un reddito proposto ai fini del CPB per il periodo d'imposta 2024 (rigo P06) pari ad Euro [REDACTED], un reddito proposto ai fini del CPB per il periodo d'imposta 2025 (rigo P07) pari ad Euro [REDACTED].

L'interpellante specifica che aderisce al regime del consolidato fiscale nazionale di cui agli artt. 117 e ss. del TUIR, in qualità di società consolidante e che tale circostanza non incide sul quesito oggetto della presente istanza, atteso che l'Agenzia delle Entrate, con la FAQ n. 4 del 2024, ha chiarito che l'adesione al regime del consolidato fiscale, sia in qualità di consolidante che di consolidata, non preclude l'accesso al CPB, e che la relativa opzione è esercitata dalla singola società su base individuale.

L'istante riferisce che nel corso del biennio oggetto di concordato, l'attività si è sostanzialmente concentrata sulla finalizzazione e sulla conclusione di un'unica,

complessa operazione di sviluppo immobiliare, avente ad oggetto il complesso immobiliare sito in Milano, Via [REDACTED] (di seguito anche l'"Operazione [REDACTED]" o, più semplicemente, l'"Operazione").

In particolare, l'Operazione [REDACTED] ha avuto inizio nel dicembre 2020, con l'acquisizione del relativo compendio immobiliare. È seguita la fase di demolizione delle preesistenti unità e la ricostruzione di un nuovo complesso residenziale, sviluppata negli anni dal 2022 al 2024.

L'Operazione si è conclusa nel corso dell'esercizio 2025 con la vendita di tutte le 18 unità residenziali realizzate, oltre alle relative pertinenze (cantine e posti auto), per un corrispettivo complessivo pari ad euro 11.346.474.

L'istante rappresenta che, sotto il profilo contabile, la rappresentazione dell'Operazione [REDACTED] nei bilanci per gli esercizi dal 2020 al 2025 ha seguito le ordinarie regole previste per le imprese di costruzione e sviluppo immobiliare dai principi contabili nazionali in tema di rimanenze. In particolare: negli esercizi 2020-2024, i costi sostenuti per l'acquisizione del compendio immobiliare e per la successiva demolizione e ricostruzione delle unità sono stati capitalizzati nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, con conseguente rilevazione, nei rispettivi conti economici, di variazioni positive delle rimanenze alla voce A.2; nell'esercizio 2025, in corrispondenza della vendita delle 18 unità realizzate, si è verificata la simmetrica variazione negativa delle rimanenze, per un importo pari ad euro 9.064.237, alla voce A.2 del conto economico.

L'interpellante sottolinea che l'andamento contabile è perfettamente coerente con la natura pluriennale del ciclo produttivo dell'attività di costruzione immobiliare

svolta: a fronte della progressiva capitalizzazione dei costi di sviluppo (rappresentata, anno per anno, dagli incrementi positivi delle rimanenze), si è verificata, nell'esercizio in cui si è perfezionato il trasferimento della proprietà delle unità realizzate (2025), la simmetrica monetizzazione dell'investimento, con contestuale emersione dei ricavi-vendite e correlato decremento delle rimanenze.

Premesso quanto sopra, l'istante ricorda che l'art. 21, co. 1, lett. b-quater) del D.Lgs. n. 13 del 2024 prevede, quale causa di cessazione del CPB, l'ipotesi in cui "il contribuente dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale maggiorato del 50 per cento".

La Società evidenzia che la norma rinvia al "decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale" - ovvero, per quanto qui di interesse, al DM 18 marzo 2024 - per l'individuazione del limite oltre il quale opera la causa di cessazione.

Per gli ISA del settore immobiliare ed edilizio - ovvero gli ISA DG40U, DG50U, DG69U e DK23U - l'art. 3 del DM 18 marzo 2024 prevede al comma 2, una specifica regola di calcolo in forza della quale, ai fini della determinazione di tale limite, "i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli articoli 92 e 93 del testo unico delle imposte sui redditi".

In altre parole, per le citate attività, la verifica del superamento della soglia per l'applicazione degli ISA deve essere effettuata considerando, oltre ai ricavi, anche la variazione delle rimanenze.

Nel caso di specie, nel corso dell'esercizio 2025, la Società ha realizzato: (i) ricavi-vendite per circa 11,4 milioni di euro, con (ii) contestuale variazione negativa delle rimanenze per circa 9 milioni di euro, espressione della monetizzazione finale dell'Operazione [REDACTED].

L'istante conclude che:

- secondo un'interpretazione meramente letterale dell'art. 21, co. 1, lett. b-quater) del D.Lgs. n. 13 del 2024 - che valorizzasse, ai fini del superamento della soglia di cessazione del CPB, esclusivamente i "ricavi" di cui all'art. 85, co. 1 TUIR, prescindendo dalla regola di calcolo prevista dal comma 2 dell'art. 3 del DM 18 marzo 2024 - la soglia di euro 7.746.8537 risulterebbe superata, con conseguente cessazione del CPB per il periodo d'imposta 2025;

- per contro, secondo un'interpretazione sistematica della medesima disposizione - che valorizzasse, anche ai fini del superamento della soglia di cessazione del CPB, la specifica regola di calcolo prescritta dal comma 2 dell'art. 3 del DM 18 marzo 2024 per gli ISA del settore immobiliare ed edilizio - la soglia di euro 7.746.853 risulterebbe ampiamente rispettata, in quanto, computando la variazione negativa delle rimanenze (-9 milioni), il valore complessivo dei ricavi rilevanti ai fini del test si attesterebbe a circa 2,58 milioni, ben al di sotto del limite di legge.

Tanto premesso, l'istante chiede se, ai fini della verifica del superamento del limite stabilito dall'art. 21, co. 1, lett. b-quater) del D.Lgs. n. 13 del 2024, per i contribuenti

soggetti all'ISA DG40U (e agli altri ISA del settore immobiliare ed edilizio), i "ricavi" rilevanti debbano essere determinati applicando la specifica regola di calcolo prevista dall'art. 3, co. 2 del DM 18 marzo 2024 - ovvero aumentando i ricavi delle rimanenze finali e diminuendoli delle esistenze iniziali, valutate ai sensi degli artt. 92 e 93 TUIR - e, conseguentemente, se nel caso di specie possa ritenersi non integrata la causa di cessazione del CPB per il periodo d'imposta 2025.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante rappresenta che la norma di cui all'articolo 21, comma 1, lett. b-quater) del d.lgs. n. 13 del 2024 è strutturata come una disposizione di rinvio in quanto non individua direttamente l'importo della soglia di cessazione del CPB, ma rinvia, per la determinazione di tale limite, al "decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale", ovvero, per quanto qui di interesse, all'art. 3 del DM 18 marzo 2024.

La Società evidenzia che l'importo rilevante per la disapplicazione dell'ISA, previsto dall'art. 3 del DM 18 marzo 2024 è pari ad euro 5.164.569, con la conseguenza che l'importo rilevante per la cessazione del CPB è pari ad euro 7.746.853 (i.e. 5.164.569 x 150%).

L'interpellante ritiene che, trattandosi di un richiamo a un complesso normativo unitario, lo stesso deve essere considerato rilevante nella sua interezza e secondo tutte le disposizioni di cui si compone, anche ai fini della verifica della causa di cessazione del CPB.

La Società ribadisce che per gli ISA del settore immobiliare ed edilizio (DG40U, DG50U, DG69U e DK23U) il successivo comma 2 del medesimo art. 3 prevede una specifica regola di calcolo, in forza della quale, ai fini della determinazione del citato limite di esclusione di euro 5.164.569, "i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli articoli 92 e 93 del testo unico delle imposte sui redditi".

L'istante rappresenta che la ratio di tale specifica disciplina è agevolmente desumibile dalle peculiarità del settore di riferimento: le imprese che applicano gli ISA DG40U, DG50U, DG69U e DK23U sono, infatti, caratterizzate da un'attività che si articola tipicamente su un ciclo produttivo pluriennale, in cui (i) negli esercizi iniziali del ciclo, i costi sostenuti per la realizzazione dei manufatti immobiliari vengono capitalizzati nelle rimanenze, con corrispondente rilevazione contabile di variazioni positive delle rimanenze stesse; e (ii) negli esercizi in cui si perfeziona la vendita delle unità realizzate, si verifica la simmetrica rilevazione dei ricavi-vendite, accompagnata dalla speculare variazione negativa delle rimanenze.

L'istante ritiene che la regola di calcolo prevista dall'art. 3, co. 2 del DM 18 marzo 2024 sia finalizzata, in coerenza con la ratio generale degli ISA, a "normalizzare" la misurazione dei ricavi rilevanti, sterilizzando le oscillazioni che, per il solo effetto della collocazione temporale delle vendite all'interno del ciclo produttivo pluriennale, potrebbero condurre, in singoli esercizi, a una rappresentazione distorta della reale dimensione economica dell'impresa.

In relazione alla causa di cessazione del CPB introdotta dall'art. 21, comma 1, lett. b-quater) del d.lgs. n. 13 del 2024, l'istante ricorda che con la circolare n. 9/E del 24

giugno 2025, paragrafo 1.9.5, è stato chiarito che: "Il legislatore ha voluto evitare che il CPB trovi applicazione nei confronti di soggetti che hanno significativamente modificato le proprie caratteristiche rispetto al momento in cui è stata elaborata la proposta di concordato, come nel caso in cui il contribuente consegua ricavi o compensi che comportino la fuoriuscita dagli ISA" e ha proseguito precisando che "è stata individuata una soglia maggiorata del 50 per cento al fine di dare stabilità e certezza all'assetto definito a seguito dell'adesione al concordato."

L'interpellante ritiene che la ratio della disposizione sia duplice: per un verso, escludere dal CPB i contribuenti che abbiano "significativamente modificato" le proprie caratteristiche rispetto al momento dell'elaborazione della proposta, tali da fuoriuscire dal perimetro ISA; per altro verso, dare "stabilità e certezza" all'assetto definito a seguito dell'adesione al concordato, evitando che oscillazioni non eccessive della dimensione economica determinino l'uscita dal regime.

L'istante evidenza che è proprio in questa duplice ratio che si coglie l'esigenza di valorizzare, per i contribuenti del settore immobiliare ed edilizio, anche le variazioni delle rimanenze, ai fini della verifica del superamento della soglia di ricavi per la cessazione del CPB, per le ragioni che seguono.

In primo luogo, l'esigenza di "normalizzare" la misurazione dei ricavi rilevanti, sottostante alla disposizione in commento, è particolarmente avvertita per le imprese di costruzione e sviluppo immobiliare, atteso che il loro ciclo produttivo pluriennale può comportare significative oscillazioni dei ricavi-vendite tra un esercizio e l'altro - con incrementi anche molto rilevanti negli esercizi di chiusura delle operazioni di sviluppo - senza che a tali oscillazioni corrisponda alcuna effettiva modifica della dimensione

economica e delle caratteristiche strutturali dell'impresa. La regola di calcolo prevista dall'art. 3, co. 2 del DM 18 marzo 2024, valorizzando le variazioni delle rimanenze, persegue esattamente l'obiettivo di normalizzare la misurazione dei ricavi, sterilizzando l'effetto distorsivo del ciclo produttivo pluriennale.

In secondo luogo, l'istante osserva che, per le imprese di costruzione e sviluppo immobiliare, le variazioni delle rimanenze non costituiscono affatto una componente "straordinaria" del ciclo produttivo, bensì la manifestazione "ordinaria" e "fisiologica" del ciclo medesimo, in cui i costi sostenuti per la realizzazione dei manufatti immobiliari trovano la propria contabilizzazione, anno per anno, sotto forma di incrementi delle rimanenze, fino al momento del perfezionamento della vendita delle unità realizzate.

In terzo luogo, e per implicazione logica necessaria, per le imprese di costruzione e sviluppo immobiliare, è proprio l'inclusione della variazione delle rimanenze, ai fini della verifica della soglia di cessazione del CPB, a garantire la coerenza con la ratio della norma, come chiarita dalla citata Circolare n. 9 del 2025.

A tal proposito, l'istante sottolinea che:

- se si valorizzassero, ai fini della verifica della soglia, esclusivamente i ricavi-vendite, senza alcuna considerazione della variazione delle rimanenze, si potrebbe assistere al superamento "nominale" della soglia, pur in assenza di alcuna modifica strutturale dell'impresa, con conseguente cessazione del CPB nel medesimo esercizio in cui si manifesta il "frutto" di un ciclo produttivo che si è sviluppato negli anni precedenti;
- si avrebbe l'effetto - contrario alla logica di sistema - di far cessare dal CPB contribuenti che, proprio grazie alla considerazione della variazione delle rimanenze, permangono nel regime ISA;

- al contrario, valorizzando le variazioni delle rimanenze (in particolare, le variazioni negative manifestatesi nell'esercizio di vendita), si addivene a una rappresentazione "normalizzata" della reale dimensione economica dell'impresa, coerente con la ratio della disposizione e con la stessa logica con cui è stata formulata la proposta di CPB.

Con riferimento al caso di specie, l'istante rappresenta che il dato dei ricavi-vendite 2025 (circa 11,4 milioni) non rappresenta una "modifica significativa" delle caratteristiche dell'impresa, bensì la semplice manifestazione contabile della chiusura del ciclo produttivo dell'Operazione [REDACTED], già in larga parte rappresentata, nei conti economici degli esercizi precedenti, sotto forma di variazioni positive delle rimanenze, mentre, per converso, il dato dei ricavi calcolati secondo la regola del comma 2 dell'art. 3 DM 18 marzo 2024 (circa 2,58 milioni) rappresenta in modo fedele e "normalizzato" la reale dimensione economica dell'impresa, perfettamente in linea con le proiezioni reddituali sottese alla proposta CPB.

L'istante richiama inoltre la risposta n. 39 del 2026 affermando che ancorché tale risposta sia riferita al tema dell'individuazione dell'attività prevalente ai fini ISA per l'accesso al CPB, contiene una statuizione di carattere generale, di portata ben più ampia: viene infatti riconosciuto, in via di principio, che, per i contribuenti soggetti agli ISA del settore immobiliare ed edilizio, la verifica del limite di applicabilità degli ISA si effettua valorizzando, oltre ai ricavi-vendite, anche la variazione delle rimanenze, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, co. 2 del DM 18 marzo 2024 e che tale limite assume rilevanza anche ai fini dell'accesso al regime del CPB.

L'istante conclude che da tale statuizione discende, per implicazione logica necessaria, la rilevanza delle variazioni delle rimanenze anche ai fini della verifica della causa di cessazione del CPB di cui all'art. 21, co. 1, lett. b-quater) del D.Lgs. n.13 del 2024 in quanto sarebbe palesemente irragionevole, oltre che contraddittorio sotto il profilo sistematico, ritenere che le medesime variazioni delle rimanenze rilevino ai fini dell'accesso al CPB (in quanto necessarie per non far fuoriuscire i contribuenti del settore immobiliare ed edilizio dagli ISA), ma non rilevino ai fini della permanenza nel CPB medesimo (cessazione ex art. 21, co. 1, lett. b-quater).

L'istante ritiene, quindi, che valga il principio per cui le variazioni delle rimanenze rilevano sia per consentire l'accesso al regime, sia ai fini del test di permanenza nello stesso.

L'istante evidenzia che applicando la regola di calcolo prevista per gli ISA del settore immobiliare ed edilizio, l'aggregato dei "ricavi" rilevanti per il periodo d'imposta 2025 di [REDACTED] si attesta a circa 2,58 milioni di euro, valore ampiamente inferiore non soltanto alla soglia di euro 7.746.853 (i.e., il limite ISA maggiorato del 50% rilevante ai fini della cessazione del CPB), ma altresì alla stessa soglia ordinaria di euro 5.164.569.

L'istante conclude pertanto che, nel caso di specie, non risulta integrata la causa di cessazione del CPB di cui all'art. 21, co. 1, lett. b-quater) del DLgs. n. 13 del 2024, e che la Società istante rimane pertanto pienamente assoggettata al regime del CPB per il periodo d'imposta 2025, con conseguente determinazione del reddito e del valore della produzione netta sulla base della proposta accettata in sede di Modello Redditi SC 2024.

L'interpellante osserva, da ultimo e per completezza espositiva, che l'applicazione della medesima regola di calcolo al periodo d'imposta 2024 conduce ad analoga

conclusione: anche per tale esercizio, infatti, l'aggregato dei "ricavi" rilevanti ai sensi dell'art. 3, co. 2 del DM 18 marzo 2024 si attesta a circa 6,838 milioni di Euro, al di sotto della soglia ISA maggiorata del 50% di Euro 7.746.853, sicché, sotto il profilo della verifica della causa di cessazione di cui all'art. 21, co. 1, lett. b-quater) del D.Lgs. n.13 del 2024, l'applicazione della regola di calcolo qui prospettata risulta coerente e omogenea per l'intero biennio CPB 2024-2025, confermando ulteriormente l'aderenza della tesi sostenuta alla reale dimensione economica della Società istante.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si evidenzia che il presente parere attiene esclusivamente alla causa di cessazione di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b-quater, del decreto legislativo n. 13 del 2024 (di seguito "decreto CPB") e non implica alcuna valutazione sull'attività in concreto svolta dall'istante, sulla sussistenza dei requisiti necessari per accedere al CPB e sulle ulteriori cause di esclusione, decadenza e cessazione, né sulla corretta valutazione delle rimanenze ai sensi degli artt. 92 e 93 del TUIR. Resta, pertanto, impregiudicato il potere di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria su tali aspetti.

Tanto premesso, si ricorda che il decreto CPB ha introdotto il concordato preventivo biennale (CPB) a favore dei contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni che svolgono attività nel territorio dello Stato (art. 6 del d.lgs. n. 13 del 2024).

Per quel che interessa il caso di specie giova osservare che, in merito alle cause di cessazione del concordato, l'articolo 21, comma 1, del decreto CPB, prevede che:

"il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni: (...) b-quater) il contribuente dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale maggiorato del 50 per cento".

A tal proposito la circolare n. 18 del 17 settembre 2024, al punto 2.4, (Cause di cessazione del CPB), ha chiarito che "Il CPB cessa di avere efficacia al verificarsi, in uno dei periodi di imposta in cui è vigente, di particolari situazioni che incidono in maniera radicale sui presupposti in base ai quali era stato stipulato in precedenza l'accordo tra Fisco e contribuente" tra le quali la "dichiarazione di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale maggiorato del 50 per cento (per i soli contribuenti ISA)".

In relazione a tale ipotesi la stessa circolare, al successivo punto 2.4.5, ha precisato che "Anche in tali casi il legislatore ha voluto evitare che il CPB continui ad applicarsi a soggetti che hanno significativamente modificato le proprie caratteristiche rispetto a quando è stata elaborata la proposta di concordato. In entrambi i casi normativamente individuati, infatti, sia il contribuente ISA che quello forfetario conseguono ricavi o compensi che ordinariamente comporterebbero rispettivamente la fuoriuscita dagli ISA e dal regime dei forfetari.

Nel caso del CPB però il legislatore ha inteso individuare contestualmente una soglia maggiorata del 50 per cento al fine di dare stabilità e certezza all'assetto che si viene a definire a seguito della adesione al concordato. Pertanto, se il contribuente dichiara ricavi o compensi superiori all'importo di 5.164.569 euro per i soggetti ISA e 100.000 euro per i soggetti in regime forfetario ma comunque non superiori all'importo di euro 7.746.853 euro per i primi e a 150.000 euro per i secondi, si avrà la fuoriuscita rispettivamente dal regime ISA o da quello forfetario, ma non anche dal CPB che, pertanto, continuerà a produrre i propri effetti" (cfr. anche circolare n. 9/E del 2025, paragrafo 1.9.5).

Relativamente al periodo di imposta 2025, con decreto ministeriale 31 marzo 2026 del MEF (Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche - periodo d'imposta 2025) è stato, tra gli altri, approvato l'ISA EG40U, applicabile anche alle attività svolte dall'istante di: compravendita di beni immobili effettuata su beni propri, codice attività 68.11.00; sviluppo di progetti immobiliari, codice attività 68.12.00 (si vedano: art. 1, comma 1, numero 22 del citato decreto ministeriale e pagina 10 dell' "Elenco degli indici di affidabilità fiscale in vigore per il periodo d'imposta 2025 e delle relative attività economiche (classificazione ATECO 2025)", riportato come tabella 1 delle istruzioni del modello ISA 2026 - parte generale).

Con riferimento all'indice ISA EG40U in commento, oltre che per gli altri indici EG50U, EG69U e EK23U, l'articolo 3, comma 2, dello stesso decreto ministeriale di approvazione degli ISA precisa che ai fini della determinazione del limite di esclusione

di euro 5.164.569 dall'applicazione degli ISA «i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli articoli 92 e 93 del testo unico delle imposte sui redditi» (cfr. anche "Istruzioni Parte Generale" del modello ISA 2026, par. 2.3).

Il richiamato art. 92 del TUIR stabilisce, a sua volta, che alla formazione del reddito di impresa concorrono le variazioni delle rimanenze finali rispetto alle esistenze iniziali dei beni indicati all'art. 85, comma 1, lettere a) e b).

In base alla lettera a) appena citata, sono considerati ricavi i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Alla luce della normativa e della prassi sopra menzionate, considerato che il richiamo alla soglia dei ricavi formulato dal citato art. 21, comma 1, lettera b-quater) è riferito, secondo quanto chiarito dalla circolare n. 18 del 2024, a quelli che determinerebbero la fuoriuscita dagli ISA, la scrivente concorda con la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente ritenendo che alla verifica del limite di euro 5.164.569 rilevano i criteri a tal fine stabiliti dal D.M. del 31 marzo 2026 e quindi, nel caso in esame, anche le variazioni delle rimanenze dei beni ex art. 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, fermo restando che per la cessazione dal CPB va considerata la maggiorazione del 50% del medesimo importo.

Il presente parere viene reso sulla base dei fatti, dei dati e degli elementi descritti, assunti acriticamente così come esposti nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità, esaustività e concreta realizzazione.

I documenti citati sono consultabili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

**Firma su delega (prot. n. 165023 del 15 dicembre
2025) del DIRETTORE REGIONALE**

Antonino Di Geronimo

LA CAPO UFFICIO

Paola Alfieri

(firmato digitalmente)

U65-26 - RENTRI: aggiornate le istruzioni per la compilazione del FIR e del Registro di Carico e scarico

Sono disponibili sul sito dedicato al RENTRI le nuove istruzioni operative per la compilazione della documentazione sulla tracciabilità dei rifiuti

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha adottato il Decreto Direttoriale n. 210 del 31 luglio 2026 , pubblicato sul portale RENTRI il 5 agosto 2026, con cui vengono approvati gli aggiornamenti alle istruzioni di compilazione del Registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti e del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) .

Il provvedimento , emanato ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera d) del D.M. 4 aprile 2023 n. 59, sostituisce le versioni approvate con il Decreto Direttoriale n. 251 del 19 dicembre 2023 e si compone di due allegati :

- Allegato 1 – Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti (art. 4 del D.M. 59/2023);
- Allegato 2 – Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto – FIR (art. 5 del D.M. 59/2023).

Entrambi gli allegati erano stati sottoposti a una fase di consultazione con i portatori di interesse nello scorso ottobre 2025 e sono quindi il risultato delle osservazioni raccolte in quella sede . In particolare, le modifiche hanno carattere prevalentemente chiarificatorio e sono finalizzate ad allineare il testo delle istruzioni ai chiarimenti già forniti dal MASE tramite le schede informative pubblicate sul portale RENTRI nell'area di supporto "Hai bisogno di aiuto"; correggono inoltre alcuni refusi e introducono indicazioni utili per la gestione della documentazione e del formato digitale del FIR . Le istruzioni aggiornate sono operative dalla pubblicazione del decreto, ossia dal 5 agosto 2026. I nuovi documenti costituiscono quindi il riferimento operativo aggiornato e sono disponibili, insieme al testo del decreto, nella sezione "Istruzioni, manuali e guide sintetiche" del portale RENTRI, consultabile al seguente [link](#) .

U66-26 - Ambiente e Sostenibilità: Osservatorio normativo regionale

Pubblicato dall'Ance l'Osservatorio normativo regionale in materia di Ambiente e Sostenibilità contenente aggiornamenti fino al 28 luglio 2026

Il documento contiene una raccolta degli ultimi provvedimenti normativi regionali in materia ambientale, suddivisi in base agli argomenti trattati, con focus su quelli che hanno ad oggetto la gestione dei rifiuti e il rilascio delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento, da parte degli operatori, dei vari procedimenti ambientali.

Osservatorio regionale Ambiente e Sostenibilità

Edizione Agosto 2026



Autorizzazioni

Piemonte

Lombardia

Molise

Emilia-Romagna

Veneto

Abruzzo

Toscana

- Legge regionale 28 luglio 2026, n. 15
- Legge Regionale 10 luglio 2026, n. 18
- Legge Regionale 3 giugno 2026, n. 11
- Legge Regionale 21 maggio 2026, n. 10
- Delibera Giunta Regionale (DGR) n. 219 del 3 luglio 2026
- Legge Regionale 29 maggio 2026, n. 5
- Regolamento Regionale 12 giugno 2026, n. 2
- Legge Regionale 7 maggio 2026, n. 9
- Delibera Giunta Regionale 20 aprile 2026, n. 469



Rifiuti

Veneto

Lombardia

- Delibera Giunta Regionale 30 giugno 2026, n. 674
- Legge Regionale 13 maggio 2026, n. 7
- Delibera Giunta Regionale 13 luglio 2026, n. XII/6488

Legge regionale
28 luglio 2026,
n. 15

Aree idonee FER:

Legge regionale in materia di valutazione di impatto ambientale. (BUR Lombardia Suppl. 14/07/2026)

La Regione Piemonte, con la LR n. 15 del 2026, ha individuato ulteriori aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili rispetto a quelle di cui all'articolo 11 bis, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, al fine di raggiungere l'obiettivo minimo assegnato alla Regione all'anno 2030.

Nello specifico, vengono fatte rientrare:

1. i **siti non agricoli** nei quali sono già presenti impianti alimentati dalla stessa fonte, in caso di rifacimento, potenziamento o ricostruzione, purché l'area occupata non aumenti di oltre il 40%;
2. le **aree poste entro 100 metri dai siti oggetto di bonifica**;
3. le **aree poste entro 350 metri dalle zone industriali, direzionali, artigianali, commerciali, logistiche o destinate ai centri di elaborazione dati**, inclusi i terreni agricoli che ricadono in questa fascia;
4. le fasce di **150 metri lungo le superstrade e le strade** ad alto scorrimento con almeno due corsie per senso di marcia;
5. il **Sito di interesse nazionale di Balangero**;
6. le **aree situate fino a 350 metri intorno ai centri di elaborazione dati**;
7. i **canali irrigui pubblici e privati**.

La legge detta inoltre dei criteri specifici per l'installazione del fotovoltaico in area agricola, l'eolico, l'agrivoltaico (con monitoraggio definito dalla Giunta entro 180 giorni) e il fotovoltaico flottante (massimo 60% dello specchio d'acqua), e introduce l'obbligo di installare impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici e dei parcheggi (artt. 5 e 6).

Legge Regionale
10 luglio 2026,
n. 18

Nuova disciplina VIA:

Legge regionale in materia di valutazione di impatto ambientale. (BUR Lombardia Suppl. 14/07/2026)

La Regione Lombardia, con la LR n. 18 del 2026, ha riformato in modo organico la disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA) e della verifica di assoggettabilità a VIA per i progetti degli allegati A e B di competenza non statale, in coerenza con l'ordinamento euro-unitario e con la Parte Seconda del d.lgs. 152/2006.

La legge ridefinisce il riparto di competenze tra Regione, Province, Città metropolitana di Milano e Comuni, **individuando caso per caso l'autorità competente in funzione della categoria progettuale e del soggetto titolare del rilascio del titolo abilitativo**, e regolando le fattispecie dei progetti che interessano più enti, più province o più categorie progettuali, nonché delle opere in parte statali e in parte regionali.

Sul piano procedurale la legge incardina la VIA nel provvedimento autorizzatorio unico regionale (**PAUR**), che assorbe in un'unica determinazione i titoli abilitativi necessari alla realizzazione del progetto, e disciplina:

- la fase preliminare di **definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale** (scoping),
- la **consultazione del pubblico**, anche nelle forme dell'inchiesta pubblica ex art. 24-bis del d.lgs. 152/2006,
- e l'istituto della **proroga del provvedimento di VIA**.

Sono inoltre regolati:

- il **monitoraggio ambientale**,
- la **verifica di ottemperanza**,
- i **controlli e le sanzioni**,
- il **coordinamento con le procedure statali**,
- la **possibilità per i Comuni di operare in forma associata o convenzionata con le Province** per garantire il necessario supporto tecnico.

Legge Regionale
3 giugno 2026,
n. 11

Data center:

Disposizioni in materia di insediamento di centri dati

La Regione Lombardia, con la LR n. 11 del 2026, ha introdotto una disciplina organica per la **realizzazione, l'ampliamento e il monitoraggio dei centri dati** (data center), con l'obiettivo di sostenere la crescita del sistema produttivo e la digitalizzazione promuovendo al tempo stesso lo sviluppo sostenibile, la tutela dell'ambiente e la rigenerazione del territorio.

La legge fissa **priorità insediative ed energetico-ambientali che privilegiano:**

- la localizzazione nei sedimi industriali dismessi e nelle aree di rigenerazione (aree industriali dismesse, cave e miniere non più attive, nonché i siti contaminati, degradati, inutilizzati o sottoutilizzati) con l'obiettivo di limitare il consumo di nuovo suolo e favorire il recupero di aree già compromesse;
- il ricorso prioritario a fonti a impatto carbonico neutrale;
- il recupero e riutilizzo del calore di scarto anche tramite reti di teleriscaldamento;
- l'impiego di tecnologie ad elevata efficienza idrica che escludono i prelievi da acquedotto pubblico e da acque a uso potabile o irriguo.

Per **promuovere l'adozione di tali soluzioni**, la legge prevede che la Regione introduca **misure premiali** per i progetti che rispettano le priorità energetico-ambientali individuate dalla legge, comprese semplificazioni procedurali e agevolazioni economiche. Al contrario, per **gli insediamenti che comportano consumo di suolo agricolo** sono previsti **incrementi del contributo di costruzione** destinati a finanziare misure compensative ecologiche, ambientali, energetiche e di riqualificazione urbana e territoriale.

Legge Regionale
21 maggio 2026,
n. 10

Aree idonee FER:

Determinazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili ai sensi del d.lgs. 190/2024. Modifiche alla l.r. 26/2003. (BUR Lombardia Suppl. 25/05/2026)

La Regione Lombardia, con la LR n. 10 del 2026, **ha determinato le aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili**, in attuazione dell'art. 11-bis, commi 3 e 4, del D.lgs. 190/2024 e con modifiche alla l.r. 26/2003, al fine di conseguire l'obiettivo regionale di potenza aggiuntiva al 2030 rispetto a quella installata al 31 dicembre 2020.

La legge **favorisce l'installazione degli impianti valorizzando le superfici edificate e gli ambiti già urbanizzati o compromessi** (coperture di edifici, parcheggi, aree industriali e artigianali, siti produttivi, aree dismesse non residenziali, cave esaurite e discariche cessate o ante-norma). A tal fine, **viene affidata alla Giunta regionale la mappatura ricognitiva delle aree idonee e delle aree agricole già occupate da impianti**, da pubblicare nel Geoportale regionale.

A tutela del suolo agricolo la legge impone limiti percentuali all'utilizzo della superficie agricola (SAU) destinabile agli impianti (art. 2), al cui raggiungimento le nuove istanze e i procedimenti pendenti per il fotovoltaico a terra e l'agrofotovoltaico diventano improcedibili.

La legge dispone inoltre (art. 4) che le semplificazioni amministrative dell'art. 11- quater del d.lgs. 190/2024 **non si applichino quando l'area idonea ricada in ambiti soggetti a tutela paesaggistica** (d.lgs. 42/2004), **a vincolo ambientale o nei PLIS**, nei siti **della Rete Natura 2000**, nelle **zone umide Ramsar** o nelle **zone di protezione dei siti UNESCO**.

Mentre per le aree idonee non soggette a tutela, invece, l'art. 5 dispone che la realizzazione degli impianti in attività libera non è soggetta all'esame dell'impatto paesistico.

Delibera Giunta
Regionale (DGR)
n. 219 del 3
luglio 2026

Recepimento linee guida VINCA:

Recepimento delle linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (vinca) - direttiva n. 92/43/CEE "habitat «articolo 6, paragrafi 3 e 4. Modifica alla DGR 304/2021.

La Regione Molise, con DGR n. 219 del 2026, **ha recepito le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA)**, adottate in attuazione dell'art. 6, paragrafi 3 e 4, della Direttiva 92/43/CEE «Habitat», modificando la Direttiva regionale per la Valutazione d'Incidenza Ambientale approvata con DGR n. 304/2021.

Il provvedimento **aggiorna e allinea agli indirizzi nazionali la disciplina regionale in materia di VInCA**, con l'obiettivo di garantire **un'applicazione uniforme, coordinata e conforme** agli standard europei su tutto il territorio regionale, assicurando la coerenza con le misure di conservazione degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna selvatiche tutelate dalla direttiva comunitaria.

Nello specifico, la delibera prevede che:

- quando la V.Inc.A. è procedura autonoma (non ricompresa in altre valutazioni), l'Autorità competente pubblica sul sito regionale le informazioni per la partecipazione del pubblico — ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 — per almeno 15 giorni nei casi di solo screening e 30 giorni per le Valutazioni Appropriate;
- nei casi di urgenza legati a indagini giudiziarie sia possibile eseguire l'intervento già in fase di screening, con pubblicazione tempestiva del parere;
- l'attuazione della direttiva aggiornata sia affidata al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali.

Legge Regionale
29 maggio 2026,
n. 5

Aree idonee FER:

Individuazione delle aree idonee e disciplina dell'installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale.

La Regione Emilia-Romagna, con la LR n. 5 del 2026, in attuazione dell'art. 11-bis del d.lgs. 190/2024, ha **individuato le ulteriori aree idonee** e ha disciplinato l'installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili, ivi compresi gli impianti di accumulo elettrochimico ed elettrolizzatori.

La legge abroga integralmente la previgente disciplina (DAL 28/2010, 51/2011 e 125/2023) e **adotta un approccio estensivo** nell'individuazione delle aree idonee **ricomprendendovi, oltre alle aree idonee già definite a livello statale (ex art. 11-bis e 11-ter del D.Lgs. 190/2024), anche:**

- Aree entro 100 m da siti oggetto di bonifica,
- Aree entro 50 m da data center e impianti idrici (solo autoconsumo).
- interporti,
- aree ecologicamente attrezzate,
- cave ripristinate,
- rotatorie stradali,
- aree nella disponibilità dell'Autorità di Sistema Portuale.

E' inoltre **ammessa l'installazione anche nelle restanti aree del territorio regionale quando collegata a interventi di riuso e rigenerazione** ai sensi della l.r. 24/2017 (art. 3).

A tutela del suolo agricolo la legge impone limiti percentuali all'utilizzo della superficie agricola destinabile agli impianti (art. 4), al cui raggiungimento le nuove istanze diventano improcedibili, salvo le procedure in corso e quelle relative a impianti intestati a una CER.

Regolamento
regionale 12
giugno 2026, n.
2

Semplificazioni VAS:

Regolamento attuativo in materia di vas (articolo 7 della legge regionale 27 maggio 2024 , n. 12).

La Regione Veneto, con il regolamento regionale n. 2 del 12 giugno 2026, ha modificato il regolamento attuativo in materia di VAS (reg. reg. 9 gennaio 2025, n. 3, adottato ai sensi dell'art. 7 della l.r. 27 maggio 2024, n. 12), introducendo alcune **semplificazioni delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica**.

Lo scopo della modifica è quello di **evitare la ripetizione della valutazione ambientale quando gli effetti significativi sull'ambiente siano già stati esaminati nell'ambito degli strumenti urbanistici sovraordinati**, già sottoposti positivamente a VA o a VAS. In questo modo, la valutazione resta collocata nella fase della pianificazione, mentre gli strumenti attuativi e le relative varianti possono non essere nuovamente assoggettati a procedura, **purché non introducano effetti ambientali ulteriori rispetto a quelli già valutati**.

In concreto il regolamento:

- **esclude dalla VAS le modifiche di Piani e Programmi** (art. 12, comma 6, del TUA) i cui effetti significativi sull'ambiente siano già stati considerati da strumenti sovraordinati già sottoposti positivamente a VA o VAS (nuova lettera b bis);
- **esclude**, alle stesse condizioni, anche **gli strumenti attuativi o le loro varianti** (nuova lettera d bis);
- abroga il comma 2 dell'art. 4 e il comma 5 dell'art. 5 del reg. 3/2025.

Legge Regionale
7 maggio 2026,
n. 9

Aree idonee FER:

Nuove disposizioni per l'individuazione di aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili. (BUR Ord. 13/05/2026, n.19).

La Regione Abruzzo, con la LR n. 9 del 2026, ha dettato **nuove disposizioni per l'individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili**, in attuazione dell'art. 11-bis, comma 3, del d.lgs. 190/2024 e nel rispetto dei criteri di cui ai commi 4 e 5 del medesimo decreto.

In aggiunta alle aree idonee già definite ex lege dall'art. 11-bis, comma 1, la legge individua **ulteriori aree idonee per i progetti dell'Allegato A del d.lgs. 190/2024**, con particolare attenzione alle **aree prossime a infrastrutture e insediamenti esistenti, quali:**

- le **cave** e le **miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale**, e le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- le **discariche** ed i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;
- le **cave e miniere ripristinate**;
- le **aree**, diverse da quelle agricole, **finalizzate alla realizzazione di impianti fotovoltaici** al servizio di una comunità energetica rinnovabile

La legge istituisce inoltre un sistema di monitoraggio, con un rapporto periodico che confronta la potenza rinnovabile installata con gli obiettivi annuali assegnati alla Regione (allegato C-bis del d.lgs. 190/2024) e il rapporto tra SAU regionale e superfici destinate agli impianti, coinvolgendo i Comuni nella trasmissione dei dati, così da bilanciare lo sviluppo delle rinnovabili con la tutela del territorio agricolo.

Delibera Giunta
Regionale 20
aprile 2026, n.
469

Aggiornamento procedura VIA:

L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3, sostituzione degli allegati A, B e D della DGR n. 1083 del 30.09.2024 recante “L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3, attivazione del Sistema Gestionale Ambientale (GeA) e aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)”. (BUR P. II 29/04/2026, n. 17)

La Regione Toscana, con la DGR n. 469 del 2026, ha **aggiornato le disposizioni attuative dei procedimenti di VIA di competenza regionale** (art. 65, comma 3, della L.R. 10/2010), sostituendo integralmente gli allegati A, B e D della DGR n. 1083 del 30.09.2024 che aveva attivato il Sistema Gestionale Ambientale (GeA).

Le novità introdotte riguardano:

- **il raccordo della VIA regionale con la nuova Autorizzazione Unica Energetica (AUE) per gli impianti da fonti rinnovabili (art. 73-quinquies della L.R. 10/2010):** vengono disciplinate la restituzione degli oneri istruttori quando il procedimento non parte e la documentazione essenziale per avviare la VIA di impianti eolici, fotovoltaici e agrivoltaici;
- **l'obbligo di utilizzo esclusivo del portale telematico GeA per le istanze di verifica di ottemperanza, con la fine del regime transitorio.**

Restano invece invariati:

- **l'allegato C** – Nucleo regionale di Valutazione VIA
- **l'allegato E** – Guida all'uso del sistema GeA.

Le nuove disposizioni **si applicano alle istanze pervenute a partire dalla pubblicazione dell'atto sul BURT** (n. 17 del 29 aprile 2026) **e riguardano i procedimenti di competenza regionale;** mentre i Comuni e gli Enti Parco regionali si adeguano secondo i rispettivi ordinamenti.

Delibera Giunta
Regionale 30
giugno 2026, n.
674

End of Waste:

Approvazione delle due Schede End of Waste denominate “Materiale drenante” e “Sabbia”, redatte da ARPAV e già validate dal Tavolo Tecnico di riferimento per gli End of Waste istituito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 448 del 18 aprile 2023. (BUR Veneto Ord. 14/07/2026, n. 93)

La Regione Veneto, con DGR n. 674 del 2026, **ha approvato due schede tecniche «End of Waste»** — relative al **«Materiale drenante»** e alla **«Sabbia»** — redatte da ARPAV e validate il 9 aprile 2026 dal Tavolo Tecnico regionale di riferimento per gli End of Waste, istituito nell’ambito del Coordinamento Regionale per l’Economia e lo Sviluppo Circolare (CRESC).

Le schede stabiliscono a quali condizioni due materiali ottenuti da rifiuti da costruzione e demolizione e da altri rifiuti inerti di origine minerale cessano di essere rifiuti e possono essere impiegati come prodotti:

- **«Materiale drenante»** (allegato A) – **aggregato riciclato destinato a usi di drenaggio;**
- **«Sabbia»** (allegato B) – **destinata alla realizzazione e manutenzione di sottoservizi** (allettamenti, rinfranchi e simili).

Per ciascuna scheda sono individuati:

- **i rifiuti inerti ammessi in ingresso** (codici EER)
- **i requisiti tecnici e ambientali per la cessazione della qualifica di rifiuto:** conformità alle norme UNI (es. UNI 11531-1), marcatura CE, superamento del test di cessione entro i limiti di legge e assenza di amianto, con dichiarazione di conformità del produttore.

Le schede si inseriscono nelle politiche regionali di economia circolare (Piano regionale rifiuti, DGR 988/2022) e saranno condivise con il Tavolo per l’edilizia sostenibile e circolare per promuoverne l’impiego nel settore delle costruzioni.

Legge Regionale
13 maggio 2026,
n. 7

Impianti rifiuti:

Modifica alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”. (Bur n. 61 del 15/05/2026)

La Regione Veneto, con la LR n. 7 del 2026, ha modificato la legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 «Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti», integrando l’articolo 21 con **nuove disposizioni relative agli impianti di smaltimento dei rifiuti localizzati in prossimità dei confini regionali**.

In particolare, per gli impianti di smaltimento posti a meno di dieci chilometri dal confine regionale e sottoposti a valutazione di impatto ambientale, la legge **prevede forme di coordinamento e intesa tra le regioni confinanti interessate** — ai sensi dell’art. 117 della Costituzione — **in merito all’applicazione dei criteri localizzativi, tenendo conto degli elementi di potenziale impatto presenti sul territorio**.

La modifica mira a **rafforzare la cooperazione interregionale e a garantire una valutazione più coerente delle scelte localizzative degli impianti nelle aree di confine**.

Delibera Giunta
Regionale 13
luglio 2026, n.
XII/6488

Impianti rifiuti:

Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti di trattamento rifiuti che operano ai sensi della parte quarta del d.lgs. 152/2006 (Bur Serie Ordinaria n. 29 – Mercoledì 15 luglio 2026)

La Lombardia, con DGR n. XII/6488 del 2026, ha approvato le **nuove linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali degli impianti di trattamento rifiuti** che operano ai sensi della Parte Quarta del d.lgs. 152/2006, sostituendo integralmente le precedenti linee guida di cui al d.d.g. 25 luglio 2011, n. 6907.

Sebbene queste abbiano come riferimento gli impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006, possono in ogni caso essere individuate come riferimento anche per gli impianti in procedura semplificata e nei procedimenti soggetti ad AUA, fermo restando quanto disposto dal d.p.r. n. 59/2013.

Il provvedimento fornisce alle autorità competenti e agli operatori un quadro di criteri uniformi per stabilire quando una modifica di un impianto autorizzato costituisce:

- a. **variante sostanziale** — con conseguente necessità di riesame o rinnovo dell'autorizzazione
- b. **variante non sostanziale**:
 - a. **modifiche soggette a modifica o integrazione** dell'autorizzazione,
 - b. **modifiche soggette ad approvazione**;
 - c. **modifiche soggette a mera comunicazione** informativa.

Per ciascuna tipologia sono inoltre indicate la procedura amministrativa e la durata della relativa autorizzazione.

L'obiettivo è garantire certezza e omogeneità applicativa nei procedimenti autorizzatori, ridurre le incertezze interpretative e semplificare la gestione delle modifiche impiantistiche.

Le nuove disposizioni si applicano alle istanze presentate successivamente al 15 luglio 2026 e, su richiesta del proponente, anche alle varianti già richieste e non ancora assentite.

Legge regionale
30 giugno 2026,
n. 17

Eliminate norme End Of Waste:

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2026

La Regione Lombardia, con la LR n. 17 del 2026, **ha approvato la prima legge di revisione normativa ordinamentale del 2026**, un provvedimento «omnibus» che **modifica e abroga numerose disposizioni regionali** con finalità di semplificazione, coordinamento e riordino del quadro normativo.

Sotto il profilo ambientale, in attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione, l'art. 19 **abroga** gli articoli 1 e 21 della l.r. 18/2025 (Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2025) e, conseguentemente, **l'articolo 19 bis della l.r. 26/2003** (Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) e il comma 4 ter dell'articolo 59 della l.r. 31/2008.

Vengono così eliminate le disposizioni regionali in materia di End of Waste (cessazione della qualifica di rifiuto), materia ricondotta alla competenza statale, con l'obiettivo di superare i profili di contrasto con la normativa nazionale e prevenire il contenzioso costituzionale.

LL.PP.26-26 - Collegi consultivi tecnici: pubblicato il Decreto Direttoriale che istituisce l'Elenco

Pubblicato il Decreto Direttoriale n. 1317 del 22 giugno 2026 che disciplina l'Elenco dei soggetti disponibili a ricoprire l'incarico di componente o presidente dei Collegi consultivi tecnici di competenza ministeriale

Si informa che, in data 29 luglio 2026, è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Decreto Direttoriale n. 1317 del 22 giugno 2026, che istituisce l'Elenco dei soggetti disponibili ad assumere l'incarico di componente o di presidente del Collegio consultivo tecnico nei casi in cui la designazione o la nomina spettino al Ministero.

Il decreto disciplina la formazione e la gestione dell'Elenco, le modalità di iscrizione attraverso la piattaforma dedicata, i requisiti richiesti ai candidati e il procedimento di designazione e nomina, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 215 e dall'Allegato V.2 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36. L'Elenco è articolato in sezioni dedicate ai presidenti e ai componenti del Collegio, suddivise per categorie professionali, e può essere utilizzato anche per la costituzione facoltativa dei Collegi consultivi tecnici di cui all'articolo 218 del medesimo decreto legislativo.

Il decreto acquista efficacia il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero.

Di seguito il testo del provvedimento e si fa riserva di eventuali ulteriori approfondimenti.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GENERALI E LA DIGITALIZZAZIONE DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI LEGALI, SOCIETARI E I CONTRATTI PUBBLICI IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

VISTO il Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e, in particolare, l'articolo 215, comma 1, ai sensi del quale “Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico, formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 in modo da garantire l'indipendenza di giudizio e valutazione. Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico-privato, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea la costituzione del collegio è obbligatoria.”;

VISTO l'Allegato V.2 al citato Codice dei contratti pubblici, e in particolare:

- l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale “Il collegio consultivo tecnico, di seguito denominato anche «Collegio» o «CCT», è formato, a scelta della stazione appaltante o del concessionario, da tre componenti, o cinque in caso di complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, per i lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, dotati di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.”;
- l'articolo 1, comma 2, primo periodo, ai sensi del quale “I componenti del Collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone a esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte.”;
- l'articolo 1, comma 2, secondo e terzo periodo, ai sensi dei quali “Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1 dell'articolo 3, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Nei casi in cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al finanziamento della spesa ovvero svolge il ruolo di concedente nomina un componente del Collegio con le modalità di cui al presente comma”;

- l'articolo 2, comma 1, primo periodo, ai sensi del quale *“Possono essere nominati membri del Collegio ingegneri, architetti, giuristi ed economisti in possesso di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.”*, e sono individuati, alle lettere da a) a f) i requisiti di comprovazione dell'esperienza e della qualificazione;
- l'articolo 5, comma 1, secondo periodo, ai sensi del quale *“In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del Collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo.”*.

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*;

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, concernente *“Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”*, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2026, n. 43, e, in particolare, l'articolo 7, comma 4, lettera m), ai sensi della quale la Direzione generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici svolge, tra le altre, le funzioni di competenza del Ministero nell'attuazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici;

VISTA la Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 86 del 30 aprile 2026, concernente le linee di indirizzo per il procedimento di designazione o nomina dei membri del Collegio consultivo tecnico (CCT), adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 6, dell'allegato V.2 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, ammessa alla registrazione della Corte dei conti con provvedimento n. 1710 del 27 maggio 2026;

VISTO il provvedimento di conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici all'Avv. Attilio Pietro Spizzirri di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 agosto 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti con provvedimento n. 3330 del 24 novembre 2025;

CONSIDERATA la necessità di assicurare la trasparenza e la celerità della procedura di nomina dei componenti e del presidente del collegio consultivo tecnico, nei casi in cui la designazione o la nomina spettano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché la verifica del possesso dei requisiti di professionalità e il rispetto del principio di rotazione e di individuare direttamente il componente o il presidente in seno al Collegio da uno o più elenchi, suddivisi per categorie professionali;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di istituire un Elenco aperto, non costituente in alcun modo espressione di attività selettiva o di graduazione degli iscritti, dei soggetti qualificati a ricoprire il ruolo di componente o di presidente di collegio consultivo tecnico in tutti i casi in cui la designazione o la nomina spettano al Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti, prevedendo che la domanda d'iscrizione nello stesso sia soggetta a onere di rinnovazione annuale;

RITENUTA, altresì, l'opportunità di consentire l'utilizzo del suddetto elenco anche nelle ipotesi di costituzione facoltativa del collegio consultivo tecnico.

DECRETA

Articolo 1

(Istituzione dell'Elenco)

1. È istituito l'Elenco dei soggetti disponibili ad assumere l'incarico di componente o di presidente di collegio consultivo tecnico in tutti i casi in cui la designazione o la nomina spettano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. L'Elenco di cui al comma 1 è tenuto dalla Direzione generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici, ed è consultabile dal Direttore della Direzione generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici e dai Capi Dipartimento. L'iscrizione nell'Elenco e l'aggiornamento curricolare sono sempre consentiti secondo le modalità prescritte dal presente decreto e non comportano in alcun modo l'avvio di una fase di selezione individuale o comparativa.
3. La raccolta delle candidature non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria e non costituisce impegno o promessa di incarico. Gli iscritti nell'Elenco, pertanto, non vantano alcun diritto soggettivo, interesse legittimo, legittima aspettativa, o posizione di interesse di qualsiasi natura nei confronti del Ministero all'esito della procedura di iscrizione.
4. In ogni caso, l'Elenco è interamente rinnovato alla scadenza dell'anno solare, con onere per gli iscritti di procedere ad una nuova iscrizione.
5. L'Elenco è composto da una sezione di "presidenti del collegio consultivo tecnico" e da una sezione di "componenti del collegio consultivo tecnico". Ciascuna sezione è suddivisa in quattro sottosezioni di ingegneri, architetti, giuristi ed economisti.
6. L'iscrizione nell'Elenco di cui al presente articolo avviene attraverso la piattaforma di cui all'articolo 2, comma 1.

Articolo 2

(Formazione dell'Elenco)

1. I soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 dell'Allegato V.2 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, possono presentare domanda di iscrizione nell'Elenco esclusivamente attraverso la piattaforma disponibile al seguente link: <https://istanzedigitali.mit.gov.it> seguendo il percorso "Elenco candidature CCT".
2. L'inserimento della domanda di iscrizione avviene autenticandosi alla piattaforma di cui al comma 1 con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta d'identità elettronica (CIE), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) ovvero eIDAS.
3. La domanda di iscrizione nell'Elenco contiene la dichiarazione dei titoli di studio e professionali posseduti, nonché l'indicazione degli incarichi di componente o

presidente di collegio consultivo tecnico già in corso di svolgimento, ed è corredata da un *curriculum vitae*.

4. Ogni dichiarazione contenuta nella domanda di iscrizione è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le conseguenze previste dall'articolo 76 del medesimo decreto.
5. Nel caso di più invii, sarà presa in considerazione esclusivamente la manifestazione di interesse inviata per ultima.
6. Non potranno essere prese in considerazione, ai fini della loro valutazione, le informazioni contenute nella domanda di iscrizione se prive degli elementi identificativi necessari per consentire all'Amministrazione il controllo sulla veridicità delle stesse.
7. La Direzione generale di cui all'articolo 1 relaziona all'Ufficio di Gabinetto del Ministro, con cadenza semestrale, sullo svolgimento delle attività oggetto del presente decreto. La piattaforma di cui al comma 1 è accessibile da ciascun iscritto per la consultazione della propria posizione personale.

Articolo 3

(Procedimento di designazione e nomina)

1. Nelle ipotesi previste dalla legge, la stazione appaltante o il concessionario ovvero, in caso di inerzia, l'operatore economico privato, interpella la Direzione generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici e richiede la designazione o la nomina del componente o del presidente del collegio consultivo tecnico, allegando una breve descrizione dell'intervento.
2. Il Direttore della Direzione generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici, sentiti i Capi dipartimento e informato il Gabinetto del Ministro, provvede alla formulazione di una proposta di designazione o di nomina non oltre cinque giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Al fine di scegliere i soggetti in possesso delle adeguate competenze professionali e esperienziali richieste dallo specifico appalto o concessione, la proposta di designazione o di nomina di cui al comma 2 è effettuata valutando l'esperienza maturata e la particolare competenza nei settori rilevanti, in relazione alla tipologia e alla complessità dell'opera o del servizio, nonché al valore economico del contratto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, anche sulla base dei dati di monitoraggio contenuti nella Piattaforma dell'Osservatorio dei collegi consultivi tecnici alla quale possono accedere i Capi dipartimento e il Direttore della Direzione generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici.
4. Non può essere nominato presidente o componente del Collegio consultivo tecnico chi risulti in ritardo nell'adozione di tre determinazioni o, se superiore a sessanta giorni, nell'assunzione anche di una sola determinazione.
5. La proposta di designazione o di nomina è comunicata al destinatario all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di iscrizione. Il destinatario fa pervenire la propria accettazione nel termine di tre giorni lavorativi, unitamente alla dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità ai sensi della normativa vigente. Decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo, si procede a nuova proposta di designazione o di nomina a norma del presente articolo.

6. Il provvedimento del Direttore della Direzione generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici di designazione o di nomina è senza indugio comunicato alla stazione appaltante o al concessionario, nonché all'operatore economico privato.

Articolo 4 ***(Principio di rotazione)***

1. Considerata la necessità di garantire il principio di rotazione, l'attribuzione degli incarichi di componente e di presidente, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, dell'Allegato V.2 al Codice dei contratti pubblici, è limitata a non più di tre incarichi in svolgimento contemporaneo e a non più di cinque incarichi in due anni.
2. In relazione allo specifico appalto, si può procedere in deroga ai limiti di cui al comma 1 ove la scelta sia motivata in ragione dell'assenza di altri soggetti in possesso delle adeguate competenze professionali ed esperienziali, fermi restando i limiti quantitativi di cui all'articolo 5, comma 1, dell'Allegato V.2 al Codice dei contratti pubblici.

Articolo 5 ***(Disposizioni finali)***

1. L'Elenco di cui al presente decreto può essere utilizzato anche per la costituzione facoltativa dei Collegi consultivi tecnici di cui all'articolo 218 del Codice dei contratti pubblici, con le modalità di cui all'articolo 3.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo ed è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e acquista efficacia il giorno stesso della sua pubblicazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Attilio Pietro Spizzirri

N30-26 - 74° elenco dei soggetti abilitati ad effettuare verifiche su attrezzature di lavoro

Adottato, dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il 74° elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

Facendo seguito alla notizia N27-26 di ANCE FVG Informa n°22/2026, si informa che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto direttoriale n. 109/2026, ha adottato il settantaquattresimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Tale elenco, allegato al predetto decreto, sostituisce integralmente il 73° elenco adottato con sostituisce integralmente il 73° elenco adottato con decreto direttoriale 28 maggio 2026, n. 65.

Si ricorda che il datore di lavoro è tenuto a sottoporre le attrezzature di lavoro, riportate nell'allegato VII al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., a verifiche periodiche, volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E PER LE POLITICHE ASSICURATIVE

di concerto con

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

e

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico dell'11 aprile 2011, di seguito D.l. 11.4.2011, recante la *"Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo"*;

VISTO il punto 3.7 dell'Allegato III al D.l. 11.4.2011, il quale prevede che l'adozione del provvedimento di iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati sia disposta *"con decreto dirigenziale del direttore generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute e del direttore generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello sviluppo economico"*;

VISTA la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'8 agosto 2011, n. 21, concernente *"Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro - Primi chiarimenti in ordine al contenuto delle istanze di cui al punto 1.1 dell'Allegato III al D.l. 11.4.2011"*;

VISTA la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 17 maggio 2017, n. 11, concernente *"Indicazioni per il rinnovo quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all'Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 31 gennaio 2025, n. 88, con il quale è stato conferito al dott. Gennaro Gaddi l'incarico di titolare della Direzione Generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative;

VISTO il decreto del Direttore Generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 18 settembre 2023, n. 110 e s.m.i. con il quale è stata ricostituita la Commissione per l'esame della documentazione per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'Allegato III al medesimo D.l. 11.4.2011;

VISTO il decreto del Direttore Generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Direttore Generale della prevenzione del Ministero della salute e con il Direttore Generale consumatori e mercato del Ministero delle Imprese e del made in Italy 28 maggio 2026, n. 65 con il quale è stato adottato il 73° elenco dei soggetti abilitati di cui al punto 3.7 dell'Allegato III al D.l. 11.4.2011;



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E PER LE POLITICHE ASSICURATIVE

di concerto con

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

e

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

TENUTO CONTO di quanto richiamato al punto 4.1 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011, laddove si stabilisce che "*L'iscrizione nell'elenco ha validità quinquennale e può essere rinnovata a seguito di apposita istanza, previo esito positivo dell'esame della documentazione di rinnovo da effettuarsi secondo le stesse modalità previste nel punto 3*";

VISTA la comunicazione trasmessa dalla Società *VAI - Verificatori Associati Italiani S.r.l.* di intervenuta variazione della denominazione sociale in *VAI - Verificatori Associati Italiani S.r.l. Società Benefit*;

VISTE l'istanza di rinnovo dell'iscrizione quinquennale nell'elenco di cui al punto 3.7 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011 dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, presentata dalla società *Univer Italia s.r.l.*;

VISTE le istanze di variazione delle abilitazioni risultanti nell'elenco di cui al punto 3.7 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011, adottato con decreto direttoriale 28 maggio 2026, n. 65, nonché le istanze di modifica dell'organico che comporta variazioni delle abilitazioni risultanti nel medesimo elenco presentate dalle società: *CEC - Consorzio Europeo Certificazione, SAFETY SISTEM S.r.l., SECUR CONTROL VERIFICHE s.r.l., Studio Coletto STP s.r.l.* e *VAI - Verificatori Associati Italiani S.r.l. Società Benefit*;

VISTO i pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011 in relazione alle istanze richiamate in precedenza;

CONSIDERATO altresì che, sulla base di quanto rappresentato innanzi, è possibile procedere ad un parziale aggiornamento del 73° elenco dei soggetti abilitati di cui al punto 3.7 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011, adottato con decreto direttoriale 28 maggio 2026, n. 65

DECRETA

Articolo 1

(Variazione della denominazione sociale)

1. Per le motivazioni indicate in premessa, la denominazione della Società *VAI - Verificatori Associati Italiani S.r.l.*, riportata nell'elenco allegato al decreto direttoriale 28 maggio 2026, n. 65 richiamato in premessa, è variata in *VAI - Verificatori Associati Italiani S.r.l. Società Benefit*.



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E PER LE POLITICHE ASSICURATIVE

di concerto con

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

e

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

Articolo 2

(Rinnovo delle iscrizioni nell'elenco dei soggetti abilitati)

1. Sulla base del parere espresso dalla Commissione di cui al D.l. 11.4.2011, l'iscrizione della società *Univer Italia s.r.l.* nell'elenco dei soggetti abilitati di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del D.l. 11.4.2011, è rinnovata per cinque anni decorrenti dalla data di scadenza della relativa iscrizione.

Articolo 3

(Variazione delle abilitazioni)

1. Sulla base delle istanze di variazione e dei pareri espressi dalla Commissione di cui al D.l. 11.4.2011, le abilitazioni risultanti nell'elenco adottato con decreto direttoriale 28 maggio 2026, n. 65 richiamato in premessa, sono variate, dalla data del presente decreto, per le società: *CEC - Consorzio Europeo Certificazione*, *SAFETY SISTEM S.r.l.*, *SECUR CONTROL VERIFICHE s.r.l.*, *Studio Coletto STP s.r.l.* e *VAI - Verificatori Associati Italiani S.r.l. Società Benefit*.

2. Le variazioni di cui al comma precedente sono riportate nell'elenco allegato al presente decreto.

Articolo 4

(Elenco dei soggetti abilitati)

1. Tenuto conto di quanto stabilito agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto, è adottato il 74° elenco di cui al punto 3.7 dell'Allegato III al D.l. 11.4.2011, dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

2. Tale elenco, allegato al presente decreto, sostituisce integralmente il 73° elenco adottato con decreto direttoriale 28 maggio 2026, n. 65 richiamato in premessa.

Articolo 5

(Obblighi dei soggetti abilitati)

1. Con l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 4, del D.l. 11.4.2011, i soggetti abilitati si impegnano al rispetto dei termini di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto interministeriale.

2. I soggetti abilitati sono tenuti a riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell'Allegato III al D.l. 11.4.2011. Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione.

3. Tutti gli atti documentali relativi all'attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni.

4. Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati deve essere preventivamente



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E PER LE POLITICHE ASSICURATIVE

di concerto con

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

e

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si esprime previo parere della Commissione di cui al D.l. 11.4.2011.

5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al D.l. 11.4.2011, entro il periodo di validità quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati.

6. All'atto della richiesta di iscrizione negli elenchi istituiti su base regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del D.l. 11.4.2011, i soggetti abilitati comunicano l'organigramma generale di cui all'allegato I, punto 1, lettera d), comprensivo dell'elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto. I soggetti abilitati dovranno altresì comunicare tutte le variazioni concernenti tale organigramma e tale elenco.

Il presente decreto e il relativo elenco allegato sono pubblicati, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it nella sezione "Trasparenza/Pubblicità legale".

Direzione generale per la salute e la
sicurezza nei luoghi di lavoro e per le
politiche assicurative

Il Direttore generale
Gennaro Gaddi

Direzione generale della
prevenzione

Il Direttore generale
Sergio Iavicoli

Direzione generale
consumatori e mercato

Il Direttore generale
Gianfrancesco Romeo



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E PER LE POLITICHE ASSICURATIVE

di concerto con

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

e

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

Elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all'Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008"

Settantaquattresimo elenco

ABP s.r.l.**Via Friuli, 88 - 20135 Milano**

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:**X** - Abilitazione autorizzata**E** - Estensione**R** - Rinuncia / Revoca**S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X		X	X		X		X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X		X	X		X		X	X	X	X	X	X	X
Molise												X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Valle D'Aosta												X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ACCERTA S.p.A.
Via Angelo Mammì, snc - 84016 Pagani (SA)

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

AD s.r.l.
Corso G. Arnaud, 28 - 10088 Volpiano (TO)

Scadenza iscrizione: 28/09/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

AGENZIA BELTRAMO s.r.l.
Via Monviso, 96 - 12034 Paesana (CN)

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X			X	X	X									
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X			X			X	X										
Toscana	X	X	X	X	X		X	X										
Valle d'Aosta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Veneto	X		X	X		X	X	X										

APAVE ITALIA CPM s.r.l.
Via Artigiani, 63 - 25040 Bienno (BS)

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							
Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X					
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige												X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ASACERT Assessment and Certification S.p.A. Società Benefit

Piazzetta Umberto Giordano, 2 - 20122 Milano

Scadenza iscrizione: 13/02/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ASSOVER S.r.l.
Piazza Libertà, 6 - 45028 Masi (PD)

Scadenza iscrizione: 04/05/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lazio	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X			X		X									
Veneto	X	X	X	X		X	X	X	X	X								

AVAL s.r.l.**Via Statuto, 6 - 12100 Cuneo**

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:**X** - Abilitazione autorizzata**E** - Estensione**R** - Rinuncia / Revoca**S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X	X		X	X										
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Liguria	X	X	X	X		X	X	X	X	X								
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X													
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

AZZURRA Certificazioni s.r.l.
Via Capitano Luca Mazzella, 6 - 82100 Benevento

Scadenza iscrizione: 28/09/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X	X		X	X				X	X	X	X	X	X	X

BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A.**Viale Monza, 347 - 20146 Milano**

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:**X** - Abilitazione autorizzata**E** - Estensione**R** - Rinuncia / Revoca**S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X			
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X							X	X		X		X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X									X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

C.E.V.I. Centro Elettrotecnico Verifiche Impianti s.r.l.

Via Giambologna, 38 - 52100 Arezzo

Scadenza iscrizione: 18/12/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

CEC - Consorzio Europeo Certificazione

Via Pisacane, 46 - 20025 Legnano (MI)

Scadenza iscrizione: 18/09/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	R	R	R	R	R	R	X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	R	R	R	R	R	R	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X		X					X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia						R	R	R	R	R	R	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R	X	X	X	X	X	X	X
Veneto												X	X	X	X	X	X	X

CENPI s.c.r.l.**Via Malta, 12 - 24124 Brescia**

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:**X** - Abilitazione autorizzata**E** - Estensione**R** - Rinuncia / Revoca**S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Calabria	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							
Emilia Romagna	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							
Lazio	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							
Lombardia	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							
Sardegna	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							
Sicilia	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							
Toscana	X	X	X	X			X	X				X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

CERTAT s.r.l.
Via Mentana, 27 e - 05100 Terni

Scadenza iscrizione: 18/12/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

CERTIFOR S.r.l. - Organismo di certificazione e Ispezione**Via Federico Avio, 2 - 16151 Genova**

Scadenza iscrizione: 03/10/2029

Legenda:**X** - Abilitazione autorizzata**E** - Estensione**R** - Rinuncia / Revoca**S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							

CERVINO s.r.l.
Piazza Nicolò Barabino, 10/5 - 16149 Genova

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X			X				X							
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Valle d'Aosta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

CON.FOR s.r.l.**Via Grotta Scacciamosca, 10 - 03030 Castrocielo (FR)**

Scadenza iscrizione: 20/09/2030

Legenda:**X** - Abilitazione autorizzata**E** - Estensione**R** - Rinuncia / Revoca**S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X		X	X		X		X	X	X	X			X

CONTROL s.r.l.
Via A. Montagna Z.I. - 72023 Mesagni (BR)

Scadenza iscrizione: 18/12/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

CTE - Certificazioni s.r.l.
Viale del Lavoro, 14 - 35020 Ponte San Nicolò (PD)

Scadenza iscrizione: 21/05/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X			X	X										
Campania	X	X	X	X		X	X	X	X	X								
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X		X	X	X	X	X								
Piemonte	X	X	X	X		X	X	X	X	X								
Veneto	X	X	X	X		X	X	X	X	X								

CVE Engineering s.r.l.
Via Alessandro Chiampan, 34 - 36045 Lonigo (VI)

Scadenza iscrizione: 19/06/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna												X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X		X	X	X	X	X								
Veneto	X	X	X	X								X	X	X	X	X	X	X

DAOS s.r.l.
Via del Carroccio, 4 - 22063 Cantù (CO)

Scadenza iscrizione: 21/01/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Piemonte	X		X	X			X	X				X	X	X	X			

DEKRA Testing and Certification s.r.l.
Via Fratelli Gracchi, 27 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Scadenza iscrizione: 01/07/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lombardia	X	X	X	X			X					X	X	X	X	X	X	X

E.C.S. Europe Certification Service s.r.l.

Via Cremona, 36 - 46100 Mantova

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

E.L.T.I. European Lift Testing Italia s.r.l.

Via A. Bargoni, 8 - 00153 Roma

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Lazio	X	X	X			X	X	X	X	X	X							

E.M.Q. - DIN s.r.l.
Strada Provinciale 231, n. 14 - 70033 Corato (BA)

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X			X	X				X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X			X					X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X			X	X										
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X														
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Marche	X	X				X	X	X	X	X	X							
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X				X	X										

E.S.C. Engineering Safety Certification s.r.l.

Via Liguria, 2 - 93100 Caltanissetta

Scadenza iscrizione: 19/06/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Sicilia	X			X														

E.T.C. European Technological Certification s.r.l.

Via Savona, 97 - 20144 MILANO

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

ECI – Ente di Certificazione & Ispezione S.r.l.

Via Tofaro, 42/F - 03039 Sora (FR)

Scadenza iscrizione: 26/05/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X				X	X				X	X					
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

ECO Certificazioni S.p.A.
Via Mengolina, 33 - 48018 Faenza (RA)

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Molise	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Valle D'Aosta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Ecos Italia S.r.l.
Via Santa Lucia, 39 - 80132 Napoli

Scadenza iscrizione: 12/01/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							

ECOTECH s.r.l.
Via Bruno Colli, 4 - 06135 Ponte S. Giovanni (PG)

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Molise	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ELLISSE s.r.l.**Strada dei Ronchi, 29 - 10133 Torino**

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:**X** - Abilitazione autorizzata**E** - Estensione**R** - Rinuncia / Revoca**S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

EN.P.I. s.r.l.**Via Cinthia, 41 - 80126 Napoli**

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:**X** - Abilitazione autorizzata**E** - Estensione**R** - Rinuncia / Revoca**S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X													
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Sicilia	X	X	X							X								
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								

Ente Certificazione Macchine s.r.l.
Via Ca' Bella, 243/A-B - 40050 Loc. Castello di Serravalle - VALSAMOGGIA (BO)

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								

Ente Certificazioni S.P.A.
Via Courmayer, 78 - 00135 Roma

Scadenza iscrizione: 15/01/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X	X		X	X										
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X		X	X			X	X				X						

EURISP ITALIA s.r.l.
Corso Peschiera, 219 - 10141 Torino

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Calabria	X	X	X	X		X	X	X	X	X								
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Lombardia	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							

Eurocert s.p.a.
Via Triulziana, 10 - 20097 San Donato Milanese (MI)

Scadenza iscrizione: 13/02/2030

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X			X	X	X									
Emilia Romagna	X	X	X	X			X	X	X									
Toscana	X	X	X	X			X	X	X									

EUROFINS-MODULO UNO s.r.l.

Via Cuorgné, 21 - 10156 Torino

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

EV - Euroverifiche S.r.l.
Via del Giordano, 9 - 26100 Cremona

Scadenza iscrizione: 22/11/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Calabria	X	X	X	X			X											
Emilia Romagna	X	X	X	X		X	X	X										
Lombardia	X	X	X	X			X	X										
Puglia	X	X	X	X			X											
Sicilia	X	X	X	X			X	X										

EZI Inspections s.r.l.
Via Martiri della Libertà, 125 - 30038 Spinea (VE)

Scadenza iscrizione: 18/12/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Veneto	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X	X	X

GENERAL - INSPECTION s.r.l.

Via Parini, 3 - 20156 San Fermo della Battaglia, località Cavallasca (CO)

Scadenza iscrizione: 18/09/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

GRUPPO SICUREZZA AMBIENTE s.r.l.

Via Cristoforo Colombo, 5 - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

Scadenza iscrizione: 13/02/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

GV VERIFICHE s.r.l.

Via Tesa Varoni, s.n.c. - 82016 Montesarchio (BN)

Scadenza iscrizione: 21/05/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

HT s.r.l.
Via San Donato, 242 - 51100 Pistoia

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

I.M.Q. - Istituto Italiano del Marchio di Qualità S.p.A.**Via Quintiliano, 43 - 20138 Milano**

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:**X** - Abilitazione autorizzata**E** - Estensione**R** - Rinuncia / Revoca**S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Basilicata						X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Calabria												X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Molise												X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X				X	X				X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sardegna												X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

I.N.C. - Istituto Nazionale di Certificazione s.r.l.
Piazza Carità, 15 - 81025 Marcianise (CE)

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

I.P.I. – Ingegneria per l'Industria s.r.l.**Piazza A. Mancini, 4 - 00196 Roma**

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:**X** - Abilitazione autorizzata**E** - Estensione**R** - Rinuncia / Revoca**S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Molise	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Valle d'Aosta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

IBV - Italy Bureau Of Verification s.r.l.

Via G. Carducci, 12 - 20123 Milano

Scadenza iscrizione: 21/05/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ICIM S.p.A.

Piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

Scadenza iscrizione: 21/05/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ICT Genesis s.r.l.**Via Triulziana, 10 - 20097 San Donato Milanese (MI)**

Scadenza iscrizione: 07/03/2031

Legenda:**X** - Abilitazione autorizzata**E** - Estensione**R** - Rinuncia / Revoca**S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia		X	X		X		X	X	X	X		X	X	X	X			X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X			X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X			X	X		X								
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Toscana	X	X	X	X			X	X		X	X	X	X	X	X			X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X			X	X		X		X	X	X	X	X	X	X
Valle D'Aosta	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
Veneto	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X			X

IES Ingegneria e sicurezza Degasperi s.r.l.

Via Marie Curie, 17 - 39100 Bolzano

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X

IGQ - Istituto Italiano di Garanzia della Qualità
Via Giosuè Carducci, 125 - 20099 Sesto San Giovanni (MI).

Scadenza iscrizione: 15/01/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lombardia	X	X	X	X		X	X	X	X	X								
Piemonte	X	X	X	X														

Ipem s.r.l.
Via Virgilio , 110 - 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Scadenza iscrizione: 13/02/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X			X	X		X	X	X	X					

IS.I Istituto d'ingegneria, Sicurezza e Verifiche s.r.l.

Via Torino, 3 - 92024 Canicattì (AG)

Scadenza iscrizione: 17/06/2030

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Sicilia	X	X		X			X	X										

ISIS s.c.r.l.

Via Stresa, 15 - 20125 Milano

Scadenza iscrizione: 30/07/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							

ISPEDIA s.r.l.
Piazza Vittoria, 1 - 25043 Breno (BS)

Scadenza iscrizione: 18/09/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lombardia	X	X	X	X		X	X	X	X	X								

ITAVVERIFICHE S.r.l.
Via del Giordano, 9 - 92610 Cremona

Scadenza iscrizione: 25/01/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X			X	X										
Veneto	X	X	X	X			X	X										

IVEC s.r.l.**Via Martiri 11 settembre 2001, n. 11 - 70022 Altamura (BA)**

Scadenza iscrizione: 13/02/2030

Legenda:**X** - Abilitazione autorizzata**E** - Estensione**R** - Rinuncia / Revoca**S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Basilicata	X					X	X	X										
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Puglia	X	X	X	X			X	X	X									

Kuadra s.r.l.
Via Barbugine, 115/C - 37053 Cerea (VR)

Scadenza iscrizione: 17/06/2030

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								

M2a di Matteoni Marco s.a.s.
Via Romana 615/N - 55100 Lucca

Scadenza iscrizione: 18/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Toscana	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X		X	X		

MAXWELL VERIFICHE S.R.L.

Via Giovanni Antonio Campano, 105 - 80145 Napoli

Scadenza iscrizione: 09/03/2030

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X				X	X										

MCJ s.r.l.
Corso Rosselli, 73 - 10129 Torino

Scadenza iscrizione: 17/09/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

METIDE s.r.l.**Via Francesco Lattanzio, 103 - 71126 Bari**

Scadenza iscrizione: 18/09/2027

Legenda:**X** - Abilitazione autorizzata**E** - Estensione**R** - Rinuncia / Revoca**S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X			X	X		X	X							
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X			X	X			X							
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X		X	X	X		X	X							
Molise	X	X	X	X			X	X										
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X			X	X										

Norma s.r.l.
Via Sindaco Guariglia, 7 - 73100 Lecce

Scadenza iscrizione: 16/05/2031

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

NORMATEMPO s.r.l.
Via del Gibuti, 1 - 10064 Pinerolo (TO)

Scadenza iscrizione: 21/05/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Molise	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X			X	X										
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Valle d'Aosta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

O.C.E. - Organismo di Certificazione Europea s.r.l.**Via P. Nenni, 32 - 00036 Palestrina (RM)**

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:**X** - Abilitazione autorizzata**E** - Estensione**R** - Rinuncia / Revoca**S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							
Puglia	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							
Sicilia	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								

O.EMME.BI. S.r.l.**Viale Magna Grecia n. 119 - 74123 Taranto**

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:**X** - Abilitazione autorizzata**E** - Estensione**R** - Rinuncia / Revoca**S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

OCERT - Organismo Certificazioni Tecniche s.r.l.

Via Spalato, 65/B - 10141 Torino

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							

Powergrid s.r.l.
Via del Gallitello, 90 - 85100 Potenza

Scadenza iscrizione: 15/05/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Sicilia	X	X	X	X	X													

PRE JOB INSPECTIONS S.r.l.
Via Coghinas, 7 - 08048 Tortolì (NU)

Scadenza iscrizione: 17/06/2030

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Sardegna	X	X	X	X		X	X	X	X	X								

PRO.VE.CO. Engineering Service s.r.l.

Via Pio XII, 100 - 74121 Taranto

Scadenza iscrizione: 18/09/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							

PRO-CERT s.r.l.
Via Madrid, 10 - 41049 Sassuolo (MO)

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							

PROSYSTEM ENGINEERING s.r.l.

Via Vecchia di Buriasco, 10/D - 10064 Pinerolo (TO)

Scadenza iscrizione: 30/07/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Piemonte	X	X	X	X		X	X	X	X	X								

RINA Services S.p.A.
Via Corsica, 12 - 16128 Genova

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Basilicata												X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X								X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Sardegna												X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

SAFETY SISTEM S.r.l.
Via G. Falcone, 22 - 87100 Cosenza

Scadenza iscrizione: 15/01/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Calabria	X	X	X	X			X	X				X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X			X	X	X									
Puglia	X	X	X	X			X	X	R									

SECUR CONTROL VERIFICHE s.r.l.

Via Traversa Valdichiana Ovest, 22 - 53049 Torrota di Siena (SI)

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Sardegna	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E							
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Seveco s.r.l.
Viale Roma, 5 - 13900 Biella (BI)

Scadenza iscrizione: 16/05/2031

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lombardia	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

SICURCERT s.r.l.
Via Spontini, 10 - 51100 Pistoia

Scadenza iscrizione: 18/12/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

SIDEL S.p.A.**Via Tosarelli 362 - 40055 Villanova di Castenaso (BO)**

Scadenza iscrizione: 18/09/2027

Legenda:**X** - Abilitazione autorizzata**E** - Estensione**R** - Rinuncia / Revoca**S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X			X	X		X		X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X		X			X	X	X	X	X	X	X	X					
Toscana	X	X	X	X			X	X		X		X	X			X		X
Veneto	X	X	X	X			X	X				X	X	X	X	X	X	X

SIDELMED s.p.a.**Via Il Demanio, 1 Piazza del Galdo - 84085 Mercato San Severino (SA)**

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:**X** - Abilitazione autorizzata**E** - Estensione**R** - Rinuncia / Revoca**S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Molise	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								

SO.VE.P.I. Società Verifiche Periodiche Impianti s.r.l.

Via Pietro Tacca, 2 - 54100 Massa (MS)

Scadenza iscrizione: 21/05/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Studio Coletto STP s.r.l.
Via Salgari, 9 - 30036 Santa Maria di Sala (VE)

Scadenza iscrizione: 07/03/2031

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X				X	X		X	X							
Lombardia	X	X	X	X			X	X		X								
Piemonte	R	R	R				R	R		R								
Veneto	X	X	X	X			X	X		X	X							

T&A s.r.l.**Via Romolo Murri, 29 - 48124 Ravenna**

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:**X** - Abilitazione autorizzata**E** - Estensione**R** - Rinuncia / Revoca**S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X	X	X		X											

TECNICA s.r.l.
Via Alessandro Volta, 14 - 18038 Sanremo (IM)

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

TRIVENETO s.r.l.**Via 8/9 Maggio 1848, 70 - 31041 Cornuda (TV)**

Scadenza iscrizione: 30/07/2028

Legenda:**X** - Abilitazione autorizzata**E** - Estensione**R** - Rinuncia / Revoca**S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

TUV AUSTRIA ITALIA S.P.A.

Via Del Commercio 6/A - 29122 Monte Roberto (AN)

Scadenza iscrizione: 30/06/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Molise	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Valle d'Aosta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

TÜV ITALIA s.r.l.
Via Fulvio Testi 280/6 - 20126 Milano

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Molise	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

TVE s.r.l.**Via Kufstein, 1 - 38121 Trento**

Scadenza iscrizione: 12/02/2028

Legenda:**X** - Abilitazione autorizzata**E** - Estensione**R** - Rinuncia / Revoca**S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Trentino Alto Adige	X	X	X	X		X	X		X			X	X	X	X	X		X
Veneto	X	X	X	X		X	X		X			X	X	X	X			X

Univer Italia s.r.l.

Via Cavour 145 - 55011 Altopascio (LU)

Scadenza iscrizione: **10/08/2031**

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

V.E.M. s.r.l.
Via Bellini, 5 - 24022 Scanzorosciate (BG)

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X		X	X			X	X	X					X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

VAI - Verificatori Associati Italiani S.r.l. Società Benefit**Via San Francesco, 117 - 27055 Rivanazzo TERME (PV)**

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:**X** - Abilitazione autorizzata**E** - Estensione**R** - Rinuncia / Revoca**S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia-Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Molise												X	X	R	R	R	R	R
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Valle D'Aosta	X	X	X	X								X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

VE.SIM. Verifiche Sicurezza Impianti S.r.l.

Via IX Agosto, 11 - 34170 Gorizia

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

VEC s.r.l.

Viale Alessandro Volta 12/14R - 50131 Firenze

Scadenza iscrizione: 13/02/2030

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

VECOS Italia s.r.l.
Strada Ponte del Marchese, 24 - 36100 Vicenza

Scadenza iscrizione: 17/09/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X	X	X		X	X				X	X	X	X	X		X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X		X	X				X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X		X	X				X	X	X	X	X		X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X		X	X				X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X		X	X				X	X	X	X	X	X	X

VENETA ENGINEERING s.r.l.
Via Lovanio, 8/10 - 37135 Verona

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

VERICERT s.r.l.**Via L. Masotti, 5 - 48123 Ravenna**

Scadenza iscrizione: 18/12/2027

Legenda:**X** - Abilitazione autorizzata**E** - Estensione**R** - Rinuncia / Revoca**S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Calabria	X	X	X	X			X	X				X	X					
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Lombardia	X	X	X	X			X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Molise	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

VERIFICHE INDUSTRIALI s.r.l.
Via Luigi Pellizzo, 39/M - 35124 Padova

Scadenza iscrizione: 18/12/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Calabria	X	X	X				X	X										
Emilia Romagna	X	X	X	X		X	X	X				X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Lazio	X	X	X	X	X		X	X										
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X
Toscana	X		X	X			X	X										
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

VERIFICHE s.r.l.

Via Luigi Einaudi, 20/c - 61032 Fano (PU)

Scadenza iscrizione: 18/09/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X		X	X	X				X	X	X	X	X	X	X

Verimpianti s.r.l.
Via Volturmo, 58 - 00185 Roma

Scadenza iscrizione: 12/02/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							

Verimpresa s.r.l.
Corso Nazionale, 5 - 19126 La Spezia

Scadenza iscrizione: 13/02/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

VERIT s.r.l.
Via G. Oberdan, 12/A - 25014 Castenedolo (BS)

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Vertest S.r.l.

Via della Fricca, 38 - 38049 Altopiano della Vigolana (TN)

Scadenza iscrizione: 13/02/2030

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X					
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X		X	X	X	X									

VIEM s.r.l.
Via dei Salesiani, 26 - 95128 Catania

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

VIR S.r.l.
Via Messina, 244 - 95127 Catania

Scadenza iscrizione: 26/05/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

VSG Verifiche e Servizi Generali s.r.l.**Via A. Gramsci, 7 - 74014 Laterza (TA)**

Scadenza iscrizione: 21/01/2029

Legenda:**X** - Abilitazione autorizzata**E** - Estensione**R** - Rinuncia / Revoca**S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Lazio	X	X	X	X			X	X	X	X						X		
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								